



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 498

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 24 novembre 2015

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

3<sup>a</sup> (Affari esteri) e 4<sup>a</sup> (Difesa):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 13

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 21

*Plenaria* . . . . . » 24

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93)* . . . . . » 35

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 36

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 83

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)* . . . . . » 90

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 91

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 135

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 139

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 209)* . . . . . » 141

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	142
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	158
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105)</i> . . . . .	»	163
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106)</i> . . . . .	»	163
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 165)</i> . . . . .	»	164
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	164
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130)</i> . . . . .	»	166
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	166
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	168

### **Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	169
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	170
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	184
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	186
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	188
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	189
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	189

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	191

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 24 novembre 2015

**Plenaria**

**86ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Gabriele Albertini, in relazione al procedimento penale n. 7061/13 RG pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 febbraio 2015.

Il relatore PAGLIARI (PD) ritiene utile soffermarsi preliminarmente sul procedimento civile attivato presso il tribunale di Brescia – sul quale si sono già pronunciate la Giunta e l'Assemblea – evidenziando che il senatore Albertini, relativamente al predetto procedimento, descrive la fattispecie affermando: «sono stato citato in giudizio dal Pubblico Ministero Alfredo Robledo, in relazione a dichiarazioni espresse da me medesimo nel corso dell'intervista rilasciata alla testata giornalistica *Il Sole 24 Ore* intitolata: «Il processo derivati e l'ira di Albertini «Indagini arbitrarie»», pubblicata il 26 ottobre 2011, nonché alle dichiarazioni da me rese nel corso dell'intervista rilasciata alla testata giornalistica *Corriere della Sera*, così come ripresa nel testo dell'articolo intitolato «Albertini: l'accordo è la conferma che nel 2005 avevamo operato bene», pubblicato il 19 febbraio 2012». Nell'ottobre 2012 (*dato desunto dalla Relazione del Parlamento europeo del 24 marzo 2015, pagina 7, e dalla comparsa conclusionale*

*del senatore Albertini nel procedimento R.G. 17851/12, pagina 1)* il dottor Alfredo Robledo, intenta causa civile per diffamazione, avanti il Tribunale di Brescia (17851/12 R.G.).

In relazione a tale procedimento, il senatore Albertini, all'epoca parlamentare europeo, ha presentato «richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità», che è stata respinta dal Parlamento europeo il 21 maggio 2013 (v. *Relazione della Commissione giuridica sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini del 24 marzo 2015, pagina 4, punto H*).

Uguale destino ha avuto la richiesta di riesame del 17 luglio 2013 (v. *Relazione della Commissione giuridica sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini del 24 marzo 2015, pagina 5, punto I*), respinta dal Parlamento europeo il 24 febbraio 2014 (v. *Relazione della Commissione giuridica sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini del 24 marzo 2015, pagina 5, punto I*).

Il 7 agosto 2014 (V. *lettera del 7 agosto 2014 del senatore Albertini al presidente Grasso, pervenuta il 12 agosto 2014*) il senatore Albertini ha investito il Senato, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, della questione dell'insindacabilità delle opinioni espresse, che avevano originato la predetta causa civile.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiamata all'esame il 3 settembre 2014 (V. *lettera di deferimento del presidente Grasso*), ha iniziato i propri lavori il successivo 7 ottobre 2014 e li ha conclusi il successivo 29 dello stesso mese, proponendo all'Assemblea del Senato di dichiarare la propria incompetenza per essere la questione di competenza del Parlamento europeo in quanto il senatore Albertini era all'epoca membro di tale assemblea parlamentare e per essere quest'ultimo investito del problema anche in sede di riesame.

Il 4 dicembre 2014, l'Assemblea del Senato ha approvato la proposta della Giunta, dichiarando la propria incompetenza a deliberare «poiché l'interessato non rivestiva la qualifica di senatore all'epoca dei fatti».

Con riferimento al procedimento penale oggetto dell'odierno esame, il relatore evidenzia che davanti lo stesso Tribunale di Brescia, pende, altresì, un procedimento penale – 7061/13 R.G. – per calunnia aggravata, le cui indagini si sono concluse il 26 giugno 2014 (V. *avviso di conclusione delle indagini del 26 giugno 2014, trasmesso dalla Procura di Brescia al Senato con lettera del 13 agosto 2014, pervenuta il 19 agosto 2014*).

All'origine di questo procedimento, vi è l'esposto inviato il 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia dal senatore Gabriele Albertini, all'epoca parlamentare europeo, sull'operato dello stesso dottor Robledo.

Il 29 luglio 2014 (V. *lettera in pari data del senatore Albertini al presidente Grasso*), il senatore Albertini ha richiesto, anche per il suddetto procedimento penale, al Presidente del Senato, di investire il Senato stesso circa l'insindacabilità delle note opinioni.

La questione è stata deferita alla Giunta competente il 4 agosto 2014 (V. *lettera in pari data di deferimento del presidente Grasso*).

In precedenza, il 28 luglio 2014 (v. *Relazione della Commissione giuridica sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini del 24 marzo 2015, pagina 3*) il senatore Albertini aveva inoltrato al Parlamento europeo la «richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità» nel quadro del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Brescia (7060/13 R.G.).

Il 25 marzo 2015 è stata emanata la decisione del Parlamento europeo di conferma delle decisioni del 21 maggio 2013 e del 24 febbraio 2014 in relazione al procedimento civile e di non difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini in relazione al procedimento penale. Il Parlamento europeo ha in particolare ritenuto che non sia stata fornita la prova dell'esistenza di un nesso diretto ed evidente tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari (*decisione pagina 3*).

E' in relazione a questo procedimento che il senatore Albertini ha investito il Senato ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, originando il presente procedimento.

Su questo problema, come esposto in precedenza, si è già espresso, più volte, negativamente, il Parlamento europeo.

Ritiene che questa circostanza non possa fondare una sorta di «*exceptio iudicati*» sia perché al primo il senatore Albertini si è rivolto in una veste diversa (quella di parlamentare europeo) rispetto a quella (senatore della Repubblica italiana) nella quale ha investito il Senato della Repubblica italiana, sia perché Parlamento europeo e Parlamento italiano sono ordinamenti sovrani ed indipendenti.

La prima questione da delibare è quella relativa alla competenza di questa Giunta, che concerne, come notorio, in via assolutamente esclusiva e senza possibilità di applicazione analogica ed estensiva, ai sensi del citato articolo 68 della Costituzione, le opinioni espresse durante il mandato parlamentare nazionale e l'esercizio della funzione corrispondente.

Come emerge dai capitoli precedenti, questa stessa Giunta si è già espressa sulla stessa questione relativamente al giudizio civile 17851/12 pendente sempre davanti al Tribunale di Brescia.

Stante la diversità dei procedimenti, non ritiene invocabile il «*ne bis in idem*».

Il tema è, dunque, se l'articolo 68 della Costituzione sia invocabile per le opinioni del senatore Albertini che hanno originato il processo penale.

È pacifico che queste opinioni risalgono al 2012, cioè ad epoca nella quale il senatore Albertini era parlamentare europeo. E non a caso lo stesso richiedente si è rivolto ripetutamente al Parlamento europeo, per chiedere la difesa dell'immunità.

In questa situazione, la Giunta non può che pronunciarsi per il difetto di competenza proprio e del Senato della Repubblica italiana.

Al riguardo, si osserva che il fatto che sulla stessa questione il senatore Albertini si sia esposto anche durante la XVII legislatura nazionale, cioè quella in essere, non rende competente questa Giunta a pronunciarsi, perché il riferimento è (e non può non essere, allo stato degli atti) alle opi-

nioni che sono state «introdotte» nel procedimento penale 7061/13 più volte citato.

La conclusione raggiunta assorbe ogni rilievo sulla natura «politica» o «privata» delle dichiarazioni «*de quibus*». E ciò, pur apparendo chiaro che il coinvolgimento personale non possa precludere ad un parlamentare valutazioni di valenza politica, come tali non sindacabili, allorché i fatti, per la loro gravità o per la loro presunta gravità, possano costituire causa di valutazioni oggettive, in quanto riferite al funzionamento di un sistema o all'esercizio di una competenza pubblica, comprese quelle della Magistratura requirente e di quella decidente. E credo che le iniziative assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro della giustizia con riferimento al citato pubblico ministero rappresentino la prova dell'esistenza di uno spazio oggettivo di critica.

L'efficacia assorbente della rilevata incompetenza impedisce, però, di entrare nell'analisi di questo profilo della questione.

Sulla base delle considerazioni svolte, propone che la Giunta dichiarare la propria incompetenza per non essere le azioni contestate compiute dal senatore Albertini in pendenza del mandato di parlamentare italiano e sottoponga tale valutazione all'Assemblea per la deliberazione di competenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) pur ritenendo che nel caso di specie l'insindacabilità sia configurabile, condivide tuttavia la proposta formulata dal relatore circa l'incompetenza della Giunta. Sottolinea inoltre l'esigenza che in materia di competenze vengano utilizzati in ogni caso criteri oggettivi e coerenti.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa presente che finora la Giunta ha utilizzato, in ordine al riparto di competenze, il criterio della Camera di attuale appartenenza del parlamentare, citando alcuni casi esaminati in passato in materia di richieste di utilizzo di intercettazioni telefoniche.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di distinguere, sotto il profilo del riparto di competenza, i casi di inviolabilità (di cui al secondo comma e al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione), per i quali la Corte costituzionale non si è mai pronunciata sui criteri di riparto della competenza nelle situazioni di passaggio di un parlamentare da una Camera all'altra, dai casi di insindacabilità (di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione), sui quali la Corte costituzionale ha chiarito in modo espresso i criteri di riparto delle attribuzioni, incentrando la competenza sulla Camera alla quale il parlamentare apparteneva all'epoca dei fatti.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) chiede se l'autorità giudiziaria abbia trasmesso alla Giunta richieste in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per le trentotto

dichiarazioni – analoghe a quella oggetto del procedimento in titolo – poste in essere dal senatore Albertini successivamente all’assunzione della carica di parlamentare nazionale.

Il PRESIDENTE chiarisce, con riferimento al quesito formulato dal senatore D’Ascola, che allo stato attuale nessuna richiesta dell’autorità giudiziaria è pervenuta in riferimento ai casi di insindacabilità citati.

Il senatore D’ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo nel dibattito, deposita agli atti due sentenze della Cassazione penale, ossia la n. 10773 del 9 febbraio 2004 e la 35523 del 15 giugno 2007. Fa presente che nelle sopracitate sentenze la Cassazione sostiene che l’articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità Europee rinvia alle discipline nazionali in materia di immunità per i comportamenti posti in essere nel Paese di appartenenza, stabilendo quindi una connessione oggettiva tra il predetto articolo 10 del Protocollo e l’articolo 68 della Costituzione.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), intervenendo in sede di replica, fa presente che nell’elaborazione della propria proposta conclusiva ha già valutato le sentenze citate dal senatore D’Ascola, precisando tuttavia che le stesse non possono tuttavia trovare applicazione al caso di specie, attesa la differenza di *ratio*.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) prende brevemente la parola dichiarando di condividere le dichiarazioni del senatore D’Ascola.

I senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e STEFANI (*LN-Aut*) propongono di rinviare ad altra seduta l’esame della richiesta in titolo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di rinvio, formulata dai senatori Buemi e Stefani.

La Giunta approva la predetta proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità di opinioni espresse dal signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all’epoca dei fatti, per il reato di cui all’articolo 278 del codice penale (offese all’onore o al Prestigio del Presidente della Repubblica)***

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 22 luglio e proseguito nella seduta del 20 ottobre 2015.

Il relatore CRIMI (M5S), manifesta l'intenzione di modificare la propria proposta conclusiva illustrata nella seduta del 20 ottobre scorso, ricordando preliminarmente che l'ex senatore Giuseppe Ciarrapico è chiamato a rispondere del delitto di cui all'articolo 278 del codice penale (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) in relazione al contenuto di un articolo da lui redatto, pubblicato in data 22 settembre 2009 sul quotidiano «Oggi Nuovo Molise»; nel medesimo procedimento è altresì imputato il direttore responsabile *pro tempore* del quotidiano stesso.

Secondo l'ipotesi accusatoria, nel citato articolo – dal titolo «L'onore dell'Italia ai parà assassinati» – sarebbe stato offeso l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, prospettando che quest'ultimo avesse ritardato l'impegno istituzionale relativo all'accoglienza delle salme dei parà italiani deceduti a Kabul nel 2009 per completare il programma della propria visita in Giappone con appuntamenti futili conditi da occasioni conviviali e spettacoli musicali.

In particolare, nel contesto dello scritto sarebbero state utilizzate espressioni esplicitamente e gravemente denigratorie e offensive quali «*Napolitano è l'espressione di quel perfetto comunismo compiuto che non ha mai amato i valori della Patria, di dovere militare, di adempimento al proprio dovere...*».

Si precisa che il senatore Ciarrapico non ha fatto pervenire alla Giunta alcuna memoria difensiva scritta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Sul piano metodologico, si ritiene opportuno ripercorrere preliminarmente i criteri di giudizio espressi, in sede di conflitto di attribuzione di poteri, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011), in base ai quali le opinioni espresse *extra moenia* possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti. Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse in atti parlamentari o nelle aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Alla stregua della predetta giurisprudenza, sul piano metodologico si ritiene che l'esame svolto dalla Giunta debba necessariamente essere circoscritto alla sola valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno correlate funzionalmente con l'attività *intra moenia* svolta dall'ex senatore Ciarrapico.

Altre valutazioni restano estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta (e al Senato) come, in via meramente esemplificativa, quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione giuri-

dica del fatto criminoso da parte del magistrato, che è rimessa alla esclusiva attribuzione dell'autorità giudiziaria (in quanto tale non sindacabile dal Senato).

Non potrà, parimenti, la Giunta (sempre in via meramente esemplificativa) pronunciarsi sulla circostanza se il fatto contestato costituisca o meno reato, essendo tale valutazione rimessa al giudice e soggetta al solo sindacato processuale, attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione (in appello e in Cassazione).

Si ribadisce quindi la necessità di tenere distinti l'ambito processuale, nel quale peraltro l'*ex* senatore Ciarrapico potrà svolgere tutte le proprie attività difensive, in primo grado, in appello ed eventualmente in Cassazione, e l'ambito delle valutazioni della Giunta, circoscritte al mero riscontro della sussistenza o meno del cosiddetto nesso funzionale tra attività *extra moenia* e attività *intra moenia*.

Sotto altro profilo, il relatore ritiene non del tutto superfluo precisare che restano parimenti estranee al procedimento in questione le valutazioni politiche sull'operato dell'*ex* presidente Napolitano, dovendo l'istruttoria della Giunta incentrarsi esclusivamente sui profili inerenti all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'*ex* senatore Ciarrapico.

Nell'istruttoria compiuta dal relatore non risulta nessun atto «tipico», a firma del senatore Ciarrapico, sui profili in questione, come pure non è emersa nessuna dichiarazione *intra moenia* effettuata a tal riguardo nelle aule parlamentari.

Nel caso di specie, invero, assume sommo rilievo – sotto il profilo teorico, dottrinale e fattuale – la libera opinione del senatore Ciarrapico, inevitabilmente espressa al di fuori del perimetro dell'attività parlamentare *stricto sensu*. Stante, infatti, da parte del senatore, l'impossibilità oggettiva di formulare commenti e critiche al Presidente della Repubblica nelle sedi proprie e negli atti parlamentari ordinari, non può considerarsi sufficiente la mera esperibilità del «nesso funzionale».

Va, viceversa, unicamente valutato il libero e autonomo pensiero espresso dal parlamentare, non idoneo a menomare né l'onore né il prestigio del Capo dello Stato, ma evidentemente incluso nel diritto di «critica politica», ancorché formulato *extra moenia*, palesemente riconducibile all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Del resto, le affermazioni del senatore Ciarrapico afferiscono squisitamente ad una classica e consolidata dottrina politica, economica e sociale (il «comunismo») suscettibile – per definizione – di confutazione e di valutazione critica, tipicamente formulabili in sedi diverse da quelle del Parlamento repubblicano.

Non vi è traccia, inoltre, di menomazione dell'onore e del prestigio della individualità privata della istituzione presidenziale; e non rileva, neppure il carattere ingiurioso delle affermazioni in questione risultando, concretamente, valutazioni funzionali – per definizione – alla carica di parlamentare. Si tratta, in altri termini, di un «nesso funzionale» sotteso allo *status* del parlamentare: non riferito agli atti e ai fatti parlamentari tipici, bensì oggettivamente riconducibile ad ogni «altra attività di divulgazione,

di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento», di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140.

Le espressioni, ancorché aspre, ma neppur astrattamente diffamanti o offensive, né tantomeno lesive del prestigio e dell'onore dell'allora Presidente della Repubblica, debbono pertanto ritenersi libere opinioni inerenti la sfera etico-politica, non suscettibili in una violazione sanzionabile dal diritto penale, ma incluse nell'alveo delle garanzie parlamentari vigenti: a presidio della dignità della funzione del deputato e del senatore, nonché dell'autonomia dell'organo parlamentare, anche nel rapporto con altri organi ed istituzioni dello Stato.

Per questi motivi, dunque, si prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la sussistenza oggettiva dell'insindacabilità parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Crimi di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico dell'*ex* senatore Ciarrapico, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Crimi di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

Martedì 24 novembre 2015

**Plenaria**

**16<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*

LATORRE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giro e per la difesa Gioacchino Alfano.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(2138) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Esame e rinvio)*

In apertura di seduta, il presidente LATORRE, apprezzate le circostanze e considerato, altresì, che è iniziato – in Assemblea – l'esame del disegno di legge n. 1917 (recante disposizioni sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali), invita i Gruppi presenti a valutare l'opportunità di non presentare emendamenti.

Il fatto di esaminare il provvedimento in seconda lettura, unito alla valutazione per cui esso si riferisce a scenari consolidati, già ampiamente dibattuti in sede parlamentare, renderebbe preferibile infatti impiegare più proficuamente il tempo a disposizione delle Commissioni riunite per una discussione di carattere generale sui drammatici sviluppi del quadro internazionale.

Da ultimo, ipotizza di fissare per la mattinata di domani, mercoledì 25 novembre, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede di conoscere gli orientamenti del Governo rispetto ad eventuali ed ulteriori modifiche al testo già approvato dalla Camera dei deputati in sede di esame in prima lettura.

Il sottosegretario GIRO invita le Commissioni riunite a considerare, nelle loro valutazioni, la ristretta efficacia –da un punto di vista temporale- delle disposizioni del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno.

Il senatore PEGORER (*PD*) auspica una sollecita calendarizzazione e approvazione, da parte dell'Assemblea, del disegno di legge n. 1917.

Il presidente LATORRE replica al senatore Pegorer, condividendone l'auspicio e contestualmente rammentando che l'organizzazione dei lavori in Assemblea è comunque di competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione del provvedimento.

Il relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato con alcune modifiche dalla Camera dei deputati, proroga fino al 31 dicembre 2015 la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso.

Relativamente agli aspetti di competenza della Commissione esteri, evidenzia come essi siano disciplinati dal capo II del decreto-legge, agli articoli 8, 9 e 10, con misure relative ad iniziative di cooperazione e di sostegno ai processi di ricostruzione, nonché di supporto alle iniziative di diverse organizzazioni internazionali che operano per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

In particolare ricorda come l'articolo 8, comma 1, ampli, sia pure limitatamente all'ultimo trimestre del 2015, lo stanziamento destinato alle iniziative di cooperazione che si svolgono in una purtroppo lunga serie di teatri di crisi di varia natura: Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Yemen nonché, in relazione all'assistenza dei rifugiati, nei Paesi ad essi limitrofi. Lo stanziamento previsto ammonta a 38,5 milioni di euro, ad integrazione dei fondi già previsti dalla legge di stabilità 2015. Le modifiche introdotte a seguito del dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati, hanno esteso gli interventi di cooperazione anche al Nepal, ad Haiti e all'Ucraina.

Ricorda come la relazione illustrativa al provvedimento evidenzi come l'Italia abbia scelto di utilizzare parte delle risorse per sostenere ini-

ziative europee e internazionali in tema di migrazioni e sviluppo, in particolare per fornire un'adeguata partecipazione del nostro Paese al fondo fiduciario europeo, in via di istituzione dopo le decisioni assunte nel recente vertice della Valletta tra Unione europea e paesi africani.

In relazione agli altri interventi, ricorda come in Afghanistan saranno realizzate iniziative per dar seguito agli impegni assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn, Tokyo e Londra, accordando priorità alla regione occidentale del Paese, e in particolare alla provincia di Herat, dove resteranno soldati italiani.

Per quanto riguarda l'Iraq, ricorda come il decreto preveda di proseguire e rafforzare l'azione di risposta al conflitto scatenato dal Daesh, soprattutto per migliorare le condizioni dei rifugiati e favorire il loro progressivo rientro nelle aree gradualmente liberate dal sedicente Califfato islamico. Un sostegno sarà assicurato allo strumento messo a punto dalle Nazioni Unite, di concerto con il governo iracheno, del Fondo gestito dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).

Sul piano bilaterale sono finanziati interventi nel settore sanitario nel Kurdistan iracheno, avvalendosi dell'apporto di università e della cooperazione decentrata italiana, per il rafforzamento delle istituzioni locali e della loro capacità di pianificazione. Viene inoltre proseguita l'azione di tutela del patrimonio culturale iracheno, con l'impegno del Ministero dei beni culturali, in risposta alle minacce di Daesh.

Per la Siria ed i Paesi limitrofi, inoltre, proseguirà una serie di interventi nell'ambito della piattaforma tematica «Agricoltura e sicurezza alimentare», di cui l'Italia è capofila.

Attraverso il sostegno ad organismi internazionali come UNDP e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ricorda come siano altresì in corso iniziative a beneficio della popolazione siriana dislocata in Libano ed in Giordania, in particolare per l'accesso ai servizi di base, la protezione dei minori e l'eguaglianza tra i sessi, mentre si continuerà ad assicurare la partecipazione italiana ai fondi fiduciari regionali per la crisi siriana.

Sempre in Siria, oltre che negli altri Paesi della regione dove permane un acuto flusso di rifugiati, la cooperazione italiana destinerà ulteriori fondi nel settore dell'emergenza, tenendo fede agli impegni assunti dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Kuwait City del marzo scorso. In linea con gli interventi in corso e già programmati, la cooperazione italiana continuerà ad identificare progetti mirati alla tutela delle categorie più vulnerabili, alla protezione delle donne vittime di violenza sessuale, al rafforzamento e sostegno dei servizi di base e nei settori dell'istruzione e della sicurezza alimentare. Proseguiranno, inoltre, le attività in favore delle famiglie di rifugiati e delle comunità ospitanti, cercando anche, nei limiti del possibile, di intensificare le operazioni transfrontaliere, in grado di rifornire le aree della Siria controllate dall'opposizione.

In relazione alla Palestina, il relatore evidenzia come il decreto-legge destini una quota delle risorse per continuare a sostenere il piano dell'Autorità nazionale palestinese, al fine di migliorare le condizioni abitative e

ripristinare i servizi danneggiati nella Striscia di Gaza, a seguito del conflitto del 2014.

Con riferimento alla Libia, il Governo intende utilizzare parte delle risorse per garantire il contributo italiano agli sforzi di stabilizzazione, nonostante lo stallo politico dei tentativi di riconciliazione proposti dall'ONU. Nel martoriato Paese nord-africano potrà inoltre essere destinato circa un terzo delle risorse assegnate al settore dell'emergenza per l'ultimo trimestre del 2015 per finanziare programmi di aiuto umanitario sul canale multilaterale, soprattutto nel settore della protezione delle categorie più vulnerabili della popolazione. A queste risorse si aggiungono i 2.970.000 euro allocati per la Libia a valere sulle risorse già disponibili (legge di stabilità e cosiddetti «fondi La Pergola»).

In Somalia, la cooperazione italiana intende dare seguito, anche per gli ultimi tre mesi del 2015, agli impegni assunti in seno alla Conferenza internazionale di Bruxelles del settembre 2013 e ribaditi nel Vertice di Copenhagen del novembre 2014.

In Sudan le attività sono concentrate negli Stati di Kassala, Mar Rosso e Gedaref, nei quali, in considerazione della posizione di donatore principale, la cooperazione italiana è anche esecutore del primo programma di cooperazione delegata affidato dalla Commissione europea, che prevede il rafforzamento del settore sanitario. In tale ottica, attraverso le risorse del decreto-legge, si continuerà a finanziare attività complementari all'assistenza bilaterale al settore sanitario, sia direttamente che attraverso l'Unione europea, nonché attività nel settore educativo e della lotta alla povertà. Inoltre potranno essere valutati eventuali ulteriori finanziamenti ad organismi quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), nel quadro del cosiddetto «Processo di Khartoum». Le attività umanitarie verranno concentrate in particolare nelle aree orientali del Paese e nella regione del Darfur, con il concorso delle organizzazioni non governative italiane e in collaborazione con le agenzie dell'ONU e con la Croce Rossa internazionale.

Il relatore ricorda altresì come con il decreto siano finanziati anche interventi per il rafforzamento della sicurezza delle strutture all'estero del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale e per il personale del Ministero inviato in missione nelle aree ad elevato rischio.

Segnala, in conclusione, che nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative delle Organizzazioni internazionali, il decreto-legge (articolo 9) preveda l'erogazione di contributi allo *Staff College ONU* di Torino, al Dipartimento degli affari politici ONU, all'Inviato speciale per la Siria, all'Unione per il Mediterraneo, all'Istituto italo-latino americano, alle missioni OSCE ed al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Il relatore per la 4<sup>a</sup> Commissione VATTUONE (PD) si sofferma quindi sui profili di competenza della Difesa, in particolare sul Capo I del decreto-legge, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2015, delle mis-

sioni che vedono impegnate le Forze armate. In particolare, risultano impegnati in totale 5686 uomini – con un aumento di 283 unità rispetto al precedente decreto-legge e una spesa, per la sola parte della Difesa, di circa 283 milioni di euro (su un totale di circa 354).

Nel dare, quindi, puntuale lettura delle autorizzazioni di spesa contenute nei primi tre articoli del decreto-legge rileva, in relazione all'articolo 1, sia i positivi risultati della missione EUNAVFOR MED (entrata, dal 7 ottobre, nella seconda fase, e che ha già consentito l'arresto di numerosi scafisti), sia il termine della missione di *air-patrolling* a sostegno delle repubbliche baltiche.

Con riferimento, poi, all'articolo 2, dopo aver posto l'accento sull'aumento, disposto da una modifica apportata dalla Camera, delle risorse a sostegno della missione ad Hebron (che passano da circa 583 mila euro a 626 mila), si sofferma sull'attività di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh. Lo sforzo italiano, infatti, si è articolato sia lungo la direttrice dei rapporti bilaterali con l'Iraq e le autorità curde (attraverso la cessione di armi e munizionamenti), sia con il contributo dato alla coalizione internazionale, che vede alcuni velivoli schierati in Kuwait, 200 uomini nel Kurdistan per fornire sostegno addestrativo alle unità irachene e curde, nonché nuclei di forze speciali e di Carabinieri a Baghdad (con compiti analoghi di addestramento e consulenza), per un totale, al 13 novembre scorso, di 670 uomini impegnati nelle operazioni.

Dopo aver sottolineato, sempre riguardo al contrasto a «Daesh», che lo sforzo italiano si pone al primo posto in Europa ed aver rilevato, altresì, l'importante contributo fornito dalle operazioni presenti in Libano e Afghanistan, auspica, al riguardo, un incontro con autorità diplomatiche curde onde acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Rende quindi una sintetica illustrazione dei contenuti dell'articolo 4 (recante disposizioni di natura assicurativa, di sostegno al dispositivo info-operativo dell'AISE a sostegno delle missioni, di potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza nel Mediterraneo centrale e di cessione di materiale militare, a titolo gratuito, all'Iraq, all'Albania, all'Egitto, all'Uganda e al Pakistan), e degli articoli 5, 6 e 7 (recanti le consuete disposizioni in materia di personale, penale e contabile).

Conclude soffermandosi sull'articolo 7-bis, recante disposizioni in materia di *intelligence* e introdotto dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura, dando puntuale lettura dei sei commi che lo compongono e rilevando, al riguardo, che il predetto articolo era già stato introdotto, al netto di alcuni subemendamenti approvati dall'Aula di Montecitorio, dalle Commissioni riunite del Senato, nel testo del disegno di legge n. 1917 (legge-quadro sulle missioni internazionali), attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SANGALLI (PD) esprime l'auspicio che si riesca a riflettere complessivamente sulla strategia dell'Italia in materia di missioni in-

ternazionali, anche in considerazione della grande complessità dello scenario internazionale.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) dissente profondamente dalle valutazioni formulate dal Presidente in apertura di seduta, le quali, unite alla tardiva presentazione del testo del decreto-legge alle Camere, rendono impossibile una puntuale analisi, con grave lesione delle prerogative parlamentari. E ciò è tanto più grave in quanto esisterebbero, per contro, problematiche degne di opportuni approfondimenti: infatti, ad esempio, la seconda fase della missione EUNAVFOR MED presupporrebbe un accordo con la Libia che, ad oggi, non pare sussistere.

Conclude riservandosi la facoltà di non partecipare al prosieguo dei lavori delle Commissioni riunite, in segno di protesta.

Alle osservazioni del senatore Santangelo si associa il senatore DIVINA (*LN-Aut*), rilevando la particolarità dell'attuale momento storico e la conseguente necessità di un'approfondita riflessione, di tipo strategico, sull'indirizzo delle risorse disponibili. Le ultime, gravi recrudescenze terroristiche in Europa suggerirebbero infatti, a suo avviso, di privilegiare i profili attinenti alla sicurezza nazionale rispetto alle – pur apprezzabili – iniziative di cooperazione e sviluppo.

Si pone inoltre criticamente sulle cessioni di materiale militare a Paesi come l'Egitto e il Pakistan, connotati da una situazione politica altamente instabile.

Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti sulle problematiche poc'anzi evocate e lamentando, altresì, l'eccessiva ristrettezza del termine ipotizzato dal Presidente in apertura di seduta.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'auspicare la sollecita calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge n. 1917, invita le Commissioni riunite a soffermarsi sulle difficoltà incontrate, nell'espletamento delle loro funzioni, dalle forze di sicurezza afgane, attestate dalle recenti e rilevanti perdite subite.

Invita altresì le Commissioni riunite a tenere nel debito conto l'opportunità di prevedere una normativa specifica in ordine al rilevamento e all'utilizzo di dati biometrici (da lui già rilevata nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1917), ai fini di prevenzione delle attività terroristiche.

Conclude ponendosi problematicamente sulle cessioni di armamenti leggeri, che risultano in pratica di difficile tracciabilità, auspicando l'apertura di un dibattito sul tema in sede europea.

Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Santangelo, il senatore MARTON (*M5S*) osserva che –ad eccezione dell'articolo 7-bis- le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge appaiono meramente residuali. Stante quanto precede, organiz-

zare i lavori in modo da precludere una ponderata analisi del testo in seconda lettura appare, a suo avviso, di estrema gravità.

Conclude riservandosi – del pari – di non partecipare al prosieguo dei lavori in segno di protesta.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) ritiene necessario che sul tema delle missioni internazionali le Commissioni riunite svolgano un approfondito ragionamento politico, offrendo una valutazione strutturale complessiva, non limitandosi ad un confronto rituale e ad una discussione statica. Rivendica, al contrario, il pieno diritto dell'opposizione ad offrire un proprio contributo di riflessione, anche critico, alle questioni in discussione. Riconosce al Governo di avere assunto, in relazione ai tragici attentati terroristici di Parigi un atteggiamento corretto, improntato alla prudenza. Rinnova l'invito a scorporare le singole missioni, analizzando in dettaglio ciascuna di esse, realizzando un bilancio puntuale dei costi e dei benefici di ciascuna.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) stigmatizza la mancanza di un dibattito complessivo in tema di missioni internazionali, e rivendica per le opposizioni il diritto di formulare proposte emendative al testo in esame, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, per offrire un contributo di riflessione alla materia. Evidenzia a suo giudizio il rischio che il Parlamento abdichi al suo ruolo di approfondimento e di discussione su materie di estrema importanza, come quelle relative al commercio delle armi.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), nel complimentarsi con i relatori per le esaustive esposizioni, sottolinea l'importanza di quanto rilevato dal senatore Sangalli, esprimendo al contempo un avviso favorevole sui contenuti del decreto-legge e sull'operato dei militari italiani nel mondo, sostenuto anche dai positivi risultati ottenuti nell'ambito degli interventi di cooperazione e sviluppo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara conclusa la discussione generale.

Precisa quindi che quanto da lui osservato in apertura di seduta, oltre a non riflettere gli orientamenti del Governo e a collocarsi nel seno di una prassi consolidata (volta ad evitare esami in terza lettura), era mirato a favorire una discussione approfondita proprio sui principi di geopolitica e sulle scelte strategiche, tralasciando dettagli di natura meramente amministrativa. Inoltre, per quanto concerne gli effetti derivanti dai tristi avvenimenti di Parigi, ulteriori approfondimenti saranno possibili anche in numerosi altri ambiti (che spaziano da prossime audizioni all'assegnazione di affari specifici sulla materia).

Nel precisare, altresì, che il suo intervento non intendeva ledere le prerogative dei Gruppi, che restano intatte, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per domani, mercoledì 25 novembre, alle ore 12.

Il presidente della 3<sup>a</sup> Commissione CASINI, nell'associarsi a quanto espresso dal presidente Latorre, ricorda come il disegno di legge in esame sia stato già fatto oggetto di un approfondito esame e di alcune significative modifiche presso la Camera dei deputati, con il concorso costruttivo delle opposizioni.

Le Commissioni riunite convengono, infine, di fissare per mercoledì 25 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 24 novembre 2015

**Sottocommissione per i pareri****125<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PALERMO

*La seduta inizia alle ore 14,05.***(2124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1<sup>o</sup> ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 1-bis.0.1, propone di formulare un parere non ostativo, segnalando, al capoverso «Art. 1-ter», comma 2, secondo periodo, che la disposizione, nel prevedere, a carico dei Comuni e delle Unioni di Comuni, un divieto – seppur a carattere temporaneo – di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, appare suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**(2124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 1-bis.0.1, propone di formulare un parere non ostativo, segnalando, al capoverso «Art. 1-ter», comma 2, secondo periodo, che la disposizione, nel prevedere, a carico dei Comuni e delle Unioni di Comuni, un divieto – seppur a carattere temporaneo – di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, appare suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**(2132) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumi caratteristici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.4, sul quale propone di esprimere parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista impropriamente attribuisce carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge.

La Sottocommissione concorda.

**(998) TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustrato l'emendamento 6.1000 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE (n. 222)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**Plenaria****341<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2138) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il decreto-legge n. 174 del 30 ottobre 2015, recante una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1<sup>o</sup> ottobre al 31 dicembre 2015, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il provvedimento disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (trattamento giuridico, economico e previdenziale, disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

Il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi.

Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali, raggruppate sulla base di criteri geografici. Nello specifico, l'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni che si svolgono in Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo), l'articolo 2 quelle relative alle missioni che si svolgono in Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano) e l'articolo 3 quelle relative alle missioni in Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia).

Rileva che, all'articolo 1, è prevista anche l'autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione di personale italiano all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EU-NAVFOR MED, decisa dall'Unione europea dopo l'emanazione del precedente decreto-legge «missioni» e finanziata separatamente con il decreto-legge n. 99 del 2015. L'articolo 2, invece, reca l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all'attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh.

All'articolo 4, sono previste le autorizzazioni – sempre per l'ultimo trimestre del 2015 – relative a spese strumentali (contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture), cessione di materiale bellico, mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale impegnato nelle missioni, nonché al potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.

Gli articoli da 5 a 7 recano le relative norme sul personale e quelle in materia penale e contabile.

Il capo II, comprendente gli articoli da 8 a 10, disciplina le iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, nonché il regime degli interventi.

Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel capo III, recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme per l'autorizzazione e lo svolgimento delle missioni internazionali, che invece è contenuta nei provvedimenti legislativi con i quali di volta in volta le missioni stesse sono finanziate. L'ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni (decreto-legge n. 7 del 2015) è scaduto il 30 settembre 2015. È stato quindi necessario procedere con urgenza a un rifinanziamento delle missioni ancora in corso di svolgimento per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015. Peraltro, rileva che è all'esame del Senato il disegno di legge n. 1917, recante la nuova normativa quadro sulle missioni internazionali, già approvata dalla Camera dei deputati.

Conclude, proponendo di esprimere un parere che riconosca sussistenti i presupposti di necessità e urgenza.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene insussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. In primo luogo, il provvedimento risulta tardivo, in quanto prevede una copertura finanziaria con efficacia retroattiva, a partire dal 1° ottobre. Inoltre, è evidente che sarebbe preferibile un intervento con legge ordinaria che disciplini in modo organico la materia delle missioni internazionali, anche per evitare la reiterazione di provvedimenti d'urgenza.

Peraltro, a suo avviso, appare illegittimo l'uso della forza in Afghanistan, come forma di reazione all'attacco terroristico del 2001, compiuto da cittadini in gran parte di nazionalità saudita. Infine, sottolinea che le ingenti cifre, stanziare negli ultimi anni dai Paesi occidentali per le spese militari, sono risultate inefficaci nel contrasto al terrorismo, come dimostra la proliferazione di organizzazioni estremiste.

Pertanto, a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia un voto contrario. Ritiene inaccettabile, infatti, il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza per la proroga del finanziamento delle missioni internazionali, con la quale peraltro si dispone la copertura di oneri relativi a periodi pregressi. Peraltro, ritiene inopportuno l'accorpamento di missioni differenti, in quanto esso impedisce un esame approfondito dei diversi contesti locali.

Rileva, inoltre, l'esigenza di valutare in modo approfondito i risultati ottenuti dall'Italia con l'intervento in Afghanistan e Iraq. A suo avviso, gli errori compiuti dagli Stati Uniti e dagli altri Paesi occidentali in quell'area hanno contribuito alla nascita del Daesh.

Invita, quindi, il Governo ad affrontare la questione in modo complessivo, attraverso la definizione di una norma di carattere generale, tanto più in considerazione della complessa situazione internazionale.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*), nel concordare sulla necessità di approvare una legge quadro sulle missioni internazionali, che eviterebbe il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza, auspica che l'iniziativa a tale riguardo sia assunta dal Parlamento. Peraltro, sarebbe opportuna una nuova valutazione della situazione internazionale, anche in considerazione della richiesta di aiuto e assistenza della Francia, in applicazione dell'articolo 42.7 del Trattato di Lisbona. A suo avviso, infatti, è evidente il deterioramento dello scenario internazionale, anche a causa degli interventi – a suo avviso errati – in Libia e in Iraq, oltre al ritiro precipitoso delle truppe americane dai teatri di guerra.

In ogni caso, pur criticando l'intervento tardivo del Governo, effettuato un mese dopo la scadenza del precedente provvedimento, ritiene indispensabile garantire continuità alle missioni in cui è attualmente impegnata l'Italia, in particolare quella per la stabilizzazione del Libano e quella per l'addestramento dei peshmerga curdi, contrapposti ai combattenti jihadisti. Per questo motivo, voterà a favore della proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) concorda con le considerazioni del senatore Mazzoni circa l'opportunità di definire una legge quadro sulle missioni internazionali e l'urgenza di prorogare la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso di svolgimento.

Sarebbe opportuno, tuttavia, che il Governo riferisse in merito alle iniziative di cooperazione allo sviluppo indicate all'articolo 8 del decreto-legge, per precisare quali siano gli interventi di sostegno finanziati dall'Italia, al fine di valutare se siano effettivamente efficaci e condivisibili.

Annuncia, quindi, il proprio voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (n. 218)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca le disposizioni per il recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE del 16 aprile 2014 della Commissione europea, concernente l'istituzione di un sistema comune per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. In particolare, tale direttiva prevede la possibilità di tracciare e identificare gli articoli suddetti e i loro fabbricanti in tutte le fasi della fornitura, al fine di garantirne una più sicura circolazione nel mercato dell'Unione.

A tale scopo, tutti i prodotti pirotecnici dovranno essere etichettati con un numero di registrazione basato su un sistema di numerazione uniforme, attribuito dall'organismo notificato che ne ha certificato la conformità. La direttiva impone agli organismi notificati, ai fabbricanti e agli importatori di conservare i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, di rendere tali informazioni disponibili alle autorità competenti.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione del decreto: esso istituisce un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 123 del 2015, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

L'articolo 2 definisce gli elementi che devono essere contenuti nel numero di registrazione riportato sull'etichetta degli articoli pirotecnici, mentre l'articolo 3 introduce l'obbligo, a carico degli organismi che veri-

ficano la conformità degli articoli pirotecnici, di tenere il registro degli articoli per i quali hanno rilasciato la certificazione. Tale registro deve essere conservato per almeno dieci anni, a decorrere dalla data del rilascio dei certificati o delle approvazioni, nonché aggiornato e messo a disposizione del pubblico su *Internet*.

L'articolo 4 introduce un analogo obbligo di tenuta del registro per i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici, i quali sono altresì tenuti a trasferire il registro al prefetto competente per territorio, nel caso in cui cessino l'attività, e a fornire le informazioni in esso contenute agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri che ne facciano richiesta.

L'articolo 5 reca la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione delle prescrizioni, mentre l'articolo 6 prevede la clausola di invarianza di spesa.

Ai sensi dell'articolo 7, le disposizioni si applicheranno a partire dal 17 ottobre 2016, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della direttiva 2014/58/UE.

Considerato che il provvedimento integra e completa il quadro normativo nazionale sulla tracciabilità degli articoli pirotecnici, adeguandolo alla normativa europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede un chiarimento al Governo circa la necessità di un nuovo intervento sulla materia, dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 123 del 29 luglio 2015. A suo avviso, infatti, la previsione di ulteriori obblighi per fabbricanti e importatori di articoli pirotecnici non impedisce che si sviluppi un mercato parallelo e illegale, sul quale sono in commercio prodotti che non rispondono ad alcun requisito di sicurezza e tracciabilità.

Il vice ministro BUBBICO precisa che lo schema di decreto legislativo in esame si è reso necessario per consentire l'ulteriore adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, che d'altra parte può sempre essere integrata e perfezionata.

Sottolinea, inoltre, che il provvedimento in esame prevede solo sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi legati alla etichettatura e alla tracciabilità dei prodotti pirotecnici, mentre l'immissione in commercio di materiale esplosivo che non risponda ai criteri di sicurezza deve essere in ogni caso contrastata dalle forze dell'ordine e punita sotto il profilo penale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(859-1357-1378-1484-1553-B)** *Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgro'; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice LO MORO (PD), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con alcune osservazioni.

Innanzitutto, ritiene necessario verificare se le nuove fattispecie di reato, introdotte con il disegno di legge in esame, siano rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone – come riconosciuto dalla Corte costituzionale – che l'uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. Al riguardo, appare opportuno valutare l'entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l'omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave.

Rileva, inoltre, l'opportunità di verificare, sia in riferimento al reato di omicidio stradale sia in riferimento al reato di lesioni personali stradali, se il diverso regime sanzionatorio previsto in relazione alle differenti condotte, tipizzate all'interno di entrambe le fattispecie, sia congruo rispetto al canone della ragionevolezza e al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione.

In ordine all'aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale sia per quella di lesioni personali stradali, segnala che la norma, in entrambi i casi, presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa. Infatti, in caso di fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nella ipotesi di minore gravità, l'effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'aumento di pena al verificarsi dell'aggravante.

Segnala, infine, che, all'articolo 5, comma 1, lettera a), è introdotta, all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, un'ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, con riferimento all'ipotesi di omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza alcolica. È però

esclusa l'ipotesi in cui l'omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza sia commesso da specifiche categorie di conducenti (articolo 589-bis, terzo comma, del codice penale). Tale disparità di trattamento è incongrua rispetto alla *ratio* della fattispecie e, tenendo conto che si tratta di condotte per le quali è prevista la medesima sanzione, appare altresì in contrasto con il canone costituzionale di ragionevolezza.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate sul testo.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), nel ritenere condivisibili i rilievi formulati dalla relatrice, auspica che, in occasione dell'esame in sede referente, sia compiuta un'attenta verifica del regime sanzionatorio, sotto il profilo della proporzionalità tra illecito e sanzione, nonché della congruità rispetto al canone della ragionevolezza.

Pur segnalando la necessità di rendere più chiaro il contenuto di alcune proposizioni normative, anche per evitare incertezze in sede di interpretazione, annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene necessario compiere un'ulteriore riflessione prima di giungere a soluzioni normative incongrue, soprattutto in ordine alla proporzionalità tra illecito e sanzione. Occorre, a suo avviso, evitare decisioni affrettate, assunte sotto la pressione dell'opinione pubblica, spesso turbata dalla gravità di alcuni incidenti stradali. In ogni caso, condivide le osservazioni formulate dalla relatrice e annuncia un voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, che – a suo avviso – restituisce razionalità al testo. Infatti, appare necessaria una verifica della congruità del regime sanzionatorio, sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza della pena.

Sottolinea che, in seconda lettura, sono state superate alcune più evidenti incongruenze rispetto al testo approvato dal Senato, sebbene non sia stata considerata la fattispecie dell'omicidio e delle lesioni causate alla guida di un natante.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che i rilievi contenuti nella proposta di parere della relatrice dovrebbero essere formulati come condizioni. A suo avviso, infatti, sarebbe inaccettabile che il Parlamento approvi un testo così carente sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della pena, solo per corrispondere alle attese dell'opinione pubblica, a seguito dei numerosi incidenti stradali gravi avvenuti di recente.

Pur considerando indispensabile un intervento normativo per sanzionare con maggiore severità chi causa per colpa la morte di una persona, violando le regole della circolazione stradale, sarebbe opportuno compiere una riflessione approfondita anche sul rapporto tra i limiti edittali di pena

previsti per l'omicidio colposo e quelli previsti per l'omicidio preterintenzionale.

Infine, qualora la relatrice confermasse una proposta di parere non ostativo con mere osservazioni, preannuncia – a nome del suo Gruppo – un voto di astensione.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*), nel richiamare la sentenza della Cassazione n. 10411 del 2011, ritiene che le pene previste per l'omicidio stradale sembrano più confacenti alla fattispecie del dolo eventuale. Ravvisa il rischio che siano comminate sanzioni eccessivamente severe, anche a fronte dell'impossibilità per la polizia stradale di effettuare, a causa della lacunosità delle procedure previste, tutti gli accertamenti necessari.

Ritiene inopportuno esaminare il provvedimento in modo affrettato, sotto la pressione dell'opinione pubblica, in quanto alcune misure potrebbero risultare incongrue e di difficile applicazione. Ad esempio, si prevede la reclusione per il colpevole di omicidio stradale, senza tenere conto che quasi certamente la misura non sarà confermata dopo l'arresto, per mancanza di esigenze cautelari.

Pur ritenendo preferibile la formulazione dei rilievi come condizioni, annuncia il proprio voto favorevole.

La relatrice LO MORO (*PD*) conferma la proposta di parere non ostativo con osservazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

**(2132) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene opportuna una riflessione approfondita sul disegno di legge in esame, che prevede l'obbligo degli Stati membri di trasferire al fondo di risoluzione unico le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio. Infatti, l'istituzione di questo fondo è connessa all'introduzione del meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie cosiddetto *bail in*, che consiste nella ricapitalizzazione della banca attraverso la svalutazione di azioni e obbligazioni superiori ai 100.000 euro.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

*La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,35.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, i disegni di legge n. 1715 (estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo) e n. 1434 (istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico) e di iniziarne l'esame quanto prima.

Si è altresì convenuto di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 98 e connessi (giornata vittime delle mafie) e del disegno di legge costituzionale n. 1561 e connesso (diritto di accesso a *Internet*), nonché dei disegni di legge n. 1522 e connessi (attività di rappresentanza interessi).

Si è, infine, concordato di avviare l'esame dei disegni di legge n. 455 (divieto di propaganda elettorale appartenenti associazioni mafiose), n. 302 e connessi (riconoscimento della lingua italiana dei segni) e n. 1313 (inchiesta parlamentare costi enti partecipati o controllati), già iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 859-1357-1378-1484-1553-B E  
SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– si invita a verificare se le nuove fattispecie di reato, introdotte con il disegno di legge in titolo, siano rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone – come riconosciuto dalla Corte costituzionale – che l’uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. Al riguardo, appare opportuno valutare l’entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l’omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave;

– si invita inoltre a verificare, sia in riferimento al reato di omicidio stradale sia in riferimento al reato di lesioni personali stradali, se il diverso regime sanzionatorio previsto in relazione alle differenti condotte, tipizzate all’interno di entrambe le fattispecie, sia congruo rispetto al canone della ragionevolezza e al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione;

– in ordine all’aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale sia per quella di lesioni personali stradali, si segnala che la norma, in entrambi i casi, presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa. Infatti, in caso di fuga, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nella ipotesi di minore gravità, l’effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell’aumento di pena al verificarsi dell’aggravante;

– si segnala, infine, che, all’articolo 5, comma 1, lettera *a*), è introdotta, all’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, un’ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, con riferimento all’ipotesi di omicidio stradale colposo per guida in stato di ebbrezza alcolica. È però esclusa l’ipotesi in cui l’omicidio stradale colposo per guida in stato

di ebbrezza sia commesso da specifiche categorie di conducenti (articolo 589-*bis*, terzo comma, del codice penale). Tale disparità di trattamento è incongrua rispetto alla *ratio* della fattispecie e, tenendo conto che si tratta di condotte per le quali è prevista la medesima sanzione, appare altresì in contrasto con il canone costituzionale di ragionevolezza.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate sul testo.

**Uffici di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 93**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 24 novembre 2015

**Plenaria****255<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*indi del Vice Presidente*  
BUCCARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (n. 245)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Esame e rinvio)

Il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento in titolo esprimendo un generale favore per il testo proposto dal legislatore delegato. Ricorda infatti che si tratta uno schema di decreto legislativo volto all'attuazione dell'articolo 2 – con specifico riferimento alle previsioni di cui al comma 2 – della legge 28 aprile 2014, n. 67 che conferisce, come è noto, delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria di reati. Il provvedimento in esame, in attuazione del citato comma 2, dell'articolo 2 della legge delega, è volto a depenalizzare, cioè a trasformare taluni reati in illeciti amministrativi rispondendo alla necessità di deflazionare il sistema penale sostanziale e processuale.

Si sofferma quindi sull'articolo 1 dello schema che, in via generale, sancisce al primo comma la depenalizzazione di tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Il comma secondo afferma il principio che la depenalizzazione si applica anche ai reati

che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In questo caso le ipotesi aggravate sono considerate fattispecie autonome di reato. Il terzo comma invece stabilisce che la depenalizzazione non può essere applicata ai reati previsti dal codice penale, salvo le ipotesi contemplate dal successivo articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo in esame e a quelli compresi nell'elenco allegato al medesimo schema. Prevedendo l'articolo 2, come eccezione, la depenalizzazione di alcuni reati del codice penale, il relatore esprime perplessità per il rinvio al solo comma sesto della disposizione testè richiamata. La depenalizzazione inoltre non si applica ai reati in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il quinto comma dell'articolo 1 indica i limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria in ordine ai reati puniti con la multa o l'ammenda che vengono trasformati in illeciti amministrativi. Il sesto comma stabilisce che, se per le violazioni soggette alla depenalizzazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere proporzionale e, comunque, non può essere inferiore a 5.000 euro nè superiore a 50.000 euro.

L'articolo 3 prevede altri casi di depenalizzazione, mediante la modifica di alcune leggi speciali.

L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative accessorie in caso di reiterazione di una delle violazioni – trasformate in illeciti amministrativi – previste dall'articolo 668 del codice penale (*rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive*) e dell'articolo 171-*quater* legge n. 633 del 1941 (*uso abusivo di opere tutelate dal diritto d'autore*).

L'articolo 5 contiene una disposizione di coordinamento nel senso che, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate basate sulla recidiva e escluse dalla depenalizzazione, per recidiva si intende la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

L'articolo 6 rinvia ai principi generali della legge n. 689 del 1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 7 stabilisce che, in ordine alle violazioni soggette alla depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le relative sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti a irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalla legge per le medesime violazioni; in mancanza dell'individuazione dell'autorità competente, è competente il prefetto ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge n. 689 del 1981. Il prefetto è competente anche per i reati del codice penale oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 2 dello schema in esame. Poi sono individuate le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni contemplate a vario titolo dalla legislazione speciale e soggette a depenalizzazione a norma del richiamato articolo 3 del provvedimento in esame.

L'articolo 8, in assenza di una disciplina transitoria nella legge delega, prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame, a condizione che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

Passando all'articolo 9, questo disciplina la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi e commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in titolo, salvo il caso di prescrizione o comunque di estinzione per altra causa dei reati medesimi, entro novanta giorni dalla data predetta.

L'articolo 10 sancisce poi che il provvedimento in esame non reca oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il relatore dà conto infine dell'allegato allo schema di decreto legislativo in esame, contenente l'elenco dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, esclusi dalla depenalizzazione. Si tratta delle violazioni relative alle materie di edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (n. 233)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La senatrice GINETTI (*PD*) svolge una sintetica illustrazione del provvedimento in titolo, volto all'attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 in conformità agli articoli 1 e 18 comma 1, lettera f), della Legge di delegazione europea 2014. A tale riguardo segnala innanzi tutto che la rubrica dello schema di decreto in oggetto prevede l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni delle «misure alternative» alla detenzione cautelare, anziché – come sarebbe più opportuno – delle «misure cautelari personali» diverse dalla custodia cautelare. Ricorda altresì che uno degli obiettivi principali della decisione quadro oggetto di recepimento consiste nell'assicurare la parità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo, allo scopo di evitare che la persona non residente nello Stato del processo possa essere posta in custodia cautelare in attesa del processo, laddove un residente non lo sarebbe.

Lo schema di decreto legislativo si suddivide in quattro capi e si compone di 18 articoli. A tale riguardo, segnala le seguenti previsioni:

l'articolo 1, che contiene le disposizioni di principio e definisce l'ambito di applicazione; l'articolo 2, che si occupa delle definizioni; l'articolo 3, che individua le autorità competenti per il perseguimento delle finalità sottese alla decisione quadro oggetto di recepimento (Ministero della giustizia e autorità giudiziaria); l'articolo 4, che elenca obblighi e prescrizioni che possono essere impartiti con la decisione sulle misure cautelari; nell'ambito delle tipologie di tali misure cautelari di cui all'articolo 8 della decisione quadro – così come recepita dall'articolo 4 dello schema di decreto in titolo – la relatrice segnala che al comma 2 lettera *a*) della decisione quadro viene compreso anche il divieto di esercitare determinate attività, anche professionali, connesse con il o i presunti reati, che corrispondono a misure interdittive nell'ambito del sistema penalistico italiano. Viceversa, alle successive misure cautelari di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della decisione quadro, non corrispondono analoghe misure interdittive nell'ordinamento italiano.

La senatrice Ginetti si sofferma poi sull'articolo 11 dello schema, che contiene deroghe alla doppia punibilità, con un meccanismo analogo a quello già sperimentato con la legge 22 aprile 2005, n. 69 sul mandato di arresto europeo, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e con riferimento ad una delle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 69 del 2005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (n. 239)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra sinteticamente lo schema di decreto legislativo in titolo, che si compone di 46 articoli ed è finalizzato a garantire – in linea con gli obiettivi fissati dalla direttiva 2013/55/UE, oggetto di recepimento – a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di accedere alla stessa professione e di esercitarla in Italia con gli stessi diritti dei cittadini italiani. Tale principio, peraltro, non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali ulteriori condizioni di esercizio che potrebbero essere imposte sul territorio nazionale, purché tali misure siano non discriminatorie, obiettivamente giustificate e proporzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (n. 246)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Esame e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (*PD*) passa ad illustrare il provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto all'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, in materia di depenalizzazione. In particolare lo schema in esame mira ad abrogare alcuni reati previsti da disposizioni del codice penale e, fermo il diritto al risarcimento del danno, ad istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai suddetti reati.

Lo schema di decreto legislativo in esame si articola in due Capi e si compone di 12 articoli.

Il Capo I (*Abrogazione di reati e modifiche al codice penale*) reca sia l'abrogazione delle disposizioni del codice penale prevista dalla legge delega (articolo 2, comma 3, lettera *a*), sia le modificazioni delle disposizioni codicistiche necessarie alla luce delle abrogazioni previste dalla medesima legge delega.

L'articolo 1 indica gli articoli del codice penale che sono integralmente ed espressamente abrogati dalla legge delega: si tratta degli articoli 594 (*ingiuria*), 627 (*sottrazione di cose comuni*) e 647 (*appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito*), 485 (*falsità in scrittura privata*) e 486 (*falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*).

L'articolo 2, recante modifiche al codice penale, ha ad oggetto le modificazioni che si sono rese necessarie, a seguito delle abrogazioni di cui all'articolo 1, e cioè a) le modifiche delle disposizioni che, pur non essendo del tutto abrogate, includono nel proprio campo di applicazione ipotesi oggetto di depenalizzazione; disposizioni che sono connesse ad articoli oggetto di abrogazione. Gli «adattamenti» concernono tre gruppi di norme. Il primo gruppo riguarda le norme sui reati in materia di falsità di atti: gli articoli 488 (*Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*); 489 (*Uso di atto falso*) e 490 (*Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri*) del codice penale sono stati riformulati venendo a mancare la rilevanza penale delle condotte che hanno ad oggetto scritture private diverse dal testamento olografo o dalla cambiale o titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore. In questa chiave di lettura sono stati riformulati l'articolo 491 del codice penale (con la nuova rubrica «*Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito*») al fine di estendere la rilevanza penale delle condotte di falsificazione previste dagli articoli 476, 486, 487 e 488 del codice penale con riferimento agli atti pubblici, agli oggetti materiali presi in considerazione dalla legge delega per delimitare la portata della depe-

nalizzazione. Hanno subito modifiche anche gli articoli 491-*bis* (*Documenti informatici*) e 493-*bis* (*Casi di perseguibilità a querela*).

Il secondo gruppo concerne le disposizioni a tutela dell'onore (articoli 596, 597 e 599 del codice penale) che sono state adattate all'abrogazione dell'articolo 594 del codice penale (*Ingiuria*), circoscrivendone l'applicabilità solo alla fattispecie della diffamazione.

Infine sono state adeguate le disposizioni codicistiche relative ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose (articoli 631 e seguenti del codice penale). Inoltre è stato riformulato l'articolo 635 del codice penale (*Danneggiamento*) del quale la legge delega prevede l'abrogazione limitatamente al primo comma.

Il Capo II «Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili» disciplina sia la tipizzazione degli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettere *c*) e *d*) della legge delega, sia le norme di carattere sostanziale e processuale.

In particolare l'articolo 3 reca la disciplina della responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzione pecuniaria. Il primo comma stabilisce che, qualora i fatti previsti dal successivo articolo 4 siano commessi dolosamente, gli stessi obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione civile pecuniaria stabilita dalla legge. Il secondo comma specifica che il termine di prescrizione per l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria civile è lo stesso di quello relativo al risarcimento del danno (articolo 2947 del codice civile, primo comma), e cioè di cinque anni.

L'articolo 4 contiene la tipizzazione degli illeciti, in ordine alla quale la legge delega, da un lato, prevede (articolo 2, comma 3, lettera *e*)), l'istituzione di sanzioni pecuniarie civili «in relazione ai reati di cui alla lettera *a*), dall'altro demanda al legislatore delegato l'indicazione tassativa «delle condotte alle quali si applica la sanzione pecuniaria civile». Sotto questo profilo lo schema in esame applica le sanzioni pecuniarie civili alle stesse fattispecie in ordine alle quali è venuta meno la rilevanza penale mediante l'abrogazione di specifiche norme codicistiche. Quindi, nel rispetto della legge delega che ha imposto al delegato la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo della sanzione, sono stati individuati due gruppi di illeciti civili corrispondenti a due distinte clausole generali sanzionatorie, caratterizzate da un grado di crescente afflittività: la prima varia da euro cento ad euro ottomila; la seconda da euro duecento ad euro dodicimila. Nel primo gruppo rientrano gli illeciti relativi all'ingiuria, alla sottrazione di cose comuni, al deterioramento di cose altrui, all'appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito; si segnala che, con riferimento all'illecito di ingiuria, è previsto che il giudice possa non applicare la sanzione pecuniaria civile sia in caso di ritorsione (articolo 4, comma 2) sia in caso di provocazione (articolo 4, comma 3 dello schema di decreto). Nel secondo gruppo rientrano invece gli illeciti aventi ad oggetto falsità in scritture private.

In ottemperanza alla legge delega (articolo 2, comma 3, lettera *e*) – che stabilisce dei tassativi criteri di determinazione dell'importo delle san-

zioni – l'articolo 5, recante criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie, stabilisce che il giudice, nella determinazione dell'importo, debba attenersi ad un parametro di proporzionalità alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria azione, alla personalità e alle condizioni economiche dell'agente.

L'articolo 6 disciplina la reiterazione dell'illecito, prevedendo che si ha reiterazione quando l'illecito civile è compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. Il comma secondo precisa che si considerano della «stessa indole» le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

L'articolo 7 disciplina l'ipotesi in cui alla realizzazione di uno o più illeciti previsti dall'articolo 4, concorrano più persone, prevedendo che, in tal caso, ciascun concorrente soggiaccia alla corrispondente sanzione pecuniaria civile.

L'articolo 8, come, del resto, l'articolo 9, contengono norme di disciplina processuale.

Innanzitutto l'articolo 8 stabilisce che le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno e, dunque, dal giudice civile. Nel silenzio della legge delega che nulla dice sul regime di procedibilità, si prevede che il giudice possa irrogare la sanzione pecuniaria civile solo nel caso in cui accolga la domanda di risarcimento del danno proposta dalla persona offesa. Il terzo comma dell'articolo 8 stabilisce che il giudice non possa applicare la sanzione pecuniaria civile qualora l'atto introduttivo sia stato notificato nella peculiare forma stabilita dal codice di procedura civile in caso di persona irreperibile. Infine il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce che, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria civile, si osservano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.

L'articolo 9 rinvia ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione delle modalità e dei termini di pagamento, nonché delle forme di riscossione dell'importo dovuto. Si prevede anche (al secondo comma) che il giudice possa disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria civile, ovvero la possibilità per il condannato di estinguere la sanzione civile pecuniaria, in ogni momento, mediante un unico pagamento. Infine si prevedono il divieto di copertura assicurativa e l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo di pagamento, in considerazione del carattere personale della responsabilità da illecito sottoposto a sanzione civile pecuniaria.

L'articolo 10 prevede che i proventi delle sanzioni pecuniarie civili siano devoluti a favore della Cassa delle ammende. L'opzione del legisla-

tore delegato a favore di questa soluzione deriva (come si deduce dalla relazione illustrativa) dalla finalità general-preventiva dell'istituto delle sanzioni pecuniarie civili.

L'articolo 11 prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, siano adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata per l'iscrizione dei provvedimenti con cui il giudice applica la sanzione pecuniaria civile.

L'articolo 12 prevede, infine, l'applicabilità delle nuove disposizioni ai fatti commessi precedentemente all'entrata in vigore del decreto, per quali non sia già intervenuta sentenza irrevocabile nel procedimento penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (n. 230)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il senatore LUMIA (*PD*) si sofferma brevemente sullo schema di decreto legislativo in titolo, volto ad attuare – in conformità con gli articoli 1 e 18 comma 1, lettera *c*) della Legge di delegazione europea 2014 – la delega conferita al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. L'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame risulta essere quello di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea, allo scopo di assicurare la garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini. Lo schema di decreto legislativo si suddivide in quattro capi e si compone di 17 articoli. Il capo I (dall'articolo 1 all'articolo 3) reca disposizioni generali; il capo II (dall'articolo 4 all'articolo 7) prevede disposizioni in materia di trasmissione all'estero della decisione sulle sanzioni pecuniarie; il capo III (dall'articolo 8 all'articolo 11) reca previsioni specifiche sulla trasmissione dall'estero della decisione sulle sanzioni pecuniarie, mentre il capo IV, composto dagli articoli 16 e 17, reca disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (n. 231)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) avverte che lo schema di decreto legislativo in titolo mira all'attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 1 e 18, lettera *d*) della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 214) per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero alle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea. Il provvedimento europeo cui bisogna dare attuazione è volto ad un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia nell'ambito dell'Unione europea per garantire un più alto livello di sicurezza dei cittadini. Il relatore ricorda al riguardo che il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie costituisce uno dei fondamenti essenziali dell'Unione europea fin dal Consiglio europeo di Tampere del 1999.

L'articolo 1 reca le disposizioni generali nell'ambito di applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea.

L'articolo 2 contiene le definizioni che, a vario titolo, sono indicate nello schema di decreto.

L'articolo 3 individua le autorità competenti per il perseguimento delle finalità della decisione quadro in oggetto: il Ministero della giustizia e l'Autorità giudiziaria. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e decisioni e del certificato di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame, nonché della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Inoltre si occupa della trasmissione e ricezione di ogni altra richiesta che non sia soddisfatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente; rileva peraltro che sia consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie competenti; in questo caso l'autorità giudiziaria italiana competente informa subito il Ministero della giustizia della trasmissione o ricezione di una sentenza di condanna o di una decisione di liberazione condizionale.

L'articolo 4 elenca gli obblighi e le prescrizioni che possono essere impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale.

L'articolo 5 disciplina la competenza per la trasmissione all'estero della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede legalmente o in cui intenda ritornare la persona condannata. Su richiesta di quest'ultima la trasmissione è disposta in favore dell'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale ed abituale, previo consenso dell'autorità suddetta.

L'articolo 6 stabilisce le condizioni di trasmissione prevedendo, in via generale, che la trasmissione all'estero debba essere disposta subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero subito dopo la deci-

sione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposte siano da osservarsi per un periodo non inferiore a sei mesi. Quindi il pubblico ministero dispone la trasmissione all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione. La trasmissione per l'esecuzione all'autorità competente di uno Stato diverso da quello della residenza legale ed abituale del condannato è preceduta dalla verifica del consenso di tale autorità. Si precisa che la trasmissione viene disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta.

L'articolo 7 disciplina l'*iter* procedimentale.

L'articolo 8 stabilisce gli effetti del riconoscimento. Si prevede che, quando l'autorità competente dello stato di esecuzione informa dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale, l'autorità giudiziaria italiana non deve più provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nel caso di ritiro del certificato di cui all'allegato 1. L'autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza dopo la comunicazione, da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione, per il fatto che la persona condannata si è sottratta all'esecuzione e non ha più la residenza in quello Stato.

L'articolo 9 stabilisce che la competenza a decidere sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza appartiene alla Corte d'appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza legale ed abituale. Quando la Corte d'appello rileva la propria incompetenza questa viene dichiarata con sentenza e viene ordinata la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente.

L'articolo 10 concerne le condizioni per il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale. In particolare la persona condannata deve avere la residenza legale ed abituale nel territorio dello Stato ovvero deve aver manifestato la volontà di recarvisi; il fatto per il quale la persona è stata condannata deve essere previsto come reato anche dalla legge nazionale; la natura e la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti devono essere compatibili con la legislazione italiana, salvo la possibilità di un adattamento.

L'articolo 11 contiene le deroghe alla doppia punibilità; si procede al riconoscimento indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena della durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e si riferisce ad una delle fattispecie di cui all'articolo 8 della legge n. 69 del 2005, sul mandato di arresto europeo.

L'articolo 12 disciplina il procedimento per il riconoscimento delle sentenze.

L'articolo 13 prevede i motivi di rifiuto del riconoscimento che la Corte di appello competente può esplicitare in alcuni casi specifici.

L'articolo 14 disciplina gli effetti del riconoscimento sancendo, in via generale, che quando è pronunciata sentenza di riconoscimento la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano altresì le di-

sposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La sorveglianza fa capo al procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento; la medesima Corte di appello è competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive.

L'articolo 15 concerne i casi di cessazione della competenza sull'esecuzione dell'autorità giudiziaria italiana; si tratta delle ipotesi in cui la persona condannata si sottragga alla giustizia o non abbia più la residenza nello Stato italiano oppure qualora sia avviato un nuovo procedimento penale contro la persona condannata e lo Stato di emissione ne faccia richiesta.

L'articolo 16 reca la disciplina delle spese prevedendo che sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale.

L'articolo 17 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 18 rinvia alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili, per quanto non espressamente previsto dallo schema di decreto legislativo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (n. 232)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) passa quindi ad illustrare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI, che modifica precedenti decisioni quadro per il rafforzamento dei diritti processuali delle persone e l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Il provvedimento si compone di quattro articoli. L'articolo 1 indica le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione, con riferimento alle decisioni quadro oggetto di modifica.

L'articolo 2 contiene le modifiche alla legge n. 69 del 2005, sul mandato di arresto europeo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle modifiche apportate dalla decisione quadro in titolo.

L'articolo 3 si propone di adattare l'ordinamento interno alle modifiche apportate alla decisione quadro sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, nell'Unione, delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(859-1357-1378-1484-1553-B)** *Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative, pubblicate in allegato.

Prende la parola il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) che, intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, sottolinea, in premessa, che il proprio Gruppo parlamentare è sempre stato favorevole all'introduzione nel codice penale dei reati di omicidio stradale colposo e di lesioni stradali colpose, così come è sempre stato favorevole alla previsione della sanzione accessoria della revoca della patente in termini di particolare severità a carico di chi cagiona fatti illeciti di estrema gravità, che causano ogni anno migliaia di vittime sulle strade. Allo stesso tempo non può non sottolineare che alcune delle modifiche recate dall'altro ramo del Parlamento hanno creato disarmonie e contraddizioni al testo in esame, che meriterebbe pertanto di essere rivisto. Tiene peraltro a precisare che, se il provvedimento non dovesse essere modificato sulla base delle proposte del suo Gruppo, non è escluso che il voto del Movimento 5 Stelle possa comunque essere favorevole.

L'oratore segnala l'emendamento 1.3, volto ad elevare le pene previste all'articolo 589-*bis*, primo comma, del codice penale – come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in titolo – in materia di omicidio colposo per violazione delle norme sul codice della strada, innalzando la pena minima da due a cinque anni e la pena massima da sette a dieci anni. Tale proposta si giustifica anche alla luce dell'inserimento della fattispecie di omicidio stradale colposo – attualmente disciplinata dall'articolo 589, secondo comma – nel nuovo articolo 589-*bis* del codice penale, con la conseguente applicazione – a differenza di quanto previsto dal testo approvato in prima lettura dal Senato – della diminuzione di pena di cui al settimo comma del nuovo articolo 589-*bis* del codice penale. L'emendamento 1.7 è volto a ripristinare la formulazione approvata dal Senato in ordine alla previsione di cui al terzo comma del citato nuovo articolo 589-*bis* del codice penale, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo; gli emendamenti 1.36 e 1.37 sono volti a modificare il settimo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo. Le restanti proposte emenda-

tive sono volte rispettivamente a sopprimere le parole «e comunque non inferiori a cinque anni» dalla previsione di cui all'articolo 589-ter – recante previsioni in materia di fuga del conducente in caso di omicidio stradale, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo – ed a sopprimere le parole «comunque non può essere inferiore a tre anni» dal nuovo articolo 590-ter del codice penale, introdotto dal successivo articolo 2, in materia di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime, e ad apportare le opportune modifiche di coordinamento al codice della strada al fine di uniformare il trattamento del titolare di patente di guida rilasciata in Paesi stranieri rispetto al titolare di patente di guida rilasciata in Italia, in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, secondo quanto previsto all'articolo 6 del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 859-1357-1378-1484-1553-B**

**G/859-1357-1378-1484-1553-B/1/2**

ORELLANA

Il Senato,

premessò che:

secondo i dati pubblicati dal «Rapporto Istat sugli incidenti stradali in Italia – Anno 2014» del 3 novembre 2015, in Italia si sono verificati 177.031 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato la morte di 3.381 persone (entro il trentesimo giorno) e il ferimento di altre; rispetto al 2013, il numero di incidenti scende del 2,5 per cento, quello dei feriti del 2,7 per cento, mentre per il numero dei morti la flessione è molto contenuta ed è pari allo 0,6 per cento;

per la prima volta, in via sperimentale, è stato anche calcolato il numero dei feriti gravi coinvolti in incidente stradale in Italia secondo le indicazioni della Commissione europea. Nel 2014, sulla base dei dati di dimissione ospedaliera, i feriti gravi sono stati circa quindicimila, contro i tredicimila del 2013 (segnando un incremento del 16 per cento) il numero di feriti gravi in incidente stradale per ogni decesso, invece; è pari a 4,4 (contro il 3,8 nel 2013);

l'indice di mortalità per i pedoni è ben quattro volte superiore rispetto a quello degli occupanti di autovetture (2,75 contro lo 0,67). Per i motociclisti e i ciclisti il valore dell'indice è, invece, più che doppio rispetto a quello degli automobilisti (1,69 e 1,41);

considerato che:

secondo il citato Rapporto, nel 2014, le circostanze accertate o presunte dagli organi di rilevazione, alla base degli incidenti stradali con lesioni a persone, sono sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente. Nello specifico, tra i comportamenti errati di guida, meritano particolare menzione il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata, che rappresentano le prime tre cause di incidente (escludendo il gruppo residuale delle cause di natura imprecisata). I tre gruppi, pertanto, costituiscono complessivamente il 43,9 per cento dei casi. È bene precisare che la rilevazione condotta dall'Istat include solo le circostanze accertate o presunte, corrispondenti ai conducenti dei primi due veicoli coinvolti nell'incidente;

con riferimento alla categoria della strada, la prima causa di incidente sulle strade extraurbane è la guida distratta o andamento indeciso (pari al 21,4 per cento), seguita dalla guida con velocità troppo elevata (pari al 17,3 per cento);

tuttavia, molti reati connessi alla circolazione stradale e i danni conseguenti sono tuttora gravemente sottovalutati, in particolar modo quelli connessi alla guida distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, le cui conseguenze, difatti, sono spesso viste come frutto di una fatalità;

il provvedimento in esame, tramite gli articoli 1 e 2, introduce due nuove fattispecie di reato, ossia il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, che tuttavia non ricomprendono i casi di guida azzardata, temeraria e distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici;

valutare l'opportunità di:

prevedere un aggravamento della responsabilità individuale non solo per la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze psicotrope ma, più in generale, per tutte quelle ipotesi in cui evidenzi un forte distacco fra la condotta tenuta, se caratterizzata da gravi profili di negligenza, imprudenza o imperizia, e quella che si sarebbe dovuta tenere, ponendo, pertanto particolare attenzione alla condotta di guida azzardata e temeraria che causa, assieme alla distrazione dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, un numero elevatissimo di morti e feriti ogni anno.

---

## Art. 1.

### 1.1

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art.589-bis» sopprimere il primo comma.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: "Se il fatto è commesso" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto stabilito all'articolo 589-bis, se il fatto è commesso"».

---

**1.2**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art.589-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «con violazione», con le seguenti: «a causa della violazione».*

---

**1.3**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art-589-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «da due a sette anni» con le seguenti: «da cinque a dieci anni».*

---

**1.4**

DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione» con le seguenti: «o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione».*

---

**1.5**

MANDELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel secondo comma sostituire le parole: «da 8 a 12 anni» con le seguenti: «da 4 a 10 anni».*

---

**1.6**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere

b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona».

---

### 1.7

CAPPELETTI

*Al comma 1, capoverso «Art-589-bis», nel terzo comma sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b),» con le seguenti: «o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187».*

---

### 1.8

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, numero 1), sostituire le parole: «procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore e comunque non inferiore a 70km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita» con le seguenti: «procedendo ad una velocità elevata in rapporto alle condizioni allo stato dei luoghi e del veicolo».*

---

### 1.9

ORELLANA

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, dopo il punto 1), inserire il seguente:*

*«1-bis) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa la morte di una persona».*

---

**1.10**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, al capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, sopprimere i nn 2) e 3).*

---

**1.11**

DI MAGGIO, BRUNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, sopprimere i punti 2) e 3).*

---

**1.12**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, al capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, sopprimere il n. 2).*

---

**1.13**

ORELLANA, PANIZZA

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel comma quinto, sopprimere il punto 2).*

---

**1.14**

ORELLANA

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quindi comma, sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa la morte di una persona».

---

**1.15**

FALANGA

*Al comma 1, capoverso «Art 589-bis.», nel quinto comma, numero 2), sopprimere le parole da: «attraversando» fino a: «ovvero».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1 capoverso «Art. 590-bis», nel settimo comma, numero 2), sopprimere le parole da: «attraversando» fino a: «ovvero».*

---

**1.16**

FALANGA

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, numero 2), sopprimere le parole da: «attraversando» fino a: «ovvero».*

---

**1.17**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, numero 2) sostituire le parole: «per colpa» con le seguenti: «a causa di ciò».*

---

**1.18**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, sopprimere il numero 3).*

---

**1.19**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, al capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, numero 3), sopprimere le parole: «in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi».*

---

**1.20**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, al capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, numero 3), sostituire le parole: «o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua» con le seguenti: «o a seguito di sorpasso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale».*

---

**1.21**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, numero 3), sopprimere le parole: «in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua».*

---

**1.22**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, numero 3), dopo le parole: «o di linea continua» inserire le seguenti: «o mentre è in atto manovra di sorpasso da parte di un altro veicolo».*

---

**1.23**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, numero 3), sostituire le parole: «per colpa» con le seguenti: «a causa di ciò».*

---

**1.24**

MANDELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

*«3-bis) al conducente di un veicolo a motore che provoca, per colpa, la morte di una persona, quando il fatto è commesso sugli attraversamenti*

e passaggi pedonali, aree pedonali, marciapiedi, salvagente e, comunque, su tutte le parti della strada riservate ai pedoni».

---

**1.25**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) al conducente di un veicolo a motore che, utilizzando in maniera non consentita apparecchi elettronici mentre è alla guida, cagioni per colpa la morte di una persona».

---

**1.26**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sopprimere il sesto comma.*

---

**1.27**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel sesto comma, dopo le parole: «è aumentata» inserire le seguenti: «di un terzo».*

---

**1.28**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel sesto comma, sostituire le parole: «non munita di» con le seguenti: «che non ha mai conseguito la».*

---

**1.29**

ORELLANA

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel sesto comma, dopo le parole: «non munita di patente di guida o con patente», inserire le seguenti: «scaduta di validità.».*

---

**1.30**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel sesto comma, sopprimere le parole: «, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.».*

---

**1.31**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel sesto comma, sopprimere le parole: «ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.».*

---

**1.32**

DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel sesto comma, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.*

---

**1.33**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sostituire il settimo comma con il seguente:*

*«Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.».*

---

**1.34**

ORELLANA, PANIZZA

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sostituire il settimo comma con il seguente:*

«Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.».

---

**1.35**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis» sostituire il settimo comma con il seguente:*

«Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.».

---

**1.36**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sostituire il settimo comma con il seguente:*

«Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, con esclusione del primo comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.».

---

**1.37**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel settimo comma, sostituire le parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «Nelle ipotesi di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto.».*

---

**1.38**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel settimo comma sopprimere la parola: «colposa».*

---

**1.39**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis» nel settimo comma, dopo le parole: «della vittima», inserire le seguenti: «o di un terzo».*

---

**1.40**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», nel settimo comma, sostituire le parole: «fino alla metà» con le seguenti: «proporzionalmente alla misura della colpa di quest'ultima».*

---

**1.41**

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente: «Nel caso il delitto di cui al primo comma sia commesso con dolo, è prevista la pena della reclusione da dieci a quattordici anni».*

---

**1.42**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-ter», sostituire le parole: «a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni» con le seguenti: «alla metà».*

---

**1.43**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-ter», sopprimere le parole: «e comunque non può essere inferiore a cinque anni».*

---

**1.44**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-ter», sopprimere le seguenti parole: «e comunque non può essere inferiore a cinque anni».*

---

**1.45**

DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-ter», sopprimere le parole: «e comunque non può essere inferiore a cinque anni».*

---

**1.46**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-ter», sostituire le parole: «e comunque non può essere inferiore a cinque anni» con le seguenti: «e comunque non può essere inferiore a due anni e sei mesi nell'ipotesi di cui al primo comma, a cinque anni e sei mesi nell'ipotesi di cui al quarto, al quinto comma, e a otto anni e sei mesi nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo comma, del medesimo articolo 589-bis».*

---

**Art. 2.****2.1**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 590-bis» con il seguente:*

*«Art. 590-bis. - (Lesioni personali stradali). – Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o*

psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*; comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da nove mesi a due anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette».

*Conseguentemente, all'articolo 3, nel primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 590, terzo comma, le parole: "Se i fatti di cui al secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis, se i fatti di cui al secondo comma"».

---

## 2.2

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sopprimere il primo comma.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, nel primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 590, terzo comma, le parole: "Se i fatti di cui al secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis, se i fatti di cui al secondo comma"».

---

## 2.3

DI MAGGIO, BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:*

«Chiunque cagioni ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale la pena per le lesioni gravi è riduzione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni».

---

## 2.4

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «con violazione», con le seguenti: «a causa della violazione».*

---

**2.5**

DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione» con le seguenti: «o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione;».*

---

**2.6**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime», con le seguenti: «due a cinque anni».*

---

**2.7**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel secondo comma, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «due».*

---

**2.8**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime».

---

**2.9**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, numero 1), sostituire le parole: «procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita» con le seguenti: «procedendo ad una velocità elevata in rapporto alle condizioni allo stato dei luoghi e del veicolo».*

---

**2.10**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, numero 1), sostituire le parole: «per colpa» con le seguenti: «a causa di ciò».*

---

**2.11**

ORELLANA

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

*«1-bis) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime».*

---

**2.12**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, sopprimere i numeri 2) e 3.*

---

**2.13**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, sopprimere il numero 2).*

---

**2.14**

ORELLANA, PANIZZA

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, sopprimere il numero 2).*

---

**2.15**

ORELLANA

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) al conducente di un veicolo a motore che guidando distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.».

---

**2.16**

FALANGA

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, numero 2), sopprimere le parole da: «attraversando» fino a: «ovvero».*

---

**2.17**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, numero 2), sostituire le parole: «per colpa» con le seguenti: «a causa di ciò».*

---

**2.18**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, sopprimere il numero 3).*

---

**2.19**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, numero 3), sopprimere le parole: «in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi».*

---

**2.20**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, numero 3), sostituire le parole: «o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua» con le seguenti «o a seguito di sorpasso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale».*

---

**2.21**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, numero 3), sopprimere le parole: «in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua».*

---

**2.22**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, numero 3), dopo le parole: «o di linea continua» inserire le seguenti: «o mentre è in atto manovra di sorpasso da parte di un altro veicolo».*

---

**2.23**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel quinto comma, numero 3), sostituire le parole: «per colpa» con le seguenti: «a causa di ciò».*

---

**2.24**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis» nel quinto comma, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) al conducente di un veicolo a motore che, utilizzando in maniera non consentita apparecchi elettronici mentre è alla guida, cagioni per colpa di una persona».

---

**2.25**

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», dopo il quinto comma, inserire il seguente:*

«Nel caso il delitto di cui al primo comma sia commesso con dolo, è prevista la pena della reclusione da quattro a sei anni.».

---

**2.26**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel sesto comma, dopo le parole: «è aumentata» inserire le seguenti: «di un terzo».*

---

**2.27**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel sesto comma, sostituire le parole: «non munita di» con le seguenti: «che non ha mai conseguito la».*

---

**2.28**

ORELLANA

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis» nel sesto comma, dopo le parole: «non munita di patente di guida o con patente», inserire le seguenti: «scaduta di validità,».*

---

**2.29**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis» nel sesto comma, sopprimere le parole: «, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria».*

---

**2.30**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis» nel sesto comma, sopprimere le parole: «ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria».*

---

**2.31**

DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel sesto comma, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.*

---

**2.32**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis» sostituire il settimo comma con il seguente: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà».*

---

**2.33**

ORELLANA, PANIZZA

*Al comma 1 capoverso «Art. 590-bis», sostituire il settimo comma, con il seguente: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà».*

---

**2.34**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», nel settimo comma, sostituire le parole: «sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima» con le seguenti: «non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole».*

---

**2.35**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, al capoverso «Art. 590-bis», nel settimo comma sopprimere la parola: «colposa».*

---

**2.36**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, al capoverso «Art. 590-bis» nel settimo comma dopo le parole: «della vittima» inserire le seguenti: «o di un terzo».*

---

**2.37**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», sopprimere le parole: «e comunque non può essere inferiore a tre anni».*

---

**2.38**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter» sopprimere le parole: «e comunque non può essere inferiore a tre anni».*

---

**2.39**

DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», sopprimere le parole: «e comunque non può essere inferiore a tre anni».*

---

**2.40**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art 590-ter», sostituire le parole: «e comunque non può essere inferiore a tre anni» con le seguenti: «e comunque non può essere inferiore rispettivamente a nove mesi e a un anno e sei mesi nelle ipotesi di cui al primo comma, rispettivamente a due anni e a tre anni e sei mesi nelle ipotesi di cui al quarto e al quinto comma, e rispettivamente a tre anni e sei mesi e a quattro anni e sei mesi nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma, del medesimo articolo 590-bis».*

---

**2.41**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 590-quater», inserire il seguente:*

*«Art. 590-quater.l – (Pene accessorie). - Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida.*

*In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.*

*Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.*

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-*bis*, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro».

*Conseguentemente sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Art. 6. - (*Modifiche di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*). – Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 222:

- 1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
- 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale";

*b)* all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "commi 2 e 3" sono inserite le seguenti: ", nonché nei casi previsti dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale";

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "nei casi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni"».

**2.42**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«Art. 590-*quinquies*.1 - (*Pene accessorie*). – Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-*bis*, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b) e c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-*bis* limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b) e c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

**Art. 4.****4.1**

DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e dopo le parole «profilo del DNA» sono inserite le seguenti: «o il prelievo di sangue ai fini della determinazione tossicologica forense».*

---

**4.2**

DE CRISTOFARO

*Al comma 1, lettera b), comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «alterazione correlata all'uso» con le seguenti: «stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione;».*

---

**Art. 5.****5.1**

MANDELLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera «m-quater».*

---

**5.2**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, alla lettera a) sostituire la lettera m-quater) con la seguente:*

*«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma del codice penale».*

---

**Art. 6.****6.1**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 135, al comma 6, la parola: "Qualora" è sostituita con le seguenti: "Al di fuori dei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora";

0a-bis) all'articolo 136-ter, al comma 2, la parola: "Qualora" è sostituita con le seguenti: "Al di fuori dei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora";».

---

**6.2**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 135, comma 6, le parole: "ovvero per tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 222, comma 3-bis"».

---

**6.3**

DE CRISTOFARO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

*al comma 1, le parole: "Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque guida in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, previo accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità del soggetto al momento del compimento del fatto, sulla base di criteri oggettivi e tecnicamente misurabili stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,";*

*al comma 1-bis, le parole: "Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca*

un incidente stradale," *sono sostituite dalle seguenti*: "Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 in materia di accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità, se il conducente in evidente stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,";

*al comma 5-bis, primo periodo, le parole*: ",se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope" *sono sostituite dalle seguenti*: "sulla base dei criteri obiettivi e tecnicamente misurabili stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope"».

---

#### 6.4

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente*:

«0a) all'articolo 222, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi».

---

#### 6.5

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis)», primo periodo, sostituire le parole*: «secondo, terzo e quarto comma» *con le seguenti*: «secondo, terzo, quarto e quinto comma».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole*: «; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca».

---

**6.6**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «terzo e quarto comma,» con le seguenti: «terzo, quarto e quinto comma».*

*Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere le parole: «per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca».*

---

**6.7**

MUSSINI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis), terzo periodo, sostituire le parole: "Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni" con le seguenti: "La revoca è definitiva"».*

---

**6.8**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:*

«3-bis.1. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, primo comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi sette anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a quindici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga»

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter», sostituire le parole: «per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis, del codice penale» con le seguenti: «per il reato di cui all'articolo 590-bis del codice penale».*

---

**6.9**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter, sono infine aggiunte le seguenti parole: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai titolari, di patente rilasciata da uno Stato estero, come previsto è disciplinato dall'articolo 6-ter, del decreto-legge n. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2».*

---

**6.10**

ZIZZA

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero «2)» aggiungere il seguente:*

*2-bis) all'articolo 186 apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro con le seguenti: «superiore a 0,7 e non superiore a 1 grammo per litro»;*

*b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole; «superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro» con le seguenti: «superiore a 1 e non superiore a 1,7 grammi per litro»;*

*c) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) con l'ammenda da 1500 a 6000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un lasso alcolemico superiore a 1,7 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.»;*

*d) al comma 2-bis sostituire le parole «1,5 grammi per litro»; con le seguenti: «1,7 grammi per litro».*

---

**6.11**

ZIZZA

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero «2)», aggiungere il seguente:*

*«2-bis) all'articolo 187 apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole: "a euro 6000" sono aggiunte le seguenti: "la revoca della patente";*

*b) al comma 1, le parole da: "La patente di guida è sempre revocata" fino alle parole "in caso di recidiva nel triennio", sono soppresse;*

*c) al comma 1-bis le parole: "e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo 2, sezione 2, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222" sono soppresse;».*

---

**6.12**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «, secondo, terzo, quarto e quinto comma,» e al numero 2) sopprimere le parole: «secondo, terzo, quarto e quinto comma,».*

---

**6.13**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera c) numero 2) dopo le parole: «di cui agli articoli 589-bis,» inserire le seguenti: «primo,».*

---

**6.14**

MANDELLI

*Al comma 1, lettera c), numero 2) dopo le parole: «la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni» aggiungere il seguente periodo: «Il provvedimento di sospensione deve essere adottato solo successivamente all'audizione dell'interessato, che può farsi assistere. Qualora l'interessato non si presenti all'udienza fissata, il provvedimento di sospensione può essere adottato senza ulteriori formalità.»*

---

**6.15**

FUCKSIA

*Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «3-ter», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nel caso in cui l'interessato, quale soggetto esercente professionalmente l'attività di trasporto di persone e cose, abbia in precedenza violato il divieto di assunzione e di somministrazione bevande alcoliche e superalcoliche previsto dal Provvedimento stato Regioni 16 marzo 2006 recante "Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n.125."».*

---

**6.0.1**

DI MAGGIO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti articoli:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche all'articolo 215 del codice penale)*

1. All'articolo 215 del codice penale, al terzo comma è inserito il seguente numero:

"5) divieto di guidare veicoli a motore o di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto".

**Art. 6-ter.**

*(Introduzione dell'articolo 235-bis del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 235 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 235-bis (Divieto di guidare, veicoli a motore e pilotare navi, galleggianti o unità da diporto e *alcohol interlock*)

1. Il divieto di guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o da moto d'acqua ha la durata minima di un anno.

2. Il divieto è sempre aggiunto alla pena nel caso di condanna per i delitti previsti agli artt. 448-bis c.p., 589-bis c.p., e 590-bis c.p., nonché 186, 186-bis e 187 del Codice della strada.

3. Il giudice, valutata ogni circostanza, può autorizzare la persona sottoposta a misura di sicurezza a condurre veicoli, purché muniti di di-

spositivi di *alcohol interlock* conformi alle specifiche fissate dal Regolamento del Ministro delle infrastrutture"».

### **Art. 6-quater**

*(Introduzione dell'articolo 448-bis del codice penale – guida di autoveicolo privo di alcohol interlock)*

1. Dopo l'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 448-bis. - (*Guida di autoveicolo privo di alcohol interlock*). – Se la persona sottoposta alla misura di sicurezza del divieto di guidare veicoli a motore manomette o tenta di manomettere il dispositivo *alcohol interlock* è punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione.

Se riesce nel proprio intento e si pone alla guida di un autoveicolo avendo preventivamente manomesso il dispositivo *alcohol interlock* la pena è aumentata.

Se si pone alla guida di autoveicolo sprovvisto di dispositivo di sicurezza *alcohol interlock* è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione"».

---

### **6.0.2**

MUSSINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al codice della strada in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool)*

1. Al comma 2-*octies* dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "una quota pari al 20 per cento dell'ammenda" sono sostituite con le seguenti: "L'ammenda"».

---

**6.0.3**

MUSSINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al codice della strada in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool)*

1. Al comma 2-*octies* dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "al 20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "alla metà"».

---

**6.0.4**

MUSSINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al codice della strada in tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1991, n. 285 le parole: "quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo" sono soppresse».

---

**6.0.5**

MUSSINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche del codice della strada in tema di revoca della patente di guida)*

1. Dopo il comma 3-*ter* dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

"3-*ter.1.* Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di cui all'arti-

colo 589-bis del codice penale (Omicidio stradale) e il soggetto ha già riportato una condanna ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale".

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter-1"».

---

## 6.0.6

FUCKSIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Modifica di coordinamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente:

"Art. 25-terdecies. - *(Omicidio stradale e lesioni personali stradali. –*  
*1.* In relazione al delitto di cui all'articolo 589-bis del codice penale ove commesso da un soggetto il quale eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone e cose, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590-bis del codice penale ove commesso da un da soggetto il quale eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone e cose, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi"».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 24 novembre 2015

**Plenaria****92<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giro.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015**

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (AL-A) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la Giordania, Paese con poco più di 6 milioni di abitanti, attualmente ospita nel suo territorio circa un milione di rifugiati siriani. Si tratta di un Paese che ha confini molto delicati, da una parte con Israele e dall'altra con l'Iraq e la Siria. La sua stabilità è dunque essenziale per tutto il quadrante mediorientale.

L'Accordo in esame, che rinnova un precedente Accordo del 2002, ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza e di indurre positivi effetti indiretti nei relativi settori produttivi e commerciali.

Composto da un preambolo e da 12 articoli, l'Accordo enuncia innanzitutto i principi ispiratori che lo informano (articolo 1), in particolare reciprocità, uguaglianza e rispetto delle norme degli ordinamenti interni e degli impegni internazionalmente assunti dalle Parti.

L'articolo 2 disciplina gli strumenti operativi, i campi di interesse e le modalità di attuazione della cooperazione bilaterale, prevedendo, fra l'altro, che siano i rispettivi Ministeri della difesa ad organizzare attività come visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze e incontri. Fra i campi di cooperazione vengono annoverate la politica di sicurezza e difesa, la ricerca, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, la formazione, l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari (articolo 3), gli ambiti di giurisdizione (articolo 4) e le ipotesi relative ad eventuali risarcimenti dei danni in relazione ad attività di cooperazione (articolo 5).

L'articolo 6 disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, da realizzare in conformità ai rispettivi ordinamenti nazionali – e dunque, per l'Italia, nel rispetto della legge n. 185 del 1990 – e limitatamente a specifiche categorie di armamenti. Sono espressamente escluse dall'ambito di cooperazione le mine anti-uomo e la riesportazione dei materiali acquistati verso Paesi terzi senza il preventivo benestare della parte cedente. Lo stesso articolo 6 stabilisce anche le modalità per lo svolgimento di attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti.

L'articolo 7 impegna le Parti a protezione della proprietà intellettuale, ivi inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità all'Accordo.

Gli oneri economici sono quantificati in circa 2 mila euro, ad anni alterni, imputabili alle spese per le eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2107) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014***

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (AL-A) illustra il disegno di legge in esame ricordando che il Vietnam è un Paese in grande crescita economica, che ha avviato un significativo processo di riforme interne e di ricollocazione strategica dal punto di vista delle alleanze internazionali.

Ricorda altresì che il Paese ha recentemente ospitato la visita del presidente Mattarella, accompagnato nell'occasione anche dalla Ministra per lo sviluppo economico, Guidi.

L'intesa in esame è finalizzata a rafforzare la cooperazione fra i due Paesi per il contrasto alla criminalità transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti, al traffico di migranti e al terrorismo.

L'Accordo, composto da un preambolo e da 13 articoli, individua il Ministero dell'interno italiano e il Ministero della Pubblica sicurezza vietnamita come autorità competenti alla sua attuazione (articolo 2).

L'intesa definisce le forme della cooperazione, prevedendo, fra l'altro, misure come lo scambio di informazioni e di prassi operative, e la formazione delle Forze di polizia.

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione (articoli 5 e 7) e i casi in cui si può opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6, nel caso di possibili pregiudizi per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti).

L'articolo 8 è dedicato alla protezione dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra le autorità delle due Parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in circa 60 mila euro annui a decorrere dal 2015.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2126) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

Il relatore LUCIDI (M5S) illustra il disegno di legge in esame, ricordando che la Repubblica di Cipro, indipendente dal 1960, costituisce il terzo Paese più piccolo nell'Unione europea dopo Malta e Lussemburgo. Abitata da poco meno di 900.000 persone, la Repubblica di Cipro estende la sua sovranità su tutta l'isola (con l'eccezione delle basi militari di Akrotiri e Dhekelia ancora sotto sovranità britannica), anche se è *de facto* priva di una porzione rilevante del suo territorio più settentrionale – circa

il 36 per cento della superficie complessiva –, autoproclamatasi nel 1983 Repubblica Turca di Cipro del Nord e riconosciuta dalla sola Turchia. I colloqui per procedere ad una riunificazione delle due aree, abitate in prevalenza rispettivamente da greco-ciprioti e da turco-ciprioti, sono ripresi, dopo mesi di sospensione, lo scorso maggio sotto l'egida delle Nazioni Unite ed alla presenza del consigliere speciale delle Nazioni Unite, il norvegese Espen Barth Eide, del presidente cipriota Nicos Anastasiades e del *leader* turco-cipriota Mustafa Akinci.

Gli Accordi oggetto del presente disegno di legge di ratifica sono finalizzati al rafforzamento della cooperazione fra i due Paesi negli ambiti culturale, scientifico, tecnologico, dell'istruzione e dell'università.

La prima delle due intese bilaterali, l'Accordo sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, sostituisce un precedente Accordo di cooperazione culturale risalente al 1973. Composto di un preambolo, di 18 articoli e di un Annesso, il testo precisa innanzitutto (articolo 1) le finalità dell'intesa bilaterale, ovvero quelle volte a realizzare programmi ed attività comuni che favoriscano la cooperazione culturale e scientifica fra i due Paesi, precisando quindi (articolo 2) i principali settori della collaborazione, dall'arte alla cultura, dall'istruzione alla cooperazione cinematografica e radiotelevisiva, fino agli scambi giovanili ed alla ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.

Gli articoli da 3 a 14 definiscono nel dettaglio la collaborazione nei diversi settori previsti dall'Accordo, specificando fra l'altro come nel quadro della realizzazione dello Spazio euro-mediterraneo dell'istruzione superiore i due Paesi daranno ulteriore impulso alla cooperazione interuniversitaria (articolo 3). È previsto altresì che le Parti si impegnino reciprocamente ad offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese (articolo 7), ad incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto concerne le attività giovanili (articolo 8) ed a favorire lo scambio di programmi culturali e cinematografici ad opera dei rispettivi organismi radio televisivi e cinematografici (articolo 9). Le Parti incoraggeranno altresì la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici (articolo 10), nella protezione del patrimonio culturale (articolo 11) – in particolare nel contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, beni culturali – e nello sport (articolo 12). La realizzazione delle attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo avverrà sulla base di un criterio di reciprocità (articolo 13) e nel rispetto della proprietà intellettuale (articolo 14). L'articolo 16 istituisce una Commissione mista mediante la quale le Parti procederanno a esaminare i progressi della cooperazione bilaterale e concorderanno in merito a programmi esecutivi pluriennali.

Da ultimi gli articoli 17 e 18 riportano le clausole finali dell'Accordo, precisando fra l'altro come esso abbia durata illimitata, fatta salva la possibilità per ciascuna delle Parti di denunciarlo in ogni momento attraverso le vie diplomatiche.

Il secondo atto all'esame della Commissione, finalizzato al reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario, intende favorire la mobilità studentesca e lavorativa tra i due Paesi.

Questo Accordo, col favorire l'inserimento di studenti ciprioti nel sistema accademico italiano, mira da un lato a sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e, dall'altro, a diffondere ulteriormente la lingua italiana a Cipro, dove il numero degli studenti di italiano ammonta a circa 14.000.

Composto da un preambolo e da 8 articoli, il testo, dopo aver definito l'ambito di validità dell'intesa bilaterale (articolo 1), precisando fra l'altro le istituzioni universitarie di entrambi i Paesi a cui è applicabile, individua le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi (articolo 2), distinguendole in tre livelli, riferibili, per l'Italia, rispettivamente alla laurea «triennale», alla laurea specialistica/magistrale e al dottorato di ricerca. L'Accordo dispone poi in materia di riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie (articolo 3), dei periodi di studi e di esami per gli studenti che intendano proseguire un corso di studi presso un'istituzione universitaria dell'altro Paese contraente (articolo 4) e dei titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo (articolo 5). Infine esso disciplina le modalità di accesso, in entrambi i Paesi, al dottorato di ricerca (articolo 6) e istituisce una Commissione Permanente di Esperti per finalità consultive e di monitoraggio (articolo 7).

Il disegno di legge di ratifica dei due Accordi bilaterali si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

Gli oneri economici per l'Italia, dettagliati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, sono stimati in complessivi 170.900 euro per l'anno 2015, in 169.460 euro per l'anno 2016 ed in 174.860 euro a decorrere dal 2017.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il senatore CORSINI (*PD*) sottolinea l'importanza dell'accordo in esame, anche perché nel campo della protezione e valorizzazione dei beni culturali Cipro persegue politiche altamente innovative da cui anche il nostro Paese può derivare utili indicazioni. Apprezza la relazione del collega Lucidi anche per il riferimento ai colloqui per la riunificazione delle due aree dell'isola, di cui ha avuto diretta contezza durante una recente missione per conto della delegazione parlamentare del Consiglio d'Europa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2132) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015*

(Esame e rinvio)

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, sottolineando che il testo in discussione rappresenta una tappa essenziale nel percorso di realizzazione dell'Unione bancaria.

Premette che il tema è molto tecnico e che la Commissione esteri è competente perché il documento, pur se materialmente rientra nell'ordinamento comunitario, dal punto di vista formale è un accordo internazionale, sottoscritto dagli Stati membri.

Il Trattato, per espressa decisione del Consiglio europeo, accompagna il Regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico (SRM).

Il suo contenuto essenziale è rappresentato dall'obbligo per gli Stati membri di trasferire le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio al fondo unico di risoluzione, che diventa lo strumento per intervenire a livello comune sulle eventuali crisi del sistema bancario.

Il fondo, finanziato dai contributi delle banche, sarà inizialmente costituito da «comparti nazionali», destinati ad essere gradualmente superati nel corso di una fase transitoria, che avrà una durata non superiore agli 8 anni. La messa in comune dell'utilizzo dei fondi inizierà con il 40 per cento nel primo anno e un ulteriore 20 per cento nel secondo anno, per poi aumentare progressivamente. Il fondo dovrebbe raggiungere almeno l'1 per cento dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri dell'Unione bancaria, per un importo stimato di circa 55 miliardi di euro. La gradualità, oltre ad essere un compromesso tra le diverse posizioni nazionali, è motivata anche da preoccupazioni di natura giuridica e costituzionale sollevate in alcuni Stati membri.

L'accordo è stato firmato da 26 Stati dell'Unione, con l'eccezione di Svezia e Regno Unito. Gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che hanno firmato l'accordo (cioè Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria) dovranno osservare i diritti e gli obblighi che ne discendono soltanto se e quando aderiranno al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico.

In una dichiarazione separata, allegata al testo, i Paesi firmatari hanno espresso l'intenzione di completare il processo di ratifica sollecitamente, affinché il Sistema di risoluzione diventi operativo dal 1° gennaio 2016. Anche per questo c'è quindi una certa urgenza di provvedere in tempi molto rapidi alla ratifica dell'Accordo.

Per fornire qualche elemento di ulteriore dettaglio sul testo in esame, segnala che l'Accordo si compone di un preambolo, di 25 considerando, di 16 articoli e di due dichiarazioni allegate.

L'articolo 1 definisce oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 2 precisa le sue modalità di applicazione, in relazione alla legislazione comunitaria generale.

Il Titolo III (articoli da 3 a 10), disciplina le modalità per il trasferimento dei contributi, stabilendo altresì che tali contributi, raccolti a livello nazionale, siano trasferiti al Fondo nei rispettivi comparti nazionali. A tal riguardo la relazione tecnica precisa come la divisione in comparti sia funzionale ad una mutualizzazione solo progressiva dei costi delle procedure di risoluzioni delle crisi bancarie. Peraltro, occorre precisare che le risorse, anche se nei comparti nazionali, restano di pertinenza del fondo e, una volta trasferite, non sono più nella disponibilità dei singoli Stati membri. Il medesimo Titolo III disciplina poi il funzionamento dei comparti e le modalità per il trasferimento dei contributi aggiuntivi, prevedendo altresì il trasferimento temporaneo di fondi tra comparti. L'articolo 9 – venendo incontro alle preoccupazioni emerse in diversi Paesi – consente poi agli Stati di rivolgersi alla Corte di giustizia per valutare le eventuali future modifiche alle norme sulla risoluzione delle crisi.

Il Titolo IV (articoli da 11 a 16), reca disposizioni generali e finali. Tra queste si può segnalare l'articolo 15, che stabilisce l'impegno ad indennizzare gli Stati che non partecipano all'Unione bancaria nel caso in cui il bilancio generale dell'Unione venga utilizzato per ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore. Trattandosi di contributi delle banche non sono previsti oneri diretti per le finanze pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore LUCIDI (*M5S*) propone che la Commissione esamini il Documento LXVII, n. 3 contenente la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2014. Ritiene infatti che si tratti di un tema di grande interesse soprattutto in un contesto come quello attuale, caratterizzato da gravi e numerosi crisi internazionali.

Il presidente CASINI apprezza la proposta del senatore Lucidi, condividendo l'importanza del tema. Propone pertanto che la Commissione possa esaminare il testo citato, per le parti di propria competenza.

La Commissione conviene.

*SULLA PARTECIPAZIONE DEL SENATORE VERDUCCI AL RECENTE INCONTRO INTERPARLAMENTARE PROMOSSO DALLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

Il senatore VERDUCCI (*PD*) informa la Commissione di aver partecipato, su designazione del presidente Casini, all'incontro interparlamentare tra le Commissioni Esteri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali sul tema dei flussi migratori e della pace in Medio Oriente, tenutosi a Bruxelles il 9 e 10 novembre. Mette quindi a disposizione della Commissione una dettagliata relazione.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 31**

*Presidenza del Presidente  
CASINI*

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,55.*

*INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE PARLAMENTARE DELL'INDONESIA*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Martedì 24 novembre 2015

### Plenaria

499<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 novembre.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI consegna la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente TONINI chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, comunica che sono pervenuti emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Invita, quindi, i senatori che intendano farlo, ad illustrare gli emendamenti presentati.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) richiama l'emendamento 1.7, a firma del senatore D'Alì, osservando che esso interviene per modificare la copertura finanziaria dell'articolo 1, che grava sul fondo di sviluppo e coesione, in difformità da quanto annunciato dal Governo in sede di discussione del disegno di legge di stabilità.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa osservare che la norma del decreto-legge in via di conversione risale ad una data antecedente a quella della discussione richiamata dal senatore Mandelli, pertanto, il confronto svolto ai fini della manovra di bilancio già scontava gli impegni assunti con il decreto-legge.

Nessun altro intendendo svolgere un'illustrazione degli emendamenti presentati, il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, sottolineando che la brevità del tempo concesso per la seconda lettura del disegno di legge di conversione non permette di apportare modificazioni allo stesso senza vanificare l'intero intervento normativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

Con separate votazioni, sono respinti tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 1-*bis*, 2 e 3 del testo del decreto-legge.

Il PRESIDENTE invita la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati rimettendosi, in qualità di relatore, al suo parere.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/2124/1/5, G/2124/2/5, G/2124/3/5, G/2124/4/5 e G/2124/8/5. Evidenzia che i primi ordini del giorno individuano finalità molto specifiche per la destinazione di fondi, che saranno valutate dal Governo nel contesto più generale, mentre l'ordine del giorno G/2124/8/5 può ritenersi accoglibile come mera raccomandazione, dal momento che è già in atto una attività di monitoraggio e programmazione del Governo nella medesima materia.

Non insistendo alcuno dei proponenti per la votazione, gli ordini del giorno indicati si intendono accolti come raccomandazione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI considera, invece, compiutamente accoglibili gli ordini del giorno G/2124/5/5, G/2124/6/5 e G/2124/7/5.

Gli ordini del giorno in questione vengono, pertanto, accolti.

Interviene la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) per dichiarazione di voto contrario, evidenziando l'impossibilità per questo ramo del Parlamento di discutere nel merito le misure adottate dal Governo e di apportarvi correttivi, stante l'imminente scadenza del periodo di efficacia del decreto-legge.

La Commissione conferisce, quindi, il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, nel testo prevenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, al contempo, a chiedere al Presidente del Senato a svolgere la relazione in forma orale.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2132) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in merito agli effetti di natura fiscale derivanti dal versamento dei contributi delle banche al Fondo di risoluzione unico. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di rendere, in tempi brevi, i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (n. 214)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (n. 215)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (n. 216)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi all'edilizia scolastica (n. 217)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame dell'atto n. 214 e congiunzione con gli atti nn. 215, 216 e 217 e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*) propone di procedere all'illustrazione e alla eventuale discussione generale congiunta degli schemi nn. 214, 215, 216 e 217, in relazione all'analogia per materia, chiarendo che il parere sarà invece recato in riferimento ad ogni singolo schema.

Convieni la Commissione.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono attualmente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Il regolamento – già in precedenza modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250 – è stato pressoché interamente riformulato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, il quale ha inciso profondamente sui criteri di riparto e sulle procedure per la utilizzazione delle risorse, ridisegnando sia la procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi, esplicitando i criteri di distribuzione delle risorse secondo principi di certezza e trasparenza, sia il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi, limitandolo ad un periodo massimo di 170 giorni, in luogo degli oltre otto mesi in precedenza necessari. Si è poi nuovamente intervenuti sulle disposizioni regolamentari con il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, al fine di apportarvi le integrazioni atte a garantire l'utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale anche per interventi relativi ad immobili scolastici. Il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale (articolo 2, comma 1), conformemente ai cinque settori previsti dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come modificato dalla legge di stabilità per il 2014, indicandole nei seguenti settori: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati; conservazione di beni culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica (ovvero Stato ed enti locali territoriali; sono esplicitamente ricompresi dalla norma anche gli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto destinati ad uso scolastico, la cui gestione è affidata al Ministero dell'in-

terno). I soggetti che possono accedere alla ripartizione (articolo 3) sono: pubbliche amministrazioni; persone giuridiche; enti pubblici e privati, mentre sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro. Per gli interventi relativi ad immobili scolastici, i soggetti che possono accedere alla ripartizione sono le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica. L'articolo 2-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 stabilisce che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita – di regola – in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. Qualora, in sede di elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri intenda derogare ai criteri di ripartizione previsti, il Governo è tenuto a trasmettere alla Camere una relazione che dia conto delle relative ragioni. Ciò premesso, rileva, preliminarmente, che il piano di riparto delle risorse 2014 dell'otto per mille di competenza statale, contenuto negli schemi di decreto in esame, è il primo riparto elaborato sulla base della nuova disciplina precedentemente richiamata. In proposito, osserva che tali schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto risultano presentati tardivamente rispetto alla tempistica indicata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 28 gennaio di ogni anno e l'adozione entro il 4 marzo. Tale circostanza, peraltro, è in parte da ricondursi al fatto che il termine del 30 settembre, ordinariamente previsto per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, è stato posticipato al 15 dicembre 2014, con riferimento alle domande relative agli interventi di edilizia scolastica – domande che inoltre sono state numerosissime, in numero di 1.978 – ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172. Osserva inoltre che, diversamente dal passato, in luogo di un unico schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo ha presentato distinti schemi di decreti di riparto delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per ognuna delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata per l'assistenza ai rifugiati, per la quale il Governo ha trasmesso la relazione prevista dall'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che potrà essere oggetto di partita analisi. L'importo complessivo oggetto di riparto è pari a 33.581.397 euro. Si tratta di una cifra notevolmente inferiore rispetto a quanto destinato allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, che ammonterebbe in totale a 170.347.958 euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che le risorse destinate dai contribuenti sono state decurtate, ai sensi di diverse disposizioni legislative intercorse, a favore di altre finalità. Tale prassi è ben nota alla Commissione bilancio ed è stata oggetto di diversi interventi critici nel passato. All'ammontare oggetto di riparto si aggiunge l'ulteriore importo di 347.076 euro già disponibile sul relativo capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale

esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (rimborsi e restituzioni) (capitolo 224 «Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato»). Pertanto, la somma complessiva a disposizione per l'otto per mille IRPEF di competenza statale, pari a 33.581.397 euro, è stata suddivisa in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 6.716.279 euro. Per la categoria dei beni culturali la singola quota è stata ulteriormente suddivisa per ognuna delle cinque aree geografiche designate dalla normativa vigente al fine di perseguire una equa distribuzione delle risorse, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2-bis del regolamento, per un importo pari a 1.343.255 euro per area. Gli schemi di decreto corrispondono a ciascuna delle tipologie di interventi ammessi alla ripartizione: interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 214), alle calamità naturali (Atto n. 215), alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 216), all'edilizia scolastica (Atto n. 217). Quanto all'istruttoria svolta, sono pervenute 3.172 domande, di cui: 100 per la fame nel mondo (89 ammesse alla valutazione tecnica), 232 per calamità naturali (109 ammesse alla valutazione tecnica), 48 per assistenza ai rifugiati (45 ammesse alla valutazione tecnica), 814 per conservazione beni culturali (430 ammesse alla valutazione tecnica) e 1.978 per l'edilizia scolastica (1.837 ammesse alla valutazione tecnica). Delle istanze pervenute, 661 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e 3 istanze sono state dichiarate improcedibili. Sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 2.510 progetti, compresi quelli relativi all'assistenza ai rifugiati. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria. Nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi di decreto in titolo sono risultate pari a 70, di cui 40 riferite alla fame nel mondo, 7 alle calamità naturali, 17 alla conservazione dei beni culturali, 6 all'edilizia scolastica. Nella relazione si specifica che, nella formulazione del piano di ripartizione, si è ritenuto opportuno, al fine di non eccedere rispetto alle quote massime stabilite, procedere ad una riduzione percentuale per le somme concorrenti riferite ad ognuna delle categorie e delle aree geografiche nel caso degli interventi per i beni culturali. La maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità «Edilizia scolastica» (62,4 per cento delle domande presentate), ed oltre un quarto delle istanze riguarda la conservazione dei beni culturali (25,7 per cento delle domande presentate). La finalità riguardante le calamità naturali totalizza il 7,3 per cento dei progetti pervenuti, la «fame nel mondo» il 3,2 per cento, e il restante 1,5 per cento riguarda l'assistenza ai rifugiati. I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto.

Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) chiede che si proceda alla votazione del parere nel corso delle prossime sedute, al fine di prendere

compiutamente conoscenza dei diversi schemi di decreto e dei corposi allegati.

Il PRESIDENTE conviene su tale opportunità.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1965) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)*

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica non associa alcun onere al *Liaison Board*, composto da tre membri, chiamato a collaborare con l'Ufficio dell'OMS. In proposito, appare necessario chiarire se ciò sia imputabile alla circostanza che l'OMS provvederà ai relativi emolumenti a valere sulle proprie risorse. Occorre inoltre chiarire se la definizione in dollari delle spese dell'Ufficio non possa comportare la necessità di ridefinire l'entità in euro dei contributi a carico dello Stato e della Regione in relazione alle oscillazioni del relativo tasso di cambio. Quanto alla previsione di copertura, contenuta nell'articolo 3, occorre acquisire chiarimenti in merito alla discrasia tra il carattere permanente della riduzione di autorizzazione di spesa e la durata quinquennale dell'accordo che istituisce l'Ufficio. Non ritiene vi siano ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, mette a disposizione dei senatori una nota scritta nella quale si precisa che i costi relativi alle attività del *Liaison Board* saranno a carico dell'OMS, che la spesa è correttamente configurata come impegno di carattere internazionale e che è stato prudenzialmente previsto il carattere permanente dell'onere a decorrere dal 2016.

Il relatore, prendendo atto dei chiarimenti resi, preannuncia la formulazione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 25 novembre 2015, alle ore 9, non avrà

luogo. Avverte, altresì, che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2124  
(al testo del decreto-legge)**

**G/2124/1/5**

PAGLINI, BOTTICI, LEZZI

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale" (A.S. 2124)

premesso che:

l'articolo 1 prevede "misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici";

considerato che:

l'Istituto Alberghiero "G. Minuto" di Marina di Massa è storicamente uno dei più rinomati e prestigiosi Istituti Alberghieri d'Italia;

nato nel 1962 come sede distaccata dell'Istituto Alberghiero "A. Saffi" di Firenze, dal 1° Ottobre 1966 è diventato autonomo;

nel 1979 il Convitto trova la sua sede nell'ex colonia Parmense, edificio storico prestigioso, che fu acquistata dal Comune di Massa proprio allo scopo di dare all'Istituto e al Convitto una sede adeguata alle esigenze didattiche ed educative degli studenti accolti da ogni parte della Regione Toscana;

all'Istituto è annesso il Convitto maschile e femminile che accoglie ogni anno un centinaio di studenti;

le statistiche riportano che nell'ultimo anno c'è stato un incremento di iscrizioni. Sono circa 50.000 i ragazzi che decidono di intraprendere questa strada (circa il 9,3% degli studenti italiani), secondo soltanto al Liceo scientifico. Secondo uno studio recente di UnioniCamere ogni anno si assumono nella ristorazione almeno 23.000 dipendenti;

considerato che

l'Istituto vanta un'esperienza consolidata nel settore ristorativo e turistico e ha raggiunto nel tempo un alto livello nella formazione professionale alberghiera, tanto che i suoi allievi trovano con facilità occupazione sia in Italia che all'estero;

nel 2014 vantava ancora oltre 1.200 iscritti e 45 classi, confermandosi la punta di diamante del sistema scolastico locale;

ha accolto e deliziato nel 1982 e nel 2004 i Presidenti della Repubblica Sandro Pertini e Carlo Azeglio Ciampi.

considerato altresì che:

strutturalmente questo Istituto versa in condizioni di marcata precarietà, limitandone persino la disponibilità dell'uso di alcune cucine, sottraendo agli allievi la concreta possibilità di un'applicazione pratica adeguata;

il Convitto, sempre per la stessa motivazione, è stato trasferito in una struttura ricettiva nella zona limitrofa, con perdita di prestigio della scuola e ulteriore spesa per il bilancio pubblico;

la stessa problematica riguarda alcune delle classi della scuola che non possono essere utilizzate e parte degli studenti sono stati trasferiti in un'altro edificio scolastico, sede di un altro Istituto superiore, a qualche chilometro di distanza rendendo difficile, se non impossibile, lo svolgimento regolare delle lezioni.

impegna il Governo:

a porre in essere appositi ed urgenti interventi al fine di garantire il recupero strutturale e il decoro dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "G. Minuto" di Massa (MS).

---

### **G/2124/2/5**

PAGLINI, BOTTICI, LEZZI

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale" (A.S. 2124)

premesso che:

l'articolo 1 prevede "misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici";

considerato che:

la grave alluvione che ha colpito la Lunigiana nel 2011 ha reso impraticabile diverse strutture scolastiche ad Aulla (MS), costringendo il personale docente e gli alunni a svolgere le lezioni in alcuni container;

complessivamente gli studenti coinvolti sono: 250 alunni delle scuole elementari; 300 alunni delle scuole medie.

il comune di Aulla per far fronte all'emergenza, in un primo tempo, aveva affittato i container ad un costo di 25 mila euro al mese, per poi acquistarli per una spesa complessiva di 400 mila euro.

considerato che:

in questi anni i container sono stati attrezzati con bagni per disabili, laboratori di informatica e radiatori elettrici, anche se, nonostante gli sforzi realizzati, mancano ancora strutture adeguate per le attività motorie e sportive (palestra) oltre che laboratori attrezzati. I container si caratterizzano per quattro pareti metalliche con strette finestre e aria sempre viziata (con cattivi odori provenienti dai bagni, precisano alcune mamme), sia che all'esterno imperversi il gelo dell'inverno o domini il soporifero caldo d'autunno o di primavera;

considerato altresì che:

nella vecchia scuola alluvionata di piazza Garibaldi alcune aule sono state abbattute, mentre altre ospitano il liceo classico e la biblioteca di Aulla;

considerato altresì che:

l'intero territorio della Lunigiana ha subito danni sia a seguito dell'alluvione, a cui si sono aggiunti i danni provocati dai recenti sismi che hanno colpito l'area

impegna il Governo:

a porre in essere appositi ed urgenti interventi affinché siano attuati opportuni ed improcrastinabili interventi per garantire la funzionalità e il decoro degli edifici scolastici di Aulla e di tutto il territorio della Lunigiana.

---

**G/2124/3/5**

PAGLINI, BOTTICI, LEZZI

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale" (A.S. 2124)

premesso che:

l'articolo 1 prevede "misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici";

considerato che:

è dovere delle istituzioni garantire il diritto allo studio e all'istruzione nel rispetto della dignità di ogni individuo e della sicurezza;

una particolare attenzione deve essere riservata all'edilizia scolastica;

considerato altresì che:

il Liceo scientifico "Guglielmo Marconi" di Carrara (MS), è stato trasferito nell'edificio di Avenza sede dell'Istituto Tecnico "Galileo Galilei", in attesa che nella struttura sita in viale XX Settembre vengano eseguiti i lavori di adeguamento sismico e tutte le opere necessarie per garantire la salvaguardia della struttura;

suddetto trasferimento provvisorio ha creato non pochi disagi e non è pensabile che tale situazione possa essere prolungata ulteriormente;

impegna il Governo a porre in essere appositi ed urgenti azioni affinché siano attuati opportuni ed improcrastinabili interventi per garantire la funzionalità e il decoro del Liceo Scientifico "Guglielmo Marconi" di Carrara (MS).

---

#### **G/2124/4/5**

PAGLINI, BOTTICI, LEZZI

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale" (A.S. 2124)

considerato che:

l'articolo 1 prevede "misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici";

considerato che:

una particolare attenzione deve essere riservata all'edilizia scolastica laddove è presente amianto, affinché siano attuati improcrastinabili interventi di bonifica a livello nazionale;

considerato altresì che:

sono ormai accertati i danni provocati alla salute a causa delle fibre di amianto;

tra le molte strutture scolastiche che a seguito di sopralluoghi hanno evidenziato la presenza di amianto suscita particolare preoccupazione quanto rilevato presso l'Istituto Tecnico "Leonardo Da Vinci" di Firenze;

significative le "norme di comportamento" affisse nel plesso scolastico, le quali invitano alunni e insegnanti, al fine di ridurre il pericolo per la salute, a "non correre e a non graffiare le pareti";

insufficienti e del tutto tardive le opere di bonifica effettuate negli scorsi anni;

impegna il Governo a porre in essere appositi ed urgenti azioni affinché siano attuati opportuni ed improcrastinabili interventi per garantire la funzionalità, il decoro e la salubrità dell'Istituto Tecnico "Leonardo Da Vinci" di Firenze.

---

### **G/2124/5/5**

MONTEVECCHI, BOTTICI

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2124, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale»,

premesso che:

l'articolo 1 (*Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici*) dispone complessivi 110 milioni di euro per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cd programma «Scuole belle»);

considerato che:

il programma «Scuole belle» prevede un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro per il periodo compreso fra il 1° luglio 2014 e il 31 marzo 2016; ai 280 milioni di euro che sono stati già stanziati, si devono pertanto aggiungere da ultimo i 110 milioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame;

a fronte dei 280 milioni di euro già stanziati, il 30 luglio u.s. è stato contestualmente sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio un accordo in base al quale risulta rinnovato l'impegno del Governo a garantire le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma «Scuole belle», con lo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro quale quota parte necessaria alla copertura del periodo 1° luglio 2015 - 31 marzo 2016;

impegna il Governo:

al fine di dare rapida ed efficace attuazione agli impegni assunti in materia di edilizia scolastica, nonché assicurare la piena trasparenza in relazione all'impiego delle risorse stanziato, a trasmettere tempestivamente una relazione sulla programmazione degli interventi ancora da attuare at-

traverso l'utilizzo della quota parte residua, pari a 60 milioni di euro, per il completamento del programma «Scuole belle».

---

**G/2124/6/5**

DONNO, BERTOROTTA

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale (AS 2124);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto in esame reca disposizioni in merito a misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici;

considerato che:

il giorno 31 ottobre scorso la Calabria e in particolare le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria sono state colpite da un'ondata eccezionale di maltempo con forti precipitazioni e fiumi esondati che hanno determinato crolli, voragini e l'interruzione dei collegamenti ferroviari e stradali;

impegna il Governo

a porre in essere opportuni interventi di carattere normativo al fine di predisporre opportuni stanziamenti di risorse per far fronte alle emergenze determinatesi a seguito degli eventi calamitosi del 31 ottobre scorso.

---

**G/2124/7/5**

DONNO, BERTOROTTA

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale (AS 2124);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto in esame reca disposizioni in merito a misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici;

considerato che:

nel settembre 2014 la zona del Gargano in Puglia è stata colpita da una forte ondata di maltempo che ha determinato vittime, la distruzione di stabilimenti turistici, spiagge e strade;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi di carattere normativo al fine di stanziare i fondi necessari a favorire la completa ripresa del territorio del Gargano, fermo restando i fondi già trasferiti alla Regione Puglia e non ancora impiegati dalla stessa.

---

### **G/2124/8/5**

DONNO, BERTOROTTA

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale (AS 2124);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto in esame reca disposizioni in merito a misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici;

impegna il Governo:

al fine di procedere ad una migliore allocazione delle risorse, ad operare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un censimento delle opere predisposte per fronteggiare o prevenire il dissesto idrogeologico e non ancora concluse per le quali siano già stati erogati finanziamenti da parte dello Stato.

---

### **1.1**

DONNO, BERTOROTTA, SERRA

*Al comma 1, sostituire le parole: "Per la celere prosecuzione" a: "è disposto", con le seguenti: "Al fine di tutelare la salute degli studenti nonché per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, è disposto, dando priorità agli in-*

terventi finalizzati a garantire o ripristinare l'agibilità degli edifici medesimi,".

---

## 1.2

PAGLINI, DONNO, LEZZI, SERRA

*Al comma 1, sostituire le parole: "Per la celere prosecuzione" a: "è disposto", con le seguenti: "Al fine di tutelare la salute degli studenti nonché per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici sostituire le parole da: "Per la celere prosecuzione" a: "è disposto", con le seguenti: "Al fine di tutelare la salute degli studenti nonché per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, è disposto dando priorità ai lavori di bonifica dall'amianto,".*

---

## 1.3

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

*Al comma 1, dopo le parole: "edifici scolastici," inserire le seguenti: "ivi inclusi gli interventi sugli edifici ad utilizzo scolastico inseriti nell'attività didattica, come palestre, piscine, stadi del ghiaccio di proprietà degli enti locali, in particolare per quelli dislocati nelle aree montane e prioritariamente per quelle situate ai confini con paesi esteri,".*

---

## 1.4

PAGLINI, LEZZI, SERRA

*Al comma 1, dopo le parole: "degli edifici scolastici", aggiungere le seguenti: "con avanzamento dei lavori di almeno il 50 per cento".*

---

## 1.5

CATALFO, MANGILI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014", aggiungere le seguenti: "esclusi gli edifici già ammessi ad interventi di edilizia scolastica previsti*

dalla programmazione nazionale triennale per il periodo 2015-2017, tali da rendere vani preventivi interventi sul decoro,".

---

### 1.6

DONNO, BERTOROTTA, SERRA

*Al comma 1, dopo le parole: "è disposto", aggiungere le seguenti: ", con priorità per gli edifici scolastici ubicati nel territorio dei comuni colpiti da eventi alluvionali,".*

---

### 1.7

D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: "nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020" con le seguenti: "nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183".*

---

### 1.8

BLUNDO, CATALFO, MANGILI, SERRA, MONTEVECCHI, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, DONNO

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "previo monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei bilanci e di un'attività di rendicontazione delle risorse già spese delle attuali ditte aggiudicatrici per gli appalti di pulizie e manutenzione nelle scuole.".*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: "previo monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei bilanci e di un'attività di rendicontazione delle risorse già spese*

delle attuali ditte aggiudicatrici per gli appalti di pulizie e manutenzione nelle scuole.

---

**1.9**

MANGILI, LEZZI, BLUNDO, MONTEVECCHI, DONNO, SERRA

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Ai fini dell'immediata disponibilità delle succitate risorse, l'erogazione delle stesse è fissata nel termine perentorio di 30 giorni dal loro stanziamento."*

---

**1.10**

CATALFO, MANGILI, BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, DONNO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "La ditta appaltatrice rendiconta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le spese sostenute in corso di esecuzione dell'appalto e, nel rispetto dei principi di trasparenza, i rendiconti sono pubblicati sul sito istituzionale degli uffici scolastici regionali."*

---

**1.11**

CATALFO, MANGILI, BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, DONNO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "La ditta appaltatrice ha l'obbligo di rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle spese sostenute in corso di esecuzione dell'appalto e, nel rispetto dei principi di trasparenza, sono pubblicati nei siti istituzionali di riferimento tutti i relativi dati utili."*

---

**1.12**

SERRA, CATALFO, MANGILI, BLUNDO, MONTEVECCHI, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, DONNO

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modi-*

ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento antisismico e prevenzione del rischio idrogeologico per gli stessi. Alla finalità di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

### 1.13

CATALFO, MANGILI, BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, DONNO

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, con particolare riferimento agli interventi di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, in cui è stata censita la presenza di amianto. Alla finalità di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

---

### 1.14

CATALFO, MANGILI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "È altresì autorizzata la spesa di ulteriori" con le seguenti: "Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di".*

---

**1.15**

LEZZI, MONTEVECCHI, DONNO, SERRA

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2015", aggiungere le seguenti: "di cui 24 milioni di euro per la cassa integrazione del mese di agosto 2015 dei lavoratori impegnati nel succitato piano e 26 milioni di euro per gli interventi relativi al medesimo piano straordinario per il mese di settembre 2015, previa verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori e relativa relazione da parte dei dirigenti scolastici."*

---

**1.16**

LEZZI, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2015", aggiungere le seguenti: "di cui 12 milioni di euro per la cassa integrazione del mese di agosto 2015 dei lavoratori impegnati nel succitato piano e 38 milioni di euro per gli interventi relativi al medesimo piano straordinario per il mese di settembre 2015, previa verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori e relativa relazione da parte dei dirigenti scolastici."*

---

**1.17**

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, STEFANO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono procedere per gli anni del triennio 2016-2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale anche in deroga al limite del 25 per cento del turn over ai fini dell'assorbimento del personale assegnato alle funzioni oggetto di riordino delle Province e, in ragione del blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei centri per l'impiego che, a seguito di selezione pubblica di natura concorsuale, abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.

1-ter. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le regioni, che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rap-

porto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

*1-quater.* Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, nel comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2018 ai fini della piena attuazione delle procedure di stabilizzazione».

*1-quinquies.* Al fine di dare continuità ai servizi per l'impiego, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 427 e 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si intendono vigenti anche per l'anno 2016».

*1-sexies.* Per far fronte alle spese di cui ai commi da 1-ter a 1 sexies per le regioni e gli enti locali l'obiettivo del patto di stabilità interno è ridotto di 250 milioni in ragione annua.

*1-septies.* Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

*1-octies.* Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, il punto 2 è soppresso».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le parole: "nonché misure urgenti a favore del personale a tempo determinato delle province".*

---

## 1.18

SERRA

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Al fine di dare tempestiva attuazione agli impegni assunti in materia di edilizia scolastica e garantire la prosecuzione di interventi finalizzati a lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, bonifica ed efficientamento energetico e antisismico, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche, con particolare riferimento agli edifici scolastici situati nel Mezzogiorno che versano in situazioni critiche, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 300 milioni di euro per il 2017 e 300 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-quater.

*1-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

*1-quinquies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione dei commi da *1-bis* a *1-quater*.».

---

### 1.19

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, STEFANO

*All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca e i posti relativi di personale degli organici provinciali del personale statale non sono più accantonati.

Il personale già occupato sarà gradualmente assunto nei ruoli del personale ATA delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con tutte le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale.

*1-ter.* Al comma *4-bis* dell'articolo 37, del DPR n. 917 del 1086 (TUIR) è soppresso».

---

### 1.20

CATALFO, PAGLINI, BLUNDO, PUGLIA, LEZZI, MONTEVECCHI, DONNO, SERRA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.*All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici non possono essere esternalizzati. Sino alla completa internalizzazione dei servizi di cui al primo periodo, da effettuarsi comunque non

oltre l'avvio dell'anno scolastico 2016/2017, le istituzioni scolastiche ed educative indicano regolari procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed ausiliari nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili.";

b) il comma 2-bis è abrogato».

---

### 1.21

CATALFO, PAGLINI, BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, LEZZI, MANGILI, DONNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dal 1° aprile" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni scolastiche ed educative indicano regolari procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed ausiliari nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili";

b) il comma 2-bis è abrogato».

---

### 1.22

CATALFO, LEZZI, SERRA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate eventuali risorse destinate, in base alla legislazione vigente, a contributi, da erogare sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni bancarie per progetti volti al contrasto alla povertà educativa».

---

### 1.23

MONTEVECCHI, SERRA, BOTTICI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al fine di dare attuazione agli impegni assunti in materia di edilizia scolastica e assicurare la piena trasparenza in relazione all'impiego delle risorse stanziare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette una relazione sulla programmazione degli interventi ancora da attuare attraverso l'utilizzo della quota parte residua al completamento del programma "Scuole belle"».

---

#### 1.24

CATALFO, SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1o aprile 2016, al termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Alla scadenza delle suddette convenzioni i posti accantonati sono reinseriti nell'organico».

---

#### 1.25

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antistimico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dai Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7.".

---

**1.0.1**

ENDRIZZI, MORRA, LEZZI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti di agevolazione della partecipazione delle imprese in materia di attività di pubblica utilità)*

1. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le condizioni per la partecipazione a titolo gratuito di imprese in situazione di sovraindebitamento verso la pubblica amministrazione, alla realizzazione di interventi su progetti presentati da Comuni e amministrazioni pubbliche, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, nonché la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, possono essere deliberate riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere, secondo i termini e le modalità previsti al decreto di cui al precedente periodo. L'esenzione può essere concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

2. Ai fini della presente disposizione, per "sovraindebitamento" si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».

**1-bis.1**

CATALFO, LEZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: "20 ore", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "8 ore"».

**1-bis.2**

CATALFO, LEZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le organizzazioni di terzo settore non possono utilizzare soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente nello svolgimento delle attività di pubblica utilità anche qualora tali attività siano regolate da convenzioni tra le organizzazioni medesime e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

---

**1-bis.0.1**

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, CAMPANELLA, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

*(Misure in materia di polizia provinciale)*

"1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1° gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli articoli 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'articolo 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014, n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia

municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Ai fini della copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti le Regioni, oltre alle somme già stanziata a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, a decorrere dal 2016, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, le amministrazioni regionali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'ambiente e del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso

7. L'articolo 1 comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è soppresso."».

---

### **1-bis.0.2**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

1. Al fine di rendere funzionale il piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici attraverso la individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali, di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5-bis del decreto-legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, sono riproposte per il triennio 2016-2018. Per la relativa copertura, pari ad 1 milione di euro per cia-

scuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma "fondi di riserva e speciali" della Missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche Sociali.».

---

## 2.1

MARTELLI, MANGILI, LEZZI, MONTEVECCHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 2.2

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, DONNO, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Colui che viene nominato commissario straordinario non può assumere, fino alla scadenza dell'incarico, funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di ulteriori imprese".».

---

## 2.3

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, DONNO, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«1.1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

*c-bis*). L'importo complessivo dei compensi omnicomprensivi del commissario straordinario, del subcommissario e dei componenti del co-

mitato non può essere superiore al limite stabilito dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del subcommissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il subcommissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario."».

---

## 2.4

MARTELLI, MANGILI

*Sopprimere il comma 1.*

---

## 2.5

MARTELLI, MANGILI

*Al comma 1-bis, sopprimere i capoversi «1-bis» e «1-ter».*

---

## 2.6

MARTELLI, MANGILI

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

## 2.7

MANGILI, LEZZI, MONTEVECCHI

*Al comma 1-bis, sopprimere il capoverso «1-quater».*

---

**2.8**

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

«1-*quinquies*. All'articolo 2752 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, le parole "e le sanzioni" sono soppresse;

dopo il primo comma è inserito il seguente:

"In sede di riparto dell'attivo, il credito derivante da sanzioni dovute per ritardato od omesso pagamento delle imposte di cui al primo comma deve intendersi ammesso definitivamente al passivo in via chirografaria".».

---

**3.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «l'obiettivo del patto di stabilità interno fino alla fine del comma», con le seguenti: «sono stanziati 4 milioni di euro per la provincia di Parma, 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza, e complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella tabella A allegata al presente decreto. Dette risorse sono a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sue successive modifiche e integrazioni».*

---

**3.2**

CARIDI

*Al comma 1, dopo le parole: «come indicato nella tabella A allegata al presente decreto.», aggiungere le seguenti: «Altrettante risorse vengono riconosciute al territorio della regione Calabria colpito dagli eccezionali eventi meteorologici del 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2015».*

---

**3.3**

BERNINI

*Al comma 1, Alla tabella A allegata, voce "COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA", aggiungere infine la seguente:*

PR	Varano de' Melegari	69.000,00
----	---------------------	-----------

*Conseguentemente, sostituire le voci:*

PR	Albareto	205.000,00
PR	Bedonia	74.000,00

*con le seguenti:*

PR	Albareto	150.000,00
PR	Bedonia	60.000,00

**3.4**

ENDRIZZI, LEZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei comuni anzidetti per l'anno 2015 è ridotto nella misura determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei limiti degli stessi, di un importo sino a 5,2 milioni di euro. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a disporre, fino al 30 giugno 2016, la sospensione dei termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, inclusi

quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nei confronti delle persone fisiche nonché dei soggetti che svolgono attività d'impresa artigianale e commerciale, che hanno subito danni alle abitazioni private, agli studi professionali e alle strutture aziendali.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «13 e 14 settembre» aggiungere le seguenti: «e 8 luglio».*

---

### 3.5

DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1.1 Al fine di garantire l'avvio immediato di interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 13 e 14 ottobre 2015, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

1.2. All'onere derivante dal comma 1.1, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1.3. e 1.4.

1.3. Le lettere dalla a) alla e) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono sostituite dalle seguenti:

- a) permesso di ricerca: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 6.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 8.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 11.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 12.000 euro per chilometro quadrato.

1.4. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, viene applicata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione."».

---

### 3.6

ENDRIZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, al fine di far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei limiti degli stessi di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del predetto comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali».

*Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «13 e 14 settembre» aggiungere le seguenti: «e 8 luglio».*

---

### 3.7

PICCOLI, CERONI

*Al comma 1-bis dopo le parole: «ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015» aggiungere le seguenti: «e per interventi volti alla difesa del suolo orientati a contrastare il dissesto idrogeologico, svolti nell'anno 2015».*

---

### 3.8

CARIDI

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: «per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza» con le seguenti: «per i quali sia stato deliberato dalla competente Regione lo stato di emergenza».*

---

### 3.9

DONNO, BERTOROTTA

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:*

«1-ter. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:

"6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale e che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale negli anni 2014 e 2015, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*quinquies*.

1-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

1-*sexies*. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione dei commi da 1-*quater* e 1-*quinquies*».

---

### 3.10

CATALFO, LEZZI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Per far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali che nei mesi di settembre ed ottobre 2015 hanno interessato la Sicilia, è assegnato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dei comuni per i quali, al 1° gennaio 2016, la Regione Sicilia abbia dichiarato, con apposita delibera, lo stato di calamità naturale. Per far fronte agli interventi strutturali di messa in sicurezza del territorio dei comuni di cui al precedente periodo, è assegnato un ulteriore contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018. Il predetto contributo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a disporre, fino al 30 giugno 2016, la sospensione dei termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nei confronti delle persone fisiche nonché dei soggetti che svolgono attività d'impresa artigianale e commerciale che hanno subito danni alle abitazioni private, agli studi professionali e alle strutture aziendali qualora esse siano ubicate nel territorio dei comuni di cui al primo periodo del comma 1-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*ter*, pari a 100 milioni di euro per il 2016, 100 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*sexies*.

1-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

1-*septies*. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione dei commi da 1-*ter* a 1-*sexies*».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da eventi meteorologici eccezionali».*

---

### 3.11

DONNO, BERTOROTTA

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:*

«1-*ter*. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi, è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza.

1-*quater*. Trascorso il termine di cui al comma 1-*ter*, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

1-*quinquies*. Alle imprese di cui agricole di cui al comma 1-*ter* è riconosciuta priorità nell'accesso al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese»

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-*ter* a 1-*quinquies*, valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*sexies*.

1-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";

1-*septies*. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione dei commi da 1-*ter* a 1-*sexies*».

---

### 3.12

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:*

«1-*ter*. Le spese sostenute dai privati per interventi di ricostruzione nei comuni di Dolo, Mira e Pianiga, in provincia di Venezia e il comune di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno, colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 ai sensi della dichiarazione di stato di emergenza del 17 luglio 2015, sono interamente deducibili dal reddito sulle persone fisiche (Irpef) per il periodo d'imposta 2015.

1-*quater*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*ter*, pari a 16,5 milioni nel 2015 e 5,5 si provvede per il 2015 mediante corrispondente riduzione lineare dello stanziamento della Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2015 n.190/2014 e per il 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 3.13

URAS

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. In attesa della dichiarazione dello stato di emergenza relativa ai territori delle province di Olbia-Tempio, Nuoro e Ogliastra colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali accaduti tra il 30 settembre e il 10 ottobre 2015, al fine di fronteggiare i gravi danni determinati da allagamenti e

smottamenti a carico della viabilità, degli edifici e delle infrastrutture, è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro nel 2015 per l'attuazione dei primi interventi urgenti e la spesa di 45 milioni nel 2016 per il ripristino dei danni al patrimonio e per gli interventi strutturali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 6,5 milioni nel 2015 e 45 milioni del 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2015 e 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 3.14

DONNO, BERTOROTTA

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. A favore delle aziende di allevamento ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza, le quali a causa di tali eventi abbiano dovuto procedere all'abbattimento del bestiame è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per l'erogazione di una indennità a copertura del mancato reddito nel periodo tra l'abbattimento degli animali e il ripristino dell'allevamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e i criteri per il calcolo dell'indennità. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**3.15**

DONNO, BERTOROTTA

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. Al fine di procedere ad una migliore allocazione delle risorse, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente opera, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un censimento delle opere predisposte per fronteggiare o prevenire il dissesto idrogeologico e non ancora concluse per le quali siano già stati erogati finanziamenti da parte dello Stato. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**3.16**

PICCOLI, CERONI

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. Per proseguire la realizzazione di opere e di interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi, per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi e per interventi volti alla difesa del suolo orientati a contrastare il dissesto idrogeologico.».

---

**3.0.1**

COMAROLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

All'art. 1, comma 169 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "1° novembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"».

---

**3.0.2**

COMAROLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

Per l'anno 2016, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435 della legge 190/2014, la riduzione ivi prevista non si applica limitatamente alle lettere *a)* e *b)* e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera *c)* ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

---

**3.0.3**

NUGNES, MORONESE, LEZZI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da calamità naturali nei mesi di ottobre e novembre 2015)*

1. Al fine di garantire l'avvio immediato di interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre e novembre 2015 il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015.

2. All'onere derivante dal comma 7-*bis*, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 7-*quater* e 7-*quinquies*.

3. Le lettere dalla *a)* alla *e)* del comma 1, articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono sostituite dalle seguenti:

*a)* permesso di ricerca: 9.000 euro per chilometro quadrato;

*b)* permesso di ricerca in prima proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

*c)* permesso di ricerca in seconda proroga: 11.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 14.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 15.000 euro per chilometro quadrato.

*7-quinquies.* All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis.* A decorrere dal 1 gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 2.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione".».

---

### 3.0.4

ENDRIZZI, DONNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-*bis.*

1. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini è ripristinato il trasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 a favore degli enti locali.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 325 milioni di euro per l'anno, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

**3.0.5**

ENDRIZZI, DONNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Per l'anno 2015, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza ai cittadini disabili.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

**3.0.6**

ENDRIZZI, DONNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Per l'anno 2015, sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni, le spese sostenute per la formazione del personale, con frequenza di corsi autorizzati a livello centrale, finalizzati ad incrementare la capacità di analisi sull'efficienza di spesa dei servizi, quali efficienza energetica, ricaduta socio-economica di indotto delle azioni, digitalizzazione.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

### 3.0.7

ENDRIZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Deduzione totale delle spese sostenute per la riparazione di beni danneggiati a seguito di eventi calamitosi)*

All'articolo 102 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. In deroga al comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi dell'articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".

All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5), è inserito il seguente:

"5-bis) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".

I principi contabili nazionali in base ai quali si procede alla determinazione dell'ammontare delle immobilizzazioni materiali nel bilancio, nel caso di perdita parziale di beni strumentali, a seguito di eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, devono essere, in base a quanto stabilito nel paragrafo 78 del

documento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 16, così determinati:

in caso di beni ad utilità immediata, la riduzione di valore è pari alla differenza tra il costo di acquisto contabilizzato ed il valore residuo del bene danneggiato desumibile dal mercato ove esistente o, in mancanza di riferimento sul mercato, da apposita perizia o dalla fattura di cessione dei beni;

in caso di immobilizzazioni, il valore del danno parziale è pari alle spese sostenute per la sua riparazione. Nel caso in cui il bene non venga riparato ma dismesso, la rilevazione del danno subito corrisponde all'ipotesi di perdita totale.

I costi di riparazione, così come definiti al comma 3, devono essere imputati al conto economico nell'esercizio nel quale vengono effettuate le riparazioni stesse, ed iscritte tra le spese di manutenzione ordinaria.

Per i medesimi beni di cui al comma 3, le spese di riparazione capitalizzabili, devono essere equiparate a quelle di mera riparazione, volte al ripristino della perdita di funzionalità del bene danneggiato dall'evento calamitoso e la spesa sostenuta deve essere imputata a conto economico nell'esercizio nel quale vengono effettuate le riparazioni medesime».

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 24 novembre 2015

**Plenaria****297<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO*La seduta inizia alle ore 16,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2132) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*), dopo aver ripreso i contenuti degli schemi di decreto legislativo in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, sottolinea la connessione con il disegno di legge in titolo. Rileva poi che il trattato intergovernativo (*Intergovernmental Agreement – IGA*) in esame stabilisce l'obbligo degli Stati di trasferire le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio al fondo di risoluzione unico (SRF). Esso è un accordo estraneo alle procedure normative dell'Unione europea sottoscritto dagli Stati dell'area euro e dagli altri Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Svezia. In ogni caso, l'IGA sarà applicabile solo alle parti partecipanti ai meccanismi unici di vigilanza e di risoluzione (SSM, SRM).

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento SRM l'utilizzo del SRF è espressamente subordinato all'entrata in vigore dell'IGA. Gli Stati membri si sono quindi impegnati nella dichiarazione n. 2 allegata all'accordo a completare quanto prima il processo di ratifica al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Meccanismo dal 1° gennaio 2016.

Tale previsione, prosegue il relatore, è in linea con le esigenze di adeguate tempistiche già emerse nelle scorse settimane per l'esame dei citati decreti legislativi sulla risoluzione.

L'obbligo di trasferire al fondo i contributi, raccolti a livello nazionale ai sensi della direttiva 2014/59/UE (BRRD) e del regolamento SRM, è sancito dall'IGA. L'articolo 10 obbliga gli Stati membri partecipanti a dotarsi delle misure necessarie a garantire l'osservanza dell'obbligo di trasferire congiuntamente i contributi. La violazione dell'obbligo comporta l'impossibilità di accedere alle risorse dei comparti costituiti dai contributi provenienti dagli altri Stati partecipanti.

Per un periodo transitorio di otto anni il SRF sarà organizzato in comparti, ognuno corrispondente a uno Stato membro partecipante. La divisione in comparti è funzionale ad una mutualizzazione progressiva dei costi delle procedure di risoluzione; nel caso in cui un ente rilevante venga assoggettato alla procedura, infatti, l'IGA prevede che vengano in primo luogo utilizzate le risorse provenienti dal comparto corrispondente allo Stato membro partecipante dove è autorizzato l'ente, in misura decrescente: il primo anno tutte le risorse presenti nel comparto devono essere utilizzate prima del coinvolgimento degli altri comparti, nel secondo anno il limite scende al 60 per cento, il terzo anno al 40 per cento e nei restanti cinque di circa il 6,75 per cento ogni anno. La partecipazione degli altri comparti è prevista secondo un meccanismo di mutualizzazione crescente, tale da trasferire progressivamente l'onere sulla totalità dei comparti, fino alla loro eliminazione al termine del periodo transitorio.

L'IGA prevede altresì ulteriori strumenti di finanziamento delle risorse disponibili nei comparti: contributi *ex post* da parte dei sistemi bancari degli Stati membri in cui sono autorizzati gli enti coinvolti dalla procedura di risoluzione, trasferimenti temporanei tra comparti, con riferimento alle risorse non ancora oggetto di mutualizzazione, e il ricorso da parte del SRB a forme di finanziamento da parte di soggetti terzi. Ad esclusione del trasferimento fra comparti, gli altri meccanismi sono previsti e disciplinati dal regolamento SRM.

Con riguardo alla sequenza degli strumenti di finanziamento dei costi della risoluzione, fermo restando l'utilizzo delle risorse disponibili nei compartimenti corrispondenti a ciascuno Stato membro partecipante, secondo le regole di mutualizzazione, l'articolo 5 indica innanzitutto i contributi *ex post* ma consente al Board, nel caso in cui detta modalità di finanziamento non sia di immediato accesso, di far ricorso al trasferimento fra comparti o di contrarre prestiti con parti terze.

La condizione del rispetto dei principi generali e degli obiettivi della procedura di risoluzione previsti nel regolamento SRM è stata tradotta nel richiamo nell'articolato alle disposizioni del regolamento sulla procedura decisionale e sugli strumenti di risoluzione, con particolare riferimento ai requisiti minimi di *bail-in* da soddisfare per poter utilizzare il SRF a copertura delle perdite. Nell'IGA la perdurante efficacia delle relative disposizioni o di un assetto normativo equivalente, o comunque non meno stringente, è considerata elemento essenziale del consenso degli Stati membri; pertanto, gli Stati membri che invocano un mutamento fondamentale e che non abbiano concorso alla approvazione delle modifiche normative potrebbero esercitare, ai sensi del Trattato di Vienna, il diritto

di recesso dall'accordo. Gli altri Stati membri partecipanti possono in tal caso adire la Corte di giustizia, la quale può sospendere l'efficacia del recesso fino alla risoluzione della controversia. Al fine di rafforzare ulteriormente tale impianto, con la dichiarazione n. 1 allegata, le parti contraenti hanno espresso l'intenzione di non modificare le disposizioni rilevanti in modo tale da non assicurare un risultato equivalente o non meno stringente di quello risultante dal regolamento SRM al momento della sua adozione.

L'articolo 15 dell'IGA concerne l'ipotesi in cui l'Unione europea sia condannata al risarcimento di danni derivanti da una decisione illegittimamente assunta dalle istituzioni europee investite di poteri decisionali nell'ambito del SRM. Gli Stati membri non partecipanti al sistema SSM/SRM hanno fatto presente come tale costi verrebbero addossati all'intero bilancio dell'Unione, ancorché l'SRM coinvolga solo una parte degli Stati membri. L'IGA quindi prevede in tali caso un obbligo di indennizzo a favore di tali Stati in capo agli Stati membri partecipanti.

Il relatore sottolinea infine il valore della dichiarazione di intenti delle parti contraenti, che vincola alla non abrogazione o modificabilità dei principi e delle norme relativi allo strumento del *bail-in* in modo non equivalente ovvero alla non modifica del regolamento del Meccanismo di risoluzione unico: la volontà delle parti contraenti che in qualche misura sottopone la validità dell'accordo alla permanenza delle disposizioni di un regolamento europeo.

Conclude facendo presente che all'entrata in vigore delle disposizioni sulla risoluzione bancaria è connesso anche il recente decreto-legge adottato dal Governo per il salvataggio di quattro banche il cui *iter* per la conversione inizierà alla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE (n. COM (2014) 43 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile 2014.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD), relatore sull'atto in titolo, fa presente che nella seduta del 26 maggio scorso la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha respinto il progetto di relazione sulla proposta di regolamento. Il testo della relazione respinta verrà distribuito e una volta acquisito l'orientamento dei Gruppi parlamentari sarà programmato il seguito dei lavori, ponendosi la questione dell'effettivo consenso in sede europea sulla disciplina proposta.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) segnala la situazione di incertezza determinata dall'esito della summenzionata votazione e rileva l'esigenza di un approfondimento circa le reali prospettive di costituzione di un quadro normativo europeo.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che la mancanza di consenso riguarda la proposta avanzata dall'*ex* commissario Barnier, restando aperta la possibilità di ulteriori iniziative legislative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (n. COM (2014) 40 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile 2014.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore sul provvedimento in esame, comunica che il Consiglio ha adottato il testo del regolamento in prima lettura, sul quale il Parlamento europeo aveva adottato una risoluzione legislativa. Propone alla Commissione quindi di considerare esaurito l'esame in fase ascendente del provvedimento.

La Commissione conviene.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà valutato l'inserimento in calendario del «Libro verde» sulla costruzione di un'Unione dei mercati dei capitali e la connessa Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni sul Libro verde medesimo.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Martedì 24 novembre 2015

**Plenaria**

**234<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**SIBILIA**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giacomo Zaganelli, esperto in materia.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente SIBILIA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali: audizione del professor Giacomo Zaganelli, esperto in materia**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente SIBILIA introduce il professor Giacomo Zaganelli, esperto in materia.

Il professor ZAGANELLI illustra il progetto «mappe dell'abbandono» che ha preso avvio a Firenze nel 2010 e consiste nel monitoraggio delle strutture architettoniche di interesse artistico abbandonate da tempo.

Il progetto, in particolare, si prefigge di riutilizzare anche per periodi temporanei un ricco patrimonio immobiliare dismesso. Tale approccio risulta particolarmente importante nel nostro Paese, in cui l'opera di cementificazione selvaggia del territorio evidenzia tutti i propri aspetti negativi.

Si fa riferimento ad una serie di esperienze che sono maturate negli ultimi decenni in Germania dove sono stati recuperati numerosi immobili, destinati inizialmente ad usi militari. Tali esperienze hanno consentito di valorizzare un patrimonio che altrimenti sarebbe stato abbandonato e di contenere forme di speculazione edilizia.

La ricerca di utilizzazioni anche temporanee di beni abbandonati determina sia importanti occasioni di socializzazione, sia opportunità di profitto laddove vengano valorizzate forme diffuse di imprenditoria.

Sono ricordate, in particolare, le attività di recupero urbanistico ed edilizio avvenute nei centri di Bussano Vecchia in Liguria e di Favara in Sicilia. In entrambi i casi la ristrutturazione degli edifici abbandonati ha favorito lo sviluppo di veri e propri poli turistico-culturali. Sono citati anche esempi di ristrutturazione di spazi aperti nella città di Firenze da cui sono nati inaspettati momenti di aggregazione sociale.

Viene denunciato come l'abbandono di immobili nei contesti cittadini produca una vera e propria alterazione delle relazioni economiche e sociali. Al contrario, l'inserimento di nuove attività in contesti urbani abbandonati costituisce un potente volano rigenerazione ambientale.

Il professor Zaganelli elenca poi una serie di beni architettonici abbandonati da decenni che possono essere recuperati ed inseriti in progetti di programmazione economica e territoriale.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore LIUZZI (*CoR*), nel ringraziare il professor Zaganelli, chiede chiarimenti sulla sostenibilità economica dei progetti che sono stati sottoposti alla Commissione.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) conferma l'importanza del tema trattato e sottolinea quanto sia diffusa la sensibilità in materia di recupero dei beni dismessi. Denuncia la responsabilità della politica e delle amministrazioni locali e richiama la necessità di stabilire sinergie fra enti pubblici e soggetti privati. In particolare, evidenzia l'opportunità di un regime fiscale agevolato per questi progetti di recupero. Rappresenta, infine, l'importanza di coinvolgere l'assessorato competente della regione Toscana, per un ulteriore approfondimento delle problematiche trattate.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) auspica che il progetto illustrato dal professor Zaganelli possa procedere con successo, confermando l'assoluta necessità di recuperare luoghi ed immobili abbandonati. Ri-

chiama, altresì, gli ostacoli che tale progetto ha incontrato in questi anni e l'opportunità che siano superati errori che hanno caratterizzato alcune esperienze pur importanti.

Il professor ZAGANELLI riconosce la necessità di individuare valide soluzioni organizzative che rendano sostenibile sul piano economico i progetti di riutilizzo dei beni abbandonati. A tale proposito sottolinea che il recupero di strutture abbandonate costituisce nel medio periodo una importante fonte di reddito.

Richiama l'attenzione sull'opportunità che ogni progetto di recupero urbano sia attentamente valutato dalle amministrazioni locali, tenendo in considerazione le attività che sarà chiamato ad ospitare.

Il presidente SIBILIA, nel ringraziare il professor Giacomo Zaganelli, comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile nella pagina *web* della Commissione. Dichiarata indi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 209**

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Orario: dalle ore 15 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ESERCENTI  
IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 24 novembre 2015

### Plenaria

### 192<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE richiama i numerosi e complessi provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione, segnalando l'esigenza di definire una efficace organizzazione dei lavori per le prossime sedute, al fine di assicurarne un *iter* d'esame spedito. La questione riguarda in particolare il disegno di legge n. 1678-B, recante delega per il recepimento delle direttive in materia di appalti pubblici e concessione e il riordino della normativa connessa, e il disegno di legge n. 1880-B, relativo alla riforma della RAI, che sono entrambi alla terza lettura parlamentare e hanno, quindi, maggiore urgenza.

Propone pertanto di dare priorità ai suddetti provvedimenti, accogliendo nel contempo la richiesta fattagli da alcuni senatori di poter rinviare alla seduta successiva la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1638, recante la delega per la riforma del codice della strada, nella quale si dovrà avviare l'esame degli emendamenti e ordini del giorno presentati lo scorso 3 novembre.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente in ordine all'organizzazione dei lavori.

Il senatore FILIPPI (*PD*) fa presente di aver sollecitato la Presidenza perché sia organizzata quanto prima l'audizione del ministro Delrio in Commissione, con particolare riguardo alla preannunciata privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato, sia in relazione alle recenti decisioni adottate in materia dal Consiglio dei ministri, sia in considerazione degli approfondimenti che la Commissione sta da tempo portando avanti su questo tema con l'apposito affare assegnato.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) richiama il disegno di legge n. 859 e connessi, relativo all'introduzione del reato di omicidio stradale, recentemente esaminato in Commissione in sede consultiva. Nel ribadire il proprio sostegno all'inasprimento delle sanzioni per comportamenti pericolosi alla guida che causino la morte o il ferimento di altre persone, evidenzia l'incongruenza dell'attuale legislazione, che, come in un caso recente, rischia di lasciare impuniti o di sanzionare in maniera troppo lieve chi si è reso responsabile di tali reati, a volte anche per una interpretazione troppo permissiva di alcuni magistrati giudicanti.

Il senatore BORIOLI (*PD*) interviene in merito alla missione svolta lo scorso 9 novembre dalla Commissione presso i cantieri dell'alta velocità ferroviaria del Terzo Valico. Nel corso della visita l'attenzione della Commissione è stata richiamata soprattutto dal problema dell'amianto trovato negli scavi dell'opera.

Alla luce delle indicazioni acquisite durante la visita e anche della documentazione successivamente pervenuta, ritiene opportuno che la Commissione torni a occuparsi quanto prima della questione, anche in concorso con la Commissione ambiente. La rilevanza del tema e l'allarme suscitato sui mezzi di informazione, che hanno creato preoccupazione anche tra le popolazioni locali, impone infatti di fare chiarezza sul tema dell'amianto, che rischia anche di far passare in secondo piano le questioni di carattere infrastrutturali di un'opera che rimane di grande rilevanza strategica.

In risposta al senatore Filippi, il PRESIDENTE segnala di aver già contattato il ministro Delrio per dare corso quanto prima all'audizione richiesta.

Per quanto concerne la questione del disegno di legge n. 859 e connessi, pur comprendendo l'esigenza di dare una risposta alle legittime aspettative delle famiglie delle vittime della strada, ritiene che lo stesso, in alcune parti, abbia una impostazione eccessivamente punitiva e che sia stato scritto più sotto la spinta dell'emotività che sulla base di una adeguata ponderazione.

Per quanto riguarda la questione segnalata dal senatore Borioli, si riserva di assumere le opportune iniziative, ricordando che la documentazione acquisita dalla Commissione fornisce importanti elementi di riflessione.

## IN SEDE CONSULTIVA

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati e sul quale l'8<sup>a</sup> Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla Commissione Industria. Osserva che è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, predisposto dal Governo sulla base della previsione contenuta nell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, ed è finalizzato a rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Si suddivide in 52 articoli, raggruppati in dieci Capi. Il Capo I indica le finalità del provvedimento; il Capo II interviene sul settore delle assicurazioni e dei fondi pensione; il Capo III reca misure in materia di comunicazioni e il Capo IV di servizi postali; il Capo V contiene disposizioni relative al settore dell'energia; i Capi dal VI al IX sono rispettivamente dedicati all'ambiente, ai servizi bancari, ai servizi professionali e ai servizi sanitari; il Capo X interviene sul settore del turismo e dei servizi di trasporto.

Per quanto riguarda i profili di interesse per la Commissione, segnala innanzitutto alcune delle disposizioni contenute nella parte del provvedimento dedicata alle assicurazioni, finalizzata complessivamente ad aumentare la concorrenza nel settore attraverso il riconoscimento di sconti e riduzioni sul costo delle polizze e l'introduzione di misure antifrode più stringenti.

In particolare, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, nell'introdurre nel codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) un nuovo articolo 132-ter, tra le condizioni per le quali le imprese di assicurazione sono tenute a praticare sconti sulle polizze per l'assicurazione obbligatoria Rc auto, indica anche l'installazione sul veicolo della scatola nera e di ulteriori dispositivi per la registrazione dell'attività del veicolo, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dei meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora il guidatore abbia un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge per la guida.

Sempre l'articolo 3, al comma 3, introduce all'articolo 148 del codice delle assicurazioni, relativo alla procedura di risarcimento, un nuovo comma 11-bis in cui si stabilisce che resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia. L'impresa di autoriparazione deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una

validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Il comma 4 prevede che, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'ANIA e le associazioni dei consumatori definiscano apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte.

Sempre in tema di assicurazioni, richiama l'articolo 9 che, mediante l'inserimento del nuovo articolo 145-*bis* nel Codice delle assicurazioni, attribuisce piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera o degli altri dispositivi elettronici montati sui veicoli. Deve inoltre essere garantita l'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi che registrano l'attività dei veicoli nel caso di passaggio da una compagnia di assicurazione ad un'altra, prevedendo sanzioni a carico dell'impresa di assicurazione e di chi installa il dispositivo (cosiddetto «*provider* di sicurezza telematica») in caso di mancato adeguamento ai suddetti obblighi.

Segnala peraltro che, in base a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3, del disegno di legge in esame, i proventi delle sanzioni inflitte in applicazione del nuovo articolo 145-*bis* sono destinate ad alimentare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

L'articolo 10, nell'introdurre ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative, integra l'articolo 201 del codice della strada per inserire, tra i casi per i quali non è necessaria la contestazione immediata, anche l'accertamento, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo di assicurazione RC auto, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi.

Un'ulteriore integrazione all'articolo 201 specifica che la presenza degli organi di polizia stradale non è necessaria qualora l'accertamento avvenga tramite dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per un funzionamento completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dalla polizia stradale. La sanzione applicata qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati, si verificasse che al momento del rilevamento il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è quella prevista per tale fattispecie dal codice della strada (multa da 848 a 3.393 euro).

Segnala infine che l'articolo 14 contiene alcuni interventi di coordinamento in materia assicurativa, tra i quali l'innalzamento degli importi minimi di copertura per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere.

Il Capo III del provvedimento contiene disposizioni relative al settore delle comunicazioni, finalizzate, in linea generale, a facilitare il passaggio dei clienti di telefonia mobile da un operatore all'altro e a favorire una più marcata trasparenza dei costi di recesso, limitando per tale via il potere degli operatori di vincolare i clienti. Evidenzia la rilevanza di tali dispo-

sizioni, che vengono incontro alle esigenze e ai disagi di molti cittadini nel loro rapporto non sempre facile con gli operatori telefonici.

In particolare, l'articolo 18, comma 1, prevede che le spese e gli altri oneri comunque previsti in caso di recesso o trasferimento dell'utenza ad altro fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche debbano essere commisurati al valore del contratto e che vadano in ogni caso resi noti al consumatore nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in modo da permettere un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso. Le modalità di recesso dal contratto nonché il passaggio ad altro gestore devono inoltre essere semplici e di immediata attuazione. La durata del contratto, nel caso in cui siano comprese offerte promozionali, non può essere superiore a ventiquattro mesi e, nel caso di risoluzione anticipata, gli eventuali costi di uscita devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta. I gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche devono acquisire il previo consenso espresso per l'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. Vengono infine estesi i poteri di vigilanza e di sanzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 18, comma 2, modifica poi il Codice delle comunicazioni elettroniche in relazione ai contenuti obbligatori del contratto, stabilendo che debbano essere indicate eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato.

L'articolo 19 dispone che il Ministero dello sviluppo economico individui e iscriva in un apposito registro, tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che, per erogare servizi voce e dati al pubblico, utilizzino indirettamente risorse nazionali di numerazione. Tale registro sarà tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mentre i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel nuovo registro devono, in ragione della loro attività prevalente, richiedere la relativa autorizzazione verranno definiti con decreto ministeriale.

Con l'articolo 21 vengono semplificate le procedure di passaggio della clientela da un operatore di telefonia mobile all'altro, prevedendo la possibilità di procedere per via telematica all'identificazione indiretta del cliente e di utilizzare, sempre ai fini del passaggio ad altro operatore, il sistema pubblico dell'identità digitale.

L'articolo 23 dispone l'aggiornamento della disciplina relativa al registro delle opposizioni – attualmente riferita al solo uso della numerazione telefonica per finalità commerciali – al fine di consentirne l'applicazione anche con riguardo all'impiego della posta cartacea per le medesime finalità.

L'articolo 24 limita al momento della risposta dell'operatore la tariffazione delle chiamate per i servizi a pagamento forniti verso numerazioni non geografiche, vale a dire le numerazioni per le quali è prevista una ta-

riffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante.

Nel Capo IV, richiama poi l'articolo 25, che interviene sui servizi postali per sopprimere, a decorrere dal 10 giugno 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

L'articolo in esame integra poi la disciplina sulle condizioni per il rilascio agli operatori del settore postale della licenza individuale per l'effettuazione di singoli servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, prevedendo che, con riferimento alla notificazione degli atti giudiziari e delle multe, il rilascio della licenza sia subordinato a specifici obblighi relativi alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione del servizio prestato.

La definizione dei requisiti specifici e degli obblighi per il rilascio delle licenze individuali, nonché dei requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità di coloro che richiedano la licenza è demandata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia.

Vengono infine soppressi il riferimento ai servizi affidati in esclusiva nella disciplina del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale nonché le sanzioni previste dalla normativa vigente per i casi di espletamento, da parte di altri soggetti, dei servizi finora attribuiti in esclusiva al fornitore del servizio universale.

Nel Capo V, l'articolo 36, recante misure di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, detta anche disposizioni per la verifica dell'incompatibilità, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, degli impianti di distribuzione ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati, per la quale i titolari degli impianti devono presentare un'apposita dichiarazione in merito alla sussistenza o insussistenza di tale incompatibilità.

Nel Capo X, l'articolo 51 intende rafforzare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, mediante l'introduzione dell'obbligo per i concessionari e per i gestori di tali servizi, sia su gomma che su rotaia o via mare, di informare i passeggeri, entro la conclusione del servizio di trasporto, sulle modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare sulle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi o indennizzi.

L'articolo 52, infine, integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea prevedendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale, possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) si dichiara deluso per il fatto che l'articolo 25, nel sopprimere l'attribuzione in esclusiva a Poste italiane Spa

dei servizi per le notificazioni degli atti giudiziari e delle multe, ne preveda la decorrenza solo dal 10 giugno 2017, anziché già dal 2016 come sarebbe stato più logico. Ricorda in proposito che tale riforma è da tempo attesa, non giustificandosi più il monopolio dei Poste italiane in questo settore, peraltro a fronte di tariffe elevate e di una puntualità di recapito spesso assai scarsa, anche in confronto alle esperienze di altri Paesi europei.

Nel contempo, anche sulla base delle audizioni svolte dalla Commissione di merito con le associazioni di categoria del settore del recapito postale, emerge il rischio che la privatizzazione si accompagni ad una frammentazione esasperata del sistema, mentre sarebbe necessario che le aziende più grandi e organizzate possano operare sul mercato per assicurare un servizio più efficiente e competitivo.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ricorda che la Commissione, insieme alla Commissione Industria, si era occupata a lungo della questione dei rapporti tra le compagnie di assicurazione e le officine di autoriparazione. Chiede quindi chiarimenti sulla portata dell'articolo 3, comma 3, in combinato disposto con il comma 4: pur essendo salvaguardata la facoltà dell'assicurato di rivolgersi alle officine di propria fiducia per le riparazioni del veicolo danneggiato, segnala il rischio che, in assenza di opportune cautele, tale previsione potrebbe essere di fatto vanificata. Infatti, il risarcimento dell'assicurazione è subordinato al fatto che la riparazione sia eseguita «a regola d'arte», ma le linee guida per definire quando una riparazione possa considerarsi tale, sono decise sulla base di un confronto tra le associazioni di categoria dell'autoriparazione, l'Ania e le associazioni dei consumatori, il che potrebbe non dare sufficienti garanzie di oggettività.

Segnala poi che nel provvedimento sono inserite una serie di disposizioni che hanno diretta incidenza sul codice della strada: sarebbe pertanto auspicabile, anche alla luce del lavoro che la Commissione sta facendo in merito, che vi fosse un coordinamento attento, per evitare che si creino asimmetrie e incongruenze tra le varie disposizioni in fase di applicazione. Ad esempio, in merito all'introduzione della cosiddetta scatola nera prevista dal successivo articolo 9, ritiene contraddittorio che alla stessa si attribuisca pieno valore probatorio nei procedimenti civili in materia di incidenti, mentre non si prevede lo stesso valore anche nei procedimenti penali e amministrativi legati agli stessi incidenti.

Infine, esprime la propria condivisione sull'articolo 51 che rafforza la tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea attraverso le carte dei servizi.

Il senatore FILIPPI (*PD*) evidenzia la grande rilevanza del disegno di legge in esame, che potrebbe aprire finalmente alla concorrenza una serie di settori di grande rilevanza per la vita dei cittadini, ma nei quali persistono logiche di tipo oligopolistico o monopolistico.

Ad esempio, il settore assicurativo andrebbe reso realmente concorrenziale a vantaggio dei cittadini: cita al riguardo il meccanismo ormai inadeguato del *bonus malus* e condivide le osservazioni del senatore Borrioli circa l'opportunità di estendere anche al campo penale e amministrativo il valore probatorio della scatola nera in caso di incidente. In proposito, auspica un coinvolgimento diretto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ancora, i meccanismi farraginosi e i risarcimenti a volte esigui erogati dalle assicurazioni in caso di incidente vanno a penalizzare le vittime della strada e ricadono in definitiva sulla collettività. Critica poi l'eccessiva rigidità delle compagnie di assicurazione per quanto riguarda le procedure di recesso o di transito tra una compagnia e l'altra.

Più in generale, chiede di segnalare alla Commissione di merito, l'esigenza che sulle questioni di carattere trasportistico sia coinvolta, come organismo di regolazione del settore, anche l'Autorità di regolazione dei trasporti. Sullo stesso tema, auspica che per i servizi di trasporto di linea si consenta quanto prima il pagamento dei biglietti anche attraverso dispositivi elettronici.

Infine, chiede alla relatrice di inserire alcune osservazioni relative alla necessità di liberalizzare sempre più i servizi degli operatori telefonici.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ricorda che nella sua veste di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aveva in passato già auspicato l'adozione della scatola nera sui veicoli, anche come strumento per la prevenzione degli incidenti. Si dichiara quindi soddisfatto che siano state superate le opposizioni alquanto sterili del passato e che si stia ora valutando l'utilizzo di questi strumenti.

Sulla questione del rapporto tra assicurazioni e officine di autoriparazione, ritiene necessario ribadire, nel parere che sarà reso alla Commissione di merito, l'importanza di mantenere la piena libertà dell'assicurato di rivolgersi ad un riparatore di sua fiducia, senza meccanismi surrettizi che possano limitare tale facoltà.

La relatrice CARDINALI (*PD*) si riserva di predisporre, per la seduta successiva, una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1678-B)** *Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudi-*

*cazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente MATTEOLI ricorda l'indicazione testé convenuta di dare precedenza alla trattazione del provvedimento in titolo al fine di assicurarne un *iter* spedito.

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) condivide l'urgenza di chiudere il disegno di legge in tempi rapidi e, possibilmente, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati. Tale urgenza scaturisce, oltre che dalla esigenza di non rinviare una riforma da tempo attesa, anche da quella di rispettare la scadenza molto ravvicinata (18 aprile 2016) imposta dall'Unione europea per il recepimento delle direttive comunitarie.

In termini generali, segnala che la Camera dei deputati, rispetto al testo licenziato dal Senato, ha apportato numerose e rilevanti modifiche, in alcuni casi migliorative e condivisibili, in altri che destano invece alcune perplessità. Cita in particolare la riscrittura della disposizione di cui alla nuova lettera *r*) del comma 1, relativa alla centralizzazione delle committenze e alla riduzione delle stazioni appaltanti: il testo, per quanto riguarda i comuni non capoluogo di provincia, pone ora l'obbligo di ricercare forme di aggregazione o di centralizzazione delle committenze a livello di unioni di comuni o comunque in ambito subprovinciale. In tal modo, si correrebbe però il rischio di moltiplicare enormemente il numero delle stazioni appaltanti (secondo alcuni fino a 1.500-2.000 soggetti), il che sarebbe del tutto contrario alle finalità che hanno ispirato la norma in Parlamento. Chiede pertanto al Governo di chiarire questo aspetto.

Il senatore FILIPPI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, condivide l'esigenza di accelerare il più possibile l'*iter* del provvedimento in titolo, come pure quello del disegno di legge n. 1880-B. Chiede pertanto di fissare da subito il termine per la presentazione dei relativi emendamenti e ordini del giorno. Nel merito, dichiara infine di condividere le perplessità manifestate dal relatore su alcune modifiche apportate alla Camera, tra cui quelle in tema di contratti di lavori, forniture e servizi affidati dai titolari di concessioni, che rispetto al testo approvato dal Senato sembrano aver ampliato le deroghe al principio di totale affidamento con gara ad evidenza pubblica.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle indicazioni emerse, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per martedì 1° dicembre, alle ore 15.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo che torna in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati. Osserva che la discussione presso l'altro ramo del Parlamento ne ha confermato l'impianto complessivo, con interventi di modifica ed integrazione che riguardano principalmente l'ampliamento dei contenuti del nuovo Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, le funzioni e le responsabilità del direttore generale in fase di prima applicazione della normativa introdotta, la disciplina relativa ai contratti conclusi dalla RAI e dalle società da essa interamente partecipate.

Per quanto riguarda l'articolo 1, che novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) in relazione alla disciplina del contratto nazionale per lo svolgimento del servizio pubblico e alle disposizioni sulle sedi che svolgono tale servizio nei territori ove sono presenti minoranze linguistiche, evidenzia che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche significative, quanto piuttosto finalizzate a rendere più efficace la coerenza e la chiarezza del testo.

In relazione all'articolo 2, che interviene sull'articolo 49 del Testo unico per delineare il nuovo assetto della *governance* della RAI, sono state sostanzialmente confermate le norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione nonché sui requisiti richiesti per la nomina a consigliere e sulle relative modalità e procedure. Segnala tuttavia che, al comma 4-*bis* introdotto nell'articolo 49 del Testo unico dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del testo in esame, il riferimento all'assenza di cumulo di cariche in società concorrenti, come requisito per la nomina nel consiglio di amministrazione, è stato sostituito con quello all'assenza di titolarità di cariche nelle medesime società e che, tra le cause di ineleggibilità, è stato soppresso il riferimento al presidente della giunta provinciale ed aggiunto quello al presidente della provincia.

Al nuovo comma 7 dell'articolo 49, come novellato dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del testo in esame, è poi stato precisato che la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, deliberata dall'assemblea, acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (nel testo approvato dal Senato il riferimento era alla conformità rispetto alla deliberazione della Commissione parlamentare), mentre, al comma 8 dello stesso articolo 49, il termine entro il quale si deve procedere alla nomina dei nuovi consiglieri o del presidente nel caso di dimissioni, impedimento o revoca è prolungato dai trenta ai novanta giorni successivi alla data formale di comunicazione.

Con riferimento poi all'amministratore delegato, le cui funzioni sono disciplinate nei nuovi commi da 10 a 12 dell'articolo 49 del Testo unico, come sostituiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del testo in esame, segnala innanzitutto che la Camera dei deputati ha integrato la disposizione relativa al potere di gestione del personale (nuovo comma 10, lettera *c*)), prevedendo che l'amministratore delegato, oltre a nominare i dirigenti di primo livello, possa assumere, nominare, promuovere e stabilire la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti.

Nel confermare il potere dell'amministratore delegato di firmare gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, alla Camera è stato inoltre esplicitato l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché gli atti e i contratti che siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

Ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato integrato in maniera significativa il contenuto del nuovo Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che l'amministratore delegato propone per l'approvazione al consiglio di amministrazione (lettera *g*) del nuovo comma 10 dell'articolo 49). Tra le informazioni da rendere conoscibili agli utenti, anche mediante la pubblicazione sul sito *internet* della società, sono stati infatti inclusi i *curricula* e i compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore a 200.000 euro; i criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; i dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, nonché l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso; i criteri e le procedure per le assegnazioni dei contratti di cui al successivo articolo 49-ter.

In analogia poi con la modifica già esposta in relazione ai requisiti necessari per i membri del consiglio di amministrazione, anche per l'amministratore delegato, nel nuovo comma 10-bis dell'articolo 49, il riferimento all'assenza di cumulo di cariche in società concorrenti è stato sostituito con quello all'assenza di titolarità di cariche nelle medesime società.

Nel nuovo comma 12-ter, che fa salve le funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, è stato soppresso l'obbligo per il consiglio di amministrazione di consegnare a tale organo l'elenco dei soggetti invitati, oltre che partecipanti, alle trasmissioni.

L'articolo 3, che riguarda l'attività gestionale della Rai, con il comma 1 introduce nuovi articoli dopo l'articolo 49 del Testo unico sui media.

La Camera dei deputati ha innanzitutto modificato la rubrica del nuovo articolo 49-*bis*, riferendolo alla responsabilità degli organi della Rai e non delle società partecipate.

Altre modifiche di tale nuovo articolo riguardano gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti dall'azienda. In particolare, la Camera ha novellato il comma 2 e soppresso i commi 3 e 4 dell'articolo 49-*bis*, per tener conto delle novità introdotte dall'articolo 2 del disegno di legge in relazione al Piano per la trasparenza.

La formulazione del comma 2 dell'articolo 49-*bis* contenuta nel testo in esame dispone quindi che l'amministratore delegato provveda alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione. Si stabilisce inoltre che l'inadempimento di tali obblighi di pubblicazione costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista, e che l'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

La Camera dei deputati ha poi ampliato la portata del nuovo articolo 49-*ter*, che regolava i contratti conclusi dalla Rai, per riferirla anche ai contratti delle società partecipate.

Fa quindi presente che il comma 1 di tale articolo prevede quindi l'esclusione dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, conclusi sia dalla Rai che dalle società da essa interamente partecipate.

Il comma 2, come modificato dalla Camera, esclude i contratti conclusi dalla Rai e dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dagli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal Codice dei contratti pubblici, solo nel caso in cui si tratti di contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti indicati nel precedente comma 1. È inoltre specificato che l'affidamento dei contratti «sotto soglia» avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

La Camera ha infine introdotto un ulteriore comma all'articolo 3, in base al quale, in sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

Segnala poi che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non sono state apportate modifiche di rilievo all'articolo 4 del di-

segno di legge, che contiene le abrogazioni e la delega al Governo per il riassetto normativo del settore, mentre si è intervenuti sull'articolo 5, relativo alle disposizioni transitorie e finali.

In particolare, è stato riformulato il comma 3 di tale articolo, sui poteri transitori del direttore generale, prevedendo che, in fase di prima applicazione e fino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, egli eserciti, oltre alle attribuzioni che gli spettano in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti affidati all'amministratore delegato dal comma 10 dell'articolo 49 del testo unico, come novellato dal provvedimento in esame, ferma restando la sua facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione. Al direttore generale, sempre sino al primo rinnovo del consiglio, si applicano inoltre le disposizioni riferite all'amministratore delegato, introdotte con l'articolo 49-*bis* dall'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 5 demanda al Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, l'avvio una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione.

Il nuovo comma 6 dispone infine che il Ministero dello sviluppo economico trasmetta alla Commissione parlamentare di vigilanza, affinché si esprima con parere, lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente e che, in sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio venga trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1, del Testo unico, fissata al 6 maggio 2016.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) esprime le proprie perplessità sul provvedimento in esame: nel corso delle ultime settimane sono emerse una serie di questioni che mettono in discussione tutto l'impianto di questa riforma della Rai e la sua stessa opportunità. Cita in primo luogo le gravi irregolarità in materia di gestione di appalti della Rai sulle quali sta attualmente indagando la Magistratura e che sono costate anche il licenziamento del capo dell'ufficio affari legali. Nel corso della odierna audizione dei vertici dell'azienda presso la Commissione di vigilanza dei servizi radio-televisivi, il Direttore generale non ha voluto rilasciare dichiarazioni per non intralciare il lavoro della Magistratura, ma si tratta di fatti estremamente gravi.

Sottolinea quindi l'incoerenza dell'inserimento nel nuovo testo dell'articolo 49-*ter* del Testo unico dei servizi di *media*, modificato dal provvedimento in esame, di deroghe alle procedure del codice dei contratti pubblici a favore della Rai. La pessima gestione, le gravi irregolarità riscontrate in questi anni dovrebbero invece consigliare di irrigidire le prescrizioni e le procedure di controllo. Meglio sarebbe, a suo avviso, accan-

tonare l'esame del disegno di legge n. 1880-B e procedere piuttosto con la trattazione del 1678-B.

Anche la pessima prova data dalla dirigenza della Rai, imporrebbe di non procedere a una riforma della *governance* come quella proposta dal disegno di legge. Ci sono poi altre questioni, quali l'annunciata possibilità di trasformazione della Rai in una *pay-tv* che, sebbene ufficialmente smentita dal Direttore generale, pone però problemi gravi di speculazioni e abusi di mercato che si sommano a quelli riguardanti la gestione di Rai Cinema, quanto mai opaca e penalizzante per i cittadini che, attraverso il canone, pagano il finanziamento di produzioni cinematografiche che poi di fatto non vedranno sulla televisione pubblica se non molto tardi.

Ancora, ricorda l'imminente scadenza dell'attuale concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, fissata per il 6 maggio 2016: nell'esame del provvedimento in Parlamento, non si è voluto affrontare il nodo della ridefinizione dei contenuti del servizio pubblico, che però resta irrisolto e condiziona tutte le successive decisioni, considerando anche che la nuova concessione potrebbe essere affidata pure ad un soggetto diverso dalla Rai. Anche la consultazione pubblica in materia prevista dall'articolo 5, comma 5, del disegno di legge è palesemente insufficiente.

Tutto ciò si lega poi all'imminente inserimento del pagamento del canone di abbonamento nelle bollette elettriche che porterà altri problemi.

Conclusivamente, osserva che il disegno di legge appare ormai superato e chiede che l'esame sia rinviato per essere trattato insieme al tema del rinnovo della concessione.

Il senatore AIROLA (*M5S*) concorda con le osservazioni del senatore Maurizio Rossi. L'audizione dei vertici della Rai svolta in Commissione di vigilanza ha fornito molte informazioni preziose e anche il riserbo da essi mantenuto sullo scandalo degli appalti non ha potuto però nascondere l'esistenza di gravi problemi di gestione. Sottolinea che, mentre nella riforma degli appalti esaminata dalla Commissione tutti hanno concordato sull'esigenza di abbandonare il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, la Rai continua ad utilizzarlo per gran parte dei suoi contratti, che è una palese contraddizione. Concorda anche sull'inefficienza della gestione di Rai Cinema, ispirata a criteri antiquati e opachi e si unisce alla richiesta di rinviare la trattazione del provvedimento per dare precedenza alla riforma del codice degli appalti.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) esprime anch'egli critiche all'impostazione del provvedimento in esame, condividendo molte delle osservazioni formulate dai colleghi. In Rai, si vive ormai una situazione di grave sofferenza: mancano strategie chiare e si continua ad adottare vecchie logiche che sono ormai superate, con grave disagio degli stessi dirigenti e dipendenti. Tra le questioni più gravi cita anch'egli lo scandalo legato agli appalti della Rai e l'inserimento del canone in bolletta, per il quale mancano ancora indicazioni chiare.

Ricorda l'atteggiamento sempre responsabile tenuto dalle opposizioni nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge sulla riforma della Rai: tuttavia, le numerose questioni poste all'epoca non furono prese in considerazione né dal Governo né dalla maggioranza, a cominciare da quella di ridefinire chiaramente il contenuto e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo. Chiede pertanto che si identifichino alcuni temi di fondo e che, anche nel corso della terza lettura, vi sia un esame serio e costruttivo e non solo di facciata.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) critica anch'egli l'approssimazione con la quale si stanno affrontando una serie di questioni legate all'assetto dell'azienda Rai. Questo rende ancora più inaccettabile la scelta del Governo di spostare il pagamento del canone di abbonamento nella bolletta elettrica, perché non dà ai cittadini la percezione chiara dei servizi per i quali si chiede questo pagamento. Inoltre, le modalità tecniche di effettuazione dello stesso non sono state ancora definite e il rischio è che, anche in ragione della pluralità di operatori elettrici in Italia, vi siano gravi disguidi. Chiede quindi di fermarsi per le necessarie riflessioni.

Il sottosegretario GIACOMELLI ritiene che sul disegno di legge sia stato svolto un lavoro serio e costruttivo, con un ampio confronto con le forze parlamentari sia al Senato, sia alla Camera, come è dimostrato dal fatto che rispetto al testo originariamente proposto dal Governo siano state apportate numerose e rilevanti modifiche.

Ritiene pertanto eccessive e ingiustificate le critiche rivolte da alcuni senatori: anche per quanto concerne la nuova modalità di pagamento del canone, ricorda che, proprio per venire incontro alle preoccupazioni espresse in Commissione, si era scelto di espungere la delega per la riforma e di inserire una norma più chiara direttamente nella legge di stabilità. In questo modo, si prevede ora la rateizzazione del pagamento, si fa pagare un importo più basso agli abbonati e si garantisce un forte recupero dell'evasione, dando maggiore certezza di risorse alla Rai.

Restano ovviamente alcune questioni aperte nell'ambito della riforma, sulle quali il Governo sta comunque lavorando. In replica a una richiesta di chiarimenti del senatore AIROLA (*M5S*), precisa che si sta valutando anche la possibilità di utilizzare una quota delle risorse del canone, soprattutto dell'eventuale extragettilo, anche per altri scopi, ma si è ancora in una fase di riflessione.

Circa il disagio che starebbe serpeggiando tra il personale della Rai, ritiene fisiologico che, come già accaduto altre volte in passato, alla vigilia di un'importante riforma vi possano essere legittime preoccupazioni, ma ritiene che non vi siano fondati motivi al riguardo. Certamente, la riforma che si intende introdurre sarà incisiva e intende ridare forza all'azienda: i nuovi vertici Rai avranno ora adeguati poteri, cui corrisponderanno anche però anche precise responsabilità. Ritiene comunque che sapranno essere all'altezza del compito.

Circa la questione delle irregolarità in materia di appalti, è opportuno lasciare che la Magistratura svolga le proprie indagini. Semmai, tale vicenda dimostra ancora una volta l'esigenza di un rafforzamento dei controlli aziendali all'interno della Rai e del superamento di vecchie logiche burocratiche. In ogni caso, anche le norme previste nel disegno di legge non creano nessuna deroga rispetto al codice degli appalti vigente, ma riconoscono solo le procedure semplificate già previste per i contratti relativi alla produzione e alla commercializzazione dei contenuti dell'attività editoriale, che sono opere dell'ingegno.

Conclusivamente, fatta salva la libertà di ciascun parlamentare di proporre gli emendamenti che riterrà più opportuni, ritiene che il disegno di legge dovrebbe essere approvato nel testo attuale e auspica un *iter* il più possibile rapido.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle sollecitazioni dei colleghi, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame, per martedì 1° dicembre, alle ore 16.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 24 novembre 2015

**Plenaria****149<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il generale di brigata, capo del III Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti, accompagnato dal colonnello Giovanni Avitabile, capo Ufficio tutela uscite e mercati ufficiali e dal tenente colonnello Walter Mela, capo Sezione lavori parlamentari dell'Ufficio legislativo.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Prende atto la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare: audizione di rappresentanti della Guardia di Finanza**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 settembre.

Il presidente FORMIGONI, dopo aver richiamato le audizioni già svolte, dà il benvenuto ai rappresentanti della Guardia di Finanza.

Il generale SCREPANTI fa presente che egli tratterà anzitutto un quadro dell'esperienza operativa maturata dai reparti del Corpo nel contrasto alle diverse tipologie di illeciti che colpiscono la filiera agroalimentare e le linee essenziali dell'impegno istituzionale nel periodo compreso tra gennaio 2013 e settembre 2015.

Per quanto concerne l'analisi del contesto economico del settore agroalimentare in Italia, informa che esso ha prodotto nel 2014 un fatturato di circa 132 miliardi di euro, con segnali incoraggianti anche per il 2015.

Come è noto, l'Italia è il Paese europeo che vanta il maggior numero di prodotti agroalimentari certificati. Fornisce quindi nel dettaglio i dati che testimoniano la varietà e la qualità delle produzioni e il forte legame con il territorio. Analizza poi le frodi che colpiscono il settore agroalimentare, distinguendo le singole tipologie, ovverosia le alterazioni, le adulterazioni, le sofisticazioni, le falsificazioni e le contraffazioni, cui si aggiunge il cosiddetto *italian sounding*.

Le esperienze operative dei reparti del Corpo hanno evidenziato che i prodotti maggiormente esposti a illeciti sono il vino e l'olio di oliva, relativamente ai quali riferisce sulle principali operazioni svolte.

Illustra quindi le frodi su altre tipologie di prodotti, tra cui le produzioni falsamente biologiche e quelle nel settore ittico.

Le altre tipologie di frodi agroalimentari oggetto di interesse operativo del Corpo riguardano le truffe nella percezione dei contributi PAC; le frodi ai danni del sistema previdenziale; l'evasione fiscale e il lavoro nero talvolta legato al cosiddetto «caporalato» e le infiltrazioni della criminalità organizzata quanto all'imprenditoria agroalimentare.

Quanto alle strategie di contrasto, l'audit illustra le linee di azione del Corpo, che vanno dal controllo economico del territorio, alla vigilanza sulle movimentazioni doganali delle merci, alle attività investigative in senso stretto. Tutte queste attività vengono svolte in collaborazione con le altre forze di Polizia e con le altre istituzioni competenti.

I risultati complessivi di settore hanno evidenziato che nel periodo citato in premessa i reparti del Corpo hanno sequestrato oltre 30 mila tonnellate di prodotti solidi e 75 mila ettolitri di prodotti liquidi nel corso di oltre seicento interventi complessivamente eseguiti. Fornisce poi i risultati complessivi suddivisi per settore.

Dal punto di vista organizzativo il dispositivo di contrasto si articola a livello centrale e a livello periferico, sul piano interno e a livello internazionale. Vi è anche una rete degli esperti della Guardia di Finanza.

Ciò premesso, fa presente che la tutela del settore agroalimentare in Italia è riconducibile a un quadro dispositivo complesso e articolato, in gran parte di derivazione sovranazionale. Ciò ha portato il Corpo a formulare dei suggerimenti perchè siano apportate modifiche normative per favorire l'attività di contrasto. A ciò si aggiunge l'opportunità di un poten-

ziamento delle banche dati e l'implementazione del Sistema Informativo Anticontraffazione (SIAC).

In conclusione, assicura il più fermo sforzo operativo del Corpo nel settore agroalimentare contro le distorsioni alla libera concorrenza e a tutela dei cittadini e consumatori.

Il presidente FORMIGONI apprezza l'ampia e puntuale relazione svolta dal generale Screpanti e in particolare i suggerimenti e gli spunti che potranno essere colti a livello legislativo.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) chiede delucidazioni sulla destinazione delle derrate alimentari sequestrate. Domanda altresì, rispetto ai dati numerici forniti sull'attività di repressione, in che proporzione essi si pongano rispetto alla totalità delle condotte illecite. Chiede infine come favorire l'ulteriore implementazione dell'adesione al SIAC.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) prende atto della complessità del sistema di regolazione e di verifica sulla qualità e sulla correttezza del commercio dei prodotti agroalimentari. Chiede, pertanto, quale sia lo stato di avanzamento dell'azione coordinata tra tutti gli attori coinvolti nella repressione e, in particolare, se le banche dati siano reciprocamente accessibili e se a livello normativo sia possibile favorire ulteriormente la creazione di modalità più efficienti di tutela del comparto.

Alla luce, poi, degli importanti accordi commerciali anche in materia agroalimentare che sono in fase di negoziazione a livello internazionale, chiede se vi siano ulteriori suggerimenti a livello legislativo sulle modalità di verifica degli scambi con l'estero.

Il senatore RUTA (*PD*) chiede se le possibili modifiche suggerite nel corso dell'audizione al sistema sanzionatorio delle condotte illecite possano effettivamente sostenere l'incisività dell'azione di contrasto. Domanda altresì se i principali Corpi destinati alle verifiche sugli scambi commerciali agroalimentari possano agire in una sinergia ancora migliore.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) chiede quali possano essere le modalità per favorire l'implementazione del SIAC. Chiede altresì se, a livello sanzionatorio, un inasprimento delle pene possa essere utile tenendo anche conto dell'imprescindibile esigenza della certezza dell'irrogazione effettiva delle stesse.

Il senatore GAETTI (*M5S*) osserva come l'entità dei contributi PAC indebitamente percepita sia elevata e preoccupante e domanda come questo dato possa essere spiegato.

La senatrice GATTI (*PD*) si sofferma sulle informazioni fornite quanto al contrasto al grave fenomeno del cosiddetto «caporalato». Chiede quali possano essere gli interventi normativi per distinguere la legittima

intermediazione della prestazione lavorativa in agricoltura dalle condotte illegali.

Il generale SCREPANTI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Quanto agli alimenti sequestrati, informa che le derrate immediatamente deteriorabili vengono distrutte, mentre quelle edibili sono in parte conferite a degli enti senza scopo di lucro. Tuttavia, in assenza di una normativa sul punto, tale attività avviene in raccordo tra Magistratura e Polizia giudiziaria.

La proporzione tra generi alimentari sequestrati e totale delle condotte illecite è difficilmente quantificabile, mentre la normativa sulla repressione, anche a livello di contrasto alla criminalità organizzata, si sta rivelando efficace.

Per quanto concerne il SIAC, fa presente che l'attività volta a favorirne l'implementazione è in corso e ogni ulteriore contributo volto ad accrescerne la conoscenza è sicuramente utile.

Evidenzia che le condotte illecite nel commercio agroalimentare presentano una particolare complessità, soprattutto poiché presuppongono un'organizzazione, a livello nazionale e sovranazionale. La repressione parte da un'attività di indagine approfondita con gli strumenti e le professionalità del Corpo. In tal senso, peraltro, il fenomeno dell'*italian sounding* presenta la peculiarità di una difficile individuazione della linea di confine tra le condotte lecite e illecite.

Informa che la collaborazione tra Corpo della Guardia di Finanza e altri soggetti istituzionali coinvolti nel contrasto alle frodi agroalimentari presenta un buon livello, pur nella distinzione dei compiti, che sono chiaramente indicati a livello normativo. La sinergia fa sì che ogni struttura disponga di una propria banca dati, poiché diverse sono le finalità e, tuttavia, anche se senza automatismi, le informazioni possano essere verificate previo raccordo tra i soggetti.

Ritiene che le proposte di modifica normativa del sistema sanzionatorio che sono state avanzate dal Corpo, anche se non risolutive, possano essere sicuramente un valido elemento di maggiore contrasto.

Relativamente poi alle frodi nella percezione dei contributi PAC, rileva che il sistema di erogazione è complesso e che le condotte criminose spesso non si evidenziano sulla base di una mera analisi formale e documentale: occorre invece un'ulteriore attività di indagine sulla veridicità delle informazioni fornite, con il ricorso anche a intercettazioni e ricostruzioni finanziarie.

Infine, per quanto concerne il fenomeno del cosiddetto caporalato, si riserva di fornire in un secondo momento un'analisi più approfondita.

Il presidente FORMIGONI ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica, infine, che la documentazione consegnata nel corso dell'odierna audizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 24 novembre 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 105**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*indi della Vice Presidente*  
PELINO

*Orario: dalle ore 10,15 alle ore 13,10*

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER  
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 106**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*indi della Vice Presidente*  
PELINO

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,50*

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER  
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 24 novembre 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 165**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**294<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

##### **Comunicazioni della Presidente**

La PRESIDENTE comunica le determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione appena conclusa.

Nella giornata di domani, mercoledì 25 novembre, si terranno una seduta antimeridiana, dedicata allo svolgimento di interrogazioni, e una riunione pomeridiana dell'Ufficio di Presidenza, per l'audizione informale

del Direttore del Centro nazionale trapianti, nell'ambito dell'esame disegni di legge in tema di procreazione medicalmente assistita.

Nella prossima settimana sarà avviato l'esame, in sede consultiva, degli Atti del Governo n. 239 e n. 240. Si svolgerà, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, l'audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.). Si procederà, inoltre, alla discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 998 (*screening* neonatale), dando per acquisite le fasi procedurali già svolte nel corso dell'esame in sede referente. Si verificherà, altresì, la possibilità, d'intesa con la Presidenza della Commissione agricoltura, di trattare l'affare assegnato n. 607 (riduzione antibiotici allevamento animale).

Nel corso delle prossime settimane sarà ripreso l'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 1324 e connessi (norme varie in materia sanitaria) e n. 225 e connessi (medicines non convenzionali).

La Commissione prende atto.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) auspica che, nel prosieguo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, siano oggetto di particolare approfondimento le problematiche connesse alla tenuta del sistema universalistico, considerato che il rapporto sulla sanità recentemente pubblicato dal centro studi «CREA Sanità» è significativamente intitolato «L'universalismo diseguale».

*La seduta termina alle ore 16,50.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 24 novembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 130**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*indi del Vice Presidente*  
**MARTELLI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI UTILITALIA SUL TEMA DELLA  
FISCALITÀ AMBIENTALE E DELLA RICONVERSIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI  
PER LA COGENERAZIONE DI ENERGIA*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI REMEDIA NELL'AMBITO DEL-  
L'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 222 (PILE E ACCUMULATORI E RIFIUTI  
DI PILE E ACCUMULATORI)*

**Plenaria**

**187<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MARTELLI**

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice NUGNES (*M5S*) richiama l'esigenza di una maggiore trasparenza nella programmazione dei lavori della Commissione da definire nell'ambito di riunioni di Ufficio di Presidenza appositamente dedicate.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) sollecita lo svolgimento di audizioni volte ad approfondire le conseguenze delle recenti disposizioni normative relative alle tariffe di energia elettrica.

Il senatore VACCARI (*PD*) rileva che il disegno di legge n. 2068, recante delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 23 settembre, è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, nonostante le competenze della Commissione ambiente sul tema della protezione civile.

Il senatore CALEO (*PD*) ritiene necessario sollevare conflitto di competenza con la 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento.

La senatrice PUPPATO (*PD*) osserva che l'assegnazione del disegno di legge n. 2068 alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente appare poco coerente con l'assegnazione alla Commissione ambiente del disegno di legge n. 1101, che trattando il rischio idrogeologico reca anche disposizioni in materia di protezione civile.

Il presidente MARTELLI assicura che comunicherà al presidente Marinello le questioni sollevate e che verrà effettuato un approfondimento istruttorio per valutare l'opportunità di sollevare conflitto di competenza per l'assegnazione del disegno di legge n. 2068.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali di oggi, del 18 e del 19 novembre 2015, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 24 novembre 2015

### **Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARAN**

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (n. 218):** osservazioni favorevoli;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di azione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi (n. 226):** osservazioni favorevoli;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele (n. 223):** osservazioni favorevoli con rilievo;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE (n. 222):** osservazioni favorevoli con rilievo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 24 novembre 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*Intervengono Monica Maggioni, presidente del consiglio di amministrazione della Rai, e Antonio Campo Dall'Orto, direttore generale della Rai.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Seguito dell'audizione del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo, iniziata nella seduta del 28 ottobre scorso.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Alberto AIROLA (*M5S*), intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Antonio Fabio SCAVONE (*AL-A*) e Raffaele RANUCCI (*PD*), la deputata Mirella LIUZZI (*M5S*), il senatore Francesco VERDUCCI (*PD*), la deputata Dalila NESCI (*M5S*), il deputato Giorgio LAI-

NATI (*FI-PDL*), i senatori Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) e Claudio MARTINI (*PD*).

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, e Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, rispondono ai quesiti posti e alle ulteriori richieste di chiarimento formulate dai senatori Paolo BONAIUTI (*AP*), Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) e Alberto AIROLA (*M5S*), e da Roberto FICO, *presidente*.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 358/1828 al n. 364/1838, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 15.35.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,35 alle ore 15,40.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(dal n. 358/1828 al n. 364/1838)**

FICO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

al Parlamento, attraverso la Commissione parlamentare di vigilanza, sono attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza anche sulla gestione delle risorse umane ed economiche da parte della Rai, la cui azione è limitata dagli obblighi derivanti dall'essere concessionaria del servizio pubblico il cui esercizio è remunerato dallo Stato attraverso il c.d. canone di abbonamento;

nella trasmissione di Rai 3 «Che tempo che fa» del 27 settembre 2015 è stato ospite l'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis;

nel proprio sito internet, l'ex ministro greco pubblica costantemente i compensi a vario titolo ricevuti per tenere conferenze a livello mondiale oppure in qualità di ospite di trasmissioni televisive;

con riferimento alla citata puntata di «Che tempo che fa» Varoufakis dichiara di aver ricevuto 24 mila euro al netto del costo del viaggio in prima classe;

la vicenda sollecita, più in generale, interesse in relazione all'ammontare dei compensi (e alle modalità con cui questi sono riconosciuti) percepiti dagli ospiti delle trasmissioni della Rai;

è un dovere della concessionaria del servizio pubblico, specialmente nell'attuale fase economico-finanziaria, improntare la propria attività al principio della massima trasparenza, considerato che non si intravedono – e sarebbero in ogni caso recessivi rispetto ai principi del servizio pubblico radiotelevisivo – particolari profili concorrenziali che imporrebbero all'azienda di mantenere il riserbo sul punto;

in risposta alle polemiche sorte in seguito alla notizia, la Rai ha comunicato che «l'ex politico greco è stato contattato dalla società produttrice del programma Endemol, che ha la gestione diretta economica degli ospiti della trasmissione, all'interno di un *plafond* complessivo e concordato»;

in ogni caso non sembra automatico che a tutti gli ospiti della trasmissione debba essere riconosciuto un compenso. Lo stesso Varoufakis, come attestato nel proprio sito internet, normalmente non riceve compensi per la presenza alle trasmissioni televisive. Infatti, come ospite alla BBC il 27 settembre scorso, l'ex ministro greco non ha percepito alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese del viaggio in *economy*;

si chiede di sapere:

se non ritengano che sia un dovere della concessionaria pubblica offrire sempre agli utenti la massima trasparenza, senza trincerarsi, come nel caso in oggetto, dietro il contratto stipulato con la società di produzione della trasmissione «Che tempo che fa»;

se il riconoscimento di compensi agli ospiti sia una prassi della trasmissione «Che tempo che fa» e se in ogni caso non ritengano che la Rai debba riservarsi la possibilità di escludere per determinati ospiti il riconoscimento di un compenso. Non tutti gli ospiti, infatti, partecipano alle trasmissioni dietro compenso, e questa valutazione caso per caso consentirebbe alla concessionaria di non sprecare inutilmente risorse pubbliche;

quale sia, nell'ambito del «plafond complessivo e concordato» con la società di produzione, il costo medio di una puntata della trasmissione «Che tempo che fa»;

se i compensi e rimborsi riconosciuti agli ospiti della trasmissione condotta da Fabio Fazio siano sempre corrisposti dalla società Endemol.

(358/1828)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Il contratto triennale di «Che tempo che fa» per le edizioni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 con la società di produzione Endemol, prevede – tra le altre clausole – un rimborso spese forfettario per ospiti onnicomprensivo; è quindi Endemol a trattare e definire la cifra spettante all'ospite a titolo oneroso, all'interno di un plafond complessivo che vale per tutta la stagione. La scelta effettuata negli anni scorsi di stabilire un forfait per gli ospiti è nata da esigenze editoriali legate al carattere e ai contenuti fortemente influenzati dall'attualità che potrebbero rendere complesso il puntuale rispetto delle rigorose tempistiche previste dalla Rai.

In tale quadro, l'approvazione degli ospiti – da parte della rete – riveste dunque un carattere meramente editoriale, fermo restando che la società si impegna ad inviare sempre preventivamente alla competente struttura editoriale l'ammontare delle spese e a produrre, all'avvenuta realizzazione di ciascuna edizione, idonea documentazione probatoria del consuntivo dettagliato dei costi sostenuti. Questo al fine di consentire alla rete di verificare suddetto importo e considerare esclusivamente le spese in linea con gli standard aziendali di riferimento.

Nel caso di specie, l'intervista a Yanis Varoufakis era stata programmata per la prima puntata domenicale di «Che tempo che fa», il 27 settembre, quando ormai, dimessosi da Ministro dell'Economia della Grecia e non ricandidatosi in Parlamento, lo stesso non rivestiva più un ruolo istituzionale, ma veniva intervistato in qualità di ospite di spicco internazionale. A tale richiesta la rete ha dato parere editoriale positivo, vista l'importanza del personaggio, protagonista negli ultimi anni del dibattito economico internazionale.

Sotto il profilo meramente economico, il prezzo pattuito da Endemol per Varoufakis appare sostanzialmente in linea con quanto ricevuto dall'ex ministro per un intervento ad un congresso a Singapore per il quale ha percepito un compenso di 28 mila euro.

CROSIO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il 27 settembre scorso l'ex ministro delle Finanze ellenico Yanis Varoufakis è stato ospite alla trasmissione di Rai3 condotta da Fabio Fazio «Che tempo che fa» ed ha ricevuto come compenso per la sua partecipazione 24 mila euro, più il viaggio in prima classe;

l'ex ministro, rispondendo alle accuse di alcuni media britannici sui suoi eccessivi compensi per incontri e convegni, ha presentato la nota spese di tutti gli appuntamenti pubblici cui ha partecipato dopo le dimissioni di luglio: la grandissima parte partecipati a titolo gratuito, viaggio compreso, tra cui uno alla Bbc e uno alla Bocconi di Milano; alcuni saldati solo con il rimborso dei costi del volo, quasi sempre in economica tra cui l'intervento al Forum Ambrosetti (trasferita in *business* a carico dell'organizzazione). Due invece sono inseriti in un'apposita lista B, definita eventi «commerciali», «programmati per mantenere la mia indipendenza da interessi equivoci», scrive Varoufakis: quello a Rai3, appunto, più uno per una presentazione a Singapore, pagata 28.800 euro più viaggio in *business*.

la Rai è una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ed è caratterizzata da un modello di finanziamento cosiddetto «misto» che vede la compresenza di risorse pubbliche, costituite dal canone pagato dai cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo, e commerciali, costituite dalla pubblicità;

la scelta di pagare un ospite 24.000 euro per 22 minuti di trasmissione appare all'interrogante sproporzionata, e in questo periodo di grave crisi, quasi offensiva nei confronti dei cittadini che versano in difficoltà economiche;

sembra quanto mai auspicabile intervenire in materia di compensi massimi per il trattamento economico di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, così come degli ospiti che intervengono nelle trasmissioni televisive;

si chiede di sapere:

se la direzione generale fosse a conoscenza anticipatamente del compenso pattuito con Yanis Varoufakis per l'intervento nella trasmissione «Che tempo che fa» del 27 settembre scorso;

se non ritenga doveroso mettere in atto ogni azione necessaria affinché le scelte aziendali della concessionaria del servizio pubblico siano orientate ad un ridimensionamento dei costi, anche prevedendo dei limiti

massimi al trattamento economico omnicomprendivo degli ospiti delle trasmissioni televisive.

(359/1831)

*RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata – nel rinviare anche ad elementi già forniti a riscontro di precedenti interrogazioni su analogo tema – si informa specificamente di quanto segue.*

In primo luogo, per quanto concerne la gerarchia delle responsabilità, il contratto triennale di «Che tempo che fa» per le edizioni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 con la società di produzione Endemol, prevede – tra le altre clausole – un rimborso spese forfettario per ospiti onnicomprensivo; è quindi Endemol a trattare e definire la cifra spettante all'ospite a titolo oneroso, all'interno di un plafond complessivo che vale per tutta la stagione.

In tale quadro, pertanto, l'approvazione degli ospiti del programma «Che tempo che fa» da parte della rete riveste un carattere meramente editoriale, fermo restando che la società di produzione si impegna ad inviare sempre preventivamente alla competente struttura editoriale l'ammontare delle singole voci di spesa e a produrre, all'avvenuta realizzazione di ciascuna edizione, idonea documentazione probatoria del consuntivo dettagliato dei costi sostenuti. Questo al fine di consentire alla rete di verificare suddetto importo e considerare esclusivamente le spese in linea con gli standard aziendali di riferimento.

In secondo luogo, per quanto attiene al tema dei costi degli ospiti del programma, si ritiene opportuno evidenziare come – in linea con il più generale processo di contenimento dei costi – il plafond complessivo di cui sopra è stato ridotto, nella stagione corrente rispetto alla precedente, nella misura di circa il 30%.

*FICO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

il servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base del Contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, è tenuto a realizzare un'offerta complessiva di qualità;

attraverso l'intera programmazione, in specie l'informazione giornalistica, la Rai contribuisce allo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati;

la Rai è inoltre tenuta ad applicare nell'esercizio della propria attività i principi, i criteri e le regole deontologiche contenute nella Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché nel Codice etico, ed è tenuta inoltre a sanzionare, attraverso il proprio organismo di controllo interno, i comportamenti contrari alla lettera e allo spirito di questo *corpus* di principi e regole di natura deontologica;

la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, prescrive alla concessionaria di «caratterizzare la propria programmazione anche con la correttezza del linguaggio e con il comportamento di chi vi partecipa»;

nel Codice etico si legge che «la Rai, nella sua attività di servizio pubblico, deve essere attraversata orizzontalmente dal concetto di qualità, intendendosi per tale la costante ispirazione al sistema di valori in cui la RAI si riconosce e la capacità di tradurlo in prodotti e servizi efficaci, interessanti e di buon gusto»;

nell'apertura della trasmissione «L'Arena» del 1° novembre del 2015 si è svolto un dibattito sui biglietti omaggio riservati ai consiglieri comunali per le partite interne della Società sportiva calcio Napoli. A partire dalle dichiarazioni dei consiglieri e dell'assessore Fucito relative al mantenimento di tale privilegio, il conduttore e gli ospiti della trasmissione hanno colto l'occasione per accennare, più in generale, alle gravi problematiche che da tempo affliggono la città, quali la presenza della criminalità organizzata e l'emergenza dei rifiuti;

l'occasione di fare del vero servizio pubblico è stata, ancora una volta, tradita a causa dell'atteggiamento del conduttore Massimo Giletti e degli ospiti invitati alla trasmissione, che hanno trasformato il dibattito in una indecorosa e imbarazzante bagarre;

ai toni accesi e ai comportamenti scomposti ha contribuito in prima persona lo stesso conduttore: attaccando la città di Napoli, silenziando gli interventi degli interlocutori oppure, in alcuni casi, irridendoli, e finanche perdendo le staffe con il consigliere comunale Crocetta;

un cenno a parte, per la sua gravità, merita il momento in cui Massimo Giletti, sviando dal tema principale, si è accodato alle dichiarazioni, o sarebbe meglio dire ai luoghi comuni su Napoli sciorinati dal principale ospite politico della trasmissione, Matteo Salvini, pronunciando frasi offensive nei confronti della città e addirittura affermando che a Napoli «ci vuole un'altra politica». Così facendo, Giletti non ha soltanto violato il più basilare principio del contraddittorio, ma ha alimentato la modalità deteriore di discutere dei problemi, quella dell'attacco gratuito, dello slogan e del luogo comune, senza preoccuparsi di ricondurre il dibattito al suo oggetto principale oppure di approfondire con la dovuta serietà e professionalità temi cruciali quali la lotta alla criminalità organizzata e l'emergenza dei rifiuti;

fra i compiti caratterizzanti il servizio pubblico, vale la pena ribadirlo, c'è la rappresentazione non stereotipata della realtà, anche e soprattutto quando si toccano temi di grave rilevanza, quali la presenza della criminalità organizzata o l'emergenza ambientale che affliggono una città;

del resto, la trasmissione «L'Arena» non è nuova a tali violazioni dei principi del contraddittorio, dell'imparzialità e della completezza dell'informazione. Sia sufficiente ricordare la puntata del 17 maggio 2015, in piena campagna elettorale, nel corso della quale è stato ospite il Presidente del Consiglio dei ministri. Anche in quella circostanza la struttura della puntata e le modalità di conduzione sono apparse manifestamente lesive

dei più basilari principi dell'informazione radiotelevisiva, specialmente nei periodi elettorali. Non per caso la rete è stata richiamata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

tornando alla puntata del 1° novembre 2015, si è assistito, in sostanza, ad un dibattito di infima qualità, a partire da un registro non consono ai principi che dovrebbero ispirare il servizio pubblico non soltanto nell'attività di informazione, ma anche in quelle di intrattenimento o di *infotainment*, che non sono meno significative e utili per raccontare la realtà;

per affrontare una seria discussione sulle problematiche della città di Napoli, le modalità avrebbero dovuto essere altre. Tuttavia, la chiave che si è voluta seguire è stata quella del sensazionalismo, della bagarre che coinvolge persino il responsabile principale della trasmissione, nella quale nessuno ascolta l'interlocutore e quindi al cittadino è negato qualunque elemento di comprensione, di confronto, di approfondimento e di informazione degni di un servizio pubblico;

si chiede di sapere:

se non ritengano che la trasmissione in oggetto, nella parte concernente il dibattito sulla città di Napoli, sia stato svolto nella più totale superficialità, attraverso un linguaggio e dei comportamenti assolutamente non consoni al servizio pubblico radiotelevisivo né in grado di offrire agli utenti un prodotto «efficace, interessante e di buon gusto»;

se, per le ragioni esposte in premessa, non ritengano che le modalità di conduzione di Massimo Giletti abbiano contribuito ad alimentare una indecorosa bagarre e se, soprattutto, non siano state in contrasto con i principi di imparzialità e completezza dell'informazione;

quali iniziative intendano prontamente assumere affinché, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, nel programma «L'Arena» e nelle analoghe trasmissioni della concessionaria temi di una tale delicatezza siano affrontati sempre con un linguaggio e dei comportamenti corretti e, più in generale, con modalità tali da restituire al cittadino elementi di comprensione, analisi e approfondimento degni di un servizio pubblico.

(360/1832)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Con riferimento alla puntata de L'Arena del 1° novembre 2015 e in particolare alla parte dedicata al dibattito sulle problematiche della città di Napoli si ritiene opportuno evidenziare che non c'è stato alcun intento denigratorio della popolazione di Napoli o della città stessa da parte del conduttore Massimo Giletti.

Al riguardo, si ritiene possa essere utile il chiarimento offerto dallo stesso Giletti nella puntata successiva (cioè domenica 8 novembre 2015) come si può rileggere nella trascrizione di seguito fornita.

## Puntata de L'Arena dell'8/11/2015

Orario: 13:59:44

Giletti: «Io devo fare un passo indietro, non mi è mai capitato in tutti questi anni di fare un passo indietro su una vicenda che ho vissuto qui in questo studio, è la prima volta, ma lo devo fare perché ho troppo rispetto per la città di Napoli, per i cittadini napoletani, ma ho anche rispetto per me, per la mia storia, per quello che ho fatto in tutti questi anni in Azienda.

Allora, che cosa è successo la scorsa settimana, vi faremo vedere tra qualche istante le immagini, c'è stata un'animata discussione. Qual è il punto, che il sindaco di Napoli, De Magistris, mi ha querelato per dieci milioni di Euro, dieci milioni di Euro. Perché? Quale sarebbe l'accusa? L'accusa è che io avrei detto una frase che, in realtà, non ho mai pronunciato. Avrei detto: «Napoli è indecente». Allora, proprio perché io non nascondo nulla vi faccio rivivere quel momento in modo tale che tutti i cittadini di Napoli, e non solo, possano esattamente ascoltare quello che io ho detto che è ben diverso e, soprattutto, non era rivolto ai cittadini napoletani ma alla classe dirigente, ascoltate... vi ricordo solo un fatto: eravamo in una discussione con due consiglieri comunali e il motivo della discussione era: si discuteva nel consiglio comunale se era giusto avere biglietti gratis per andare allo stadio. Il Consiglio comunale della città di Napoli ha deciso che è giusto avere per i consiglieri i biglietti gratis, in quel consiglio c'era stata una baraonda c'erano state posizioni diverse e per quello loro erano stati invitati».

«Ascoltate che cosa succede»:

Orario: 14:01:34 RVM Puntata dell'1/11/2015

Orario: 14:02:44 rientro in studio

Giletti: «riascoltandola mi fa anche sorridere che un consigliere comunale dica che parlare di Camorra è un problema «minimalista» però libertà di pensiero, libertà di espressione assoluta. Lui la pensa così io no. Ma il punto è un altro, come avete ben sentito, io mi rivolgevo a una classe dirigente, ho detto «andate a fare qualcosa per la vostra città, perché in alcuni punti è indecorosa e abbandonata, in alcuni punti, come avevo detto alcune settimane fa rivolgendomi al degrado della città di Roma. Roma è degradata, c'è immondizia in tantissimi posti, non basta pulire bene il centro di una città, il salotto buono, Piazza di Spagna a Roma e Piazza del Plebiscito a Napoli. Ci sono le periferie, ci sono le zone più abbandonate, ed io lo ritengo e lo ribadisco quindi la parola «Napoli è indecente», come avete ascoltato, non è mai stata detta e non mi appartiene, ma non mi appartiene per cultura rispetto a qualsiasi tipo di città, non solo a Napoli. Ma perché esce questa «indecente», Giletti ha detto «indecente» guardate che cosa un giornalista sicuramente come minimo poco informato in bocca il sindaco di Napoli De Magistris. Ascoltate, la parola «indecorosa e abbandonata in alcuni punti» diventa «Napoli è indecente», sentite»:

Orario: 14:04:10 RVM, intervista a De Magistris del 2/11/2015

Orario: 14:05:20 rientro in studio

Giletti: «e io mi assumo la responsabilità proprio di quello che dico, sempre. Non di quello che non ho mai detto. Non ho mai detto «Napoli è indecente», l'ha sentito adesso Signor Sindaco? Io, ecco, se penso e posso essere che lei fosse in buona fede, nel senso che un giornalista le ha detto che io ho detto questa frase, ecco avrebbe avuto il tempo però di andarsi a sincerare, basta una telefonata, la stessa telefonata che io le ho fatto per invitarla anche oggi, non solo domenica scorsa perché io oggi avrei voluto che lei venisse qui e si chiarisse con me proprio per raccontare l'altra Napoli, l'altra Napoli, ma raccontare l'altra Napoli non vuol dire non vedere quelle altre Napoli, sulle quali la politica, non sua, ma di tutto il sistema degli ultimi anni certamente qualcosa non ha fatto come sarebbe stato doveroso fare, proprio per il rispetto dei cittadini napoletani e poi un'altra cosa: si ricorda signor Sindaco De Magistris quando Erri De Luca, lo scrittore napoletano disse: «si può sabotare la TAV» e fu processato per questa frase «sabotare». Lei disse all'assoluzione di Erri De Luca: «Evviva, per fortuna, io sarò sempre per la libertà di pensiero». Le faccio una domanda e l'aspetto qui volentieri con grande serenità: ma la libertà di pensiero vale solo per Erri De Luca o anche per me può valere una minima libertà di dire quello che ho detto? Grazie, l'aspetto qui davvero volentieri per chiarirci».

Orario: 14:06:50 fine replica su Napoli

**RAMPELLI.** – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

lo scorso 27 settembre l'ex Ministro delle Finanze della Grecia, Yanis Varoufakis, è stato ospite della trasmissione di RaiTre «Che tempo che fa» condotta da Fabio Fazio;

stando alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Varoufakis, per tale apparizione televisiva, durata 22 minuti, avrebbe incassato ventiquattromila euro, vale a dire più di mille euro al minuto, oltre ad avere il viaggio aereo pagato in prima classe;

sempre stando alle dichiarazioni rilasciate dall'ex Ministro il compenso ricevuto in Italia costituisce una eccezione quasi unica rispetto alle sue altre apparizioni televisive, per nessuna delle quali ha percepito del denaro;

si chiede di sapere:

per quali motivi la Rai abbia deciso di corrispondere una somma così elevata all'ex Ministro greco e quali opportune iniziative intenda assumere affinché simili sprechi di denaro pubblico non si ripetano in futuro.

(361/1833)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata – nel rinviare anche ad elementi già forniti a riscontro di precedenti interrogazioni su analogo tema – si informa specificamente di quanto segue.*

L'intervista a Yanis Varoufakis era stata programmata per la prima puntata domenicale di «Che tempo che fa», il 27 settembre scorso, quando ormai, dimessosi da Ministro dell'Economia della Grecia e non ricandidatosi in Parlamento, lo stesso non rivestiva più un ruolo né istituzionale, né politico, ma veniva intervistato in qualità di professore di economia e ospite di spicco internazionale. A tale richiesta la rete ha dato parere editoriale positivo, vista l'importanza del personaggio, protagonista negli ultimi anni del dibattito economico internazionale.

Per quanto concerne il profilo strettamente economico, il contratto triennale di «Che tempo che fa» per le edizioni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 con la società di produzione Endemol, prevede – tra le altre clausole – un rimborso spese forfettario per ospiti onnicomprensivo; è quindi Endemol a trattare e definire la cifra spettante all'ospite a titolo oneroso, all'interno di un plafond complessivo che vale per tutta la stagione. In tale quadro, l'approvazione degli ospiti – da parte della rete – riveste dunque un carattere meramente editoriale. Ciò premesso, il prezzo pattuito da Endemol per Varoufakis appare sostanzialmente in linea con quanto ricevuto dall'ex ministro per un intervento ad un congresso a Singapore per il quale ha percepito un compenso di 28 mila euro.

RAMPELLI. – *Al Direttore generale della RAI – Premesso che:*

lo scorso 28 ottobre su Rai Radio uno tra le 8:30 e le 10 è andata in onda la trasmissione «Radio anch'io»;

l'argomento della trasmissione era la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato la trascrizione dei matrimoni tra soggetti dello stesso sesso contratti all'estero;

la trasmissione è apparsa palesemente sbilanciata in favore del riconoscimento dei diritti dei soggetti omosessuali in materia di matrimonio e di adozioni;

in studio era presente come unico ospite unico una esponente delle Famiglie Arcobaleno, mentre altre opinioni sono state raccolte solo mediante collegamenti esterni dalla durata limitata;

nel corso della medesima trasmissione il conduttore ha definito il gruppo cattolico delle «Sentinelle in Piedi» come «oltranzista», e ha tenuto a rimarcare più volte le simpatie del giudice estensore della sentenza verso associazioni e movimenti di ispirazione cattolica, come se fosse un'onta;

una trasmissione incentrata su temi eticamente e socialmente così rilevanti dovrebbe garantire agli ascoltatori il massimo pluralismo di opinioni e un vero contraddittorio;

si chiede di sapere:

come valuti quanto esposto in premessa e come intenda evitare il ripetersi di episodi simili in futuro.

(362/1834)

*RISPOSTA. – In merito all’interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

In primo luogo, si segnala che la puntata di «Radio anch’io» del 28 ottobre scorso è stata dedicata alla recente notizia della sentenza n. 4745/2015 del Consiglio di Stato che ha annullato la trascrizione in Italia dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, che tanto interesse aveva suscitato sui media.

In secondo luogo, si deve tenere conto della struttura del programma che lo vede suddiviso in tre parti (in onda dalle 8.35 alle 10.00).

In studio quel giorno, con il conduttore, era presente Marilena Grassadonia, Presidente dell’associazione Arcobaleno, che ha contratto un matrimonio con un’altra donna a Barcellona, matrimonio che è stato il primo trascritto dal Sindaco Ignazio Marino a Roma. Per tale ragione l’ospite scelta è sembrata alla redazione giornalmisticamente interessante.

Nella prima parte sono intervenuti Luigi Amicone, Direttore di Tempi.it, sito giornalistico di cultura cattolica, e Furio Honsell, Sindaco di Udine, tra i sindaci che hanno trascritto un matrimonio contratto all’estero. Nella seconda parte oltre alla sig.ra Grassadonia presente in studio, è stata data la parola a Francesco Belletti, Presidente Forum della Associazioni familiari e organizzatore del *Family day*, e a Giovanni Maria Flick, ex Presidente della Corte Costituzionale, di orientamento cattolico. Nella terza parte, si è parlato del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, con la partecipazione della stessa Cirinnà e di due esponenti politici contrari al disegno di legge e decisamente contrari al matrimonio tra persone dello stesso sesso, ovvero Lucio Malan (FI) e Eugenia Roccella (NCD).

Erano stati invitati in trasmissione sia il giudice estensore della sentenza del Consiglio di Stato sia un rappresentante del movimento delle cosiddette «Sentinelle in piedi», ma entrambi hanno preferito non partecipare. Gli ascoltatori intervenuti in trasmissione e i messaggi letti dal conduttore sono stati rappresentativi della varietà delle posizioni sul tema.

Da ultimo, si ritiene opportuno dare alcuni chiarimenti sui toni del dibattito.

La fede cattolica del giudice estensore è stata sottolineata dal conduttore non certo per esprimere una valutazione di merito ma perché tutti i quotidiani avevano insistito molto su questo elemento e la polemica politica si era incentrata molto su questo aspetto.

«Le Sentinelle in piedi» sono state definite nel corso del programma «un movimento oltranzista cattolico» nell’accezione che del termine oltranzismo offre il dizionario Treccani: «atteggiamento di chi sostiene in modo intransigente le proprie posizioni e idee, senza accettare il dialogo». Tale espressione, che potrebbe sembrare eccessiva, è stata

usata a causa dell'atteggiamento assunto dal movimento di parlare soltanto con la loro presenza in piazza, rifiutando il confronto pubblico; per tale ragione si è ritenuto possibile consentire l'uso del termine in trasmissione, e senza alcuna volontà di offendere la sensibilità e l'impegno civico degli appartenenti al movimento.

Tenuto conto di tutto quanto sopra argomentato, si ritiene che nella trasmissione «Radio anch'io» del 28 ottobre scorso siano stati rispettati i principi cardine di una corretta informazione, garantendo il pluralismo in quanto apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, e rispettando i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà.

*RAMPELLI. – Al Direttore generale della RAI. – Premesso che:*

su diversi quotidiani è apparsa la notizia relativa all'imminente trasferimento dell'archivio storico della canzone napoletana dagli studi napoletani della Rai alla mediateca Santa Teresa di Milano;

la storia della canzone napoletana raccolta attraverso filmati, audio, spartiti, testimonianze, foto e canzoni costituisce un patrimonio esclusivo e trasferirlo fuori della sua sede naturale è un grave danno arrecato al patrimonio artistico, culturale e storico della città di Napoli;

la difesa del nostro meridione passa certamente anche attraverso la protezione e la valorizzazione del suo bagaglio storico, culturale, di conoscenze e di testimonianze che deve essere tutelato e promosso al fine di garantire il suo rilancio;

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, se non ritenga di riconsiderare la decisione relativa al trasferimento dell'archivio citato.

(363/1835)

*RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni sopra citate si informa di quanto segue.*

Va innanzitutto considerato che l'archivio della canzone napoletana è una banca dati digitale che, in quanto tale, non può essere trasferita e alla quale si può dunque accedere in contemporanea da più terminali; peraltro il collegamento con Milano è attivo già da anni così come è attivo quello con il Centro di Produzione TV di Napoli.

L'archivio è attualmente consultabile e attivo all'interno del Centro di Produzione TV di Napoli e si sta valutando, assieme al Comune di Napoli, un luogo più centrale rispetto all'area di Fuorigrotta per renderlo più fruibile sia alla cittadinanza che ai turisti; sono già in corso le opportune valutazioni di carattere tecnico per la Casina pompeiana all'interno della Villa comunale di proprietà del Comune.

In conclusione, la notizia del trasferimento appare priva di qualsiasi fondamento.

BONACCORSI. – *Al Presidente della Rai* – Premesso che:

un comunicato di Radio Rai ha annunciato, tra lo sconcerto generale, che l'Archivio storico della canzone napoletana, allestito nella sede Rai di Napoli-Fuorigrotta, sarà presto trasferito nella mediateca Santa Teresa di Milano;

«L'operazione – si legge nel comunicato diffuso da Radio Rai – porta a Milano, sotto la Madunina, nella prestigiosa mediateca di Santa Teresa, l'Archivio storico della canzone napoletana, il jukebox della melodia perduta, il più grande museo virtuale della canzone italiana, nata, appunto, a Napoli, ed emigrata a Milano, dove trovò editori e discografici in grado di farle assumere una dimensione industriale»;

l'archivio storico della canzone napoletana è appunto un progetto di RadioRai, sviluppato in collaborazione con Regione, Provincia e Comune di Napoli; si tratta di un database immenso di spartiti, foto, video, canzoni (più di 40mila), dove sono conservati ricordi dei più grandi interpreti della melodia napoletana, con cantanti napoletani e no;

si tratta di un catalogo che propone un repertorio vastissimo, che spazia da Enrico Caruso a Sergio Bruni, ma anche Pino Daniele, Almamegretta, 99 Posse; che va da Gennaro Pasquariello e Gilda Mignonette, a Nino Taranto e Maria Paris, a Roberto Murolo, Renato Carosone e Mario Merola, Peppino Di Capri...ma anche Elvis Presley e Paul Mc Cartney, Dulce Pontes e Caetano Veloso, Mireille Mathieu e Charles Aznavour, Frank Sinatra e Frank Zappa;

l'archivio è punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori ma anche per gli appassionati del repertorio, che possono usufruire, e anche arricchire, quello che si presenta come uno spazio aperto e in continua espansione;

togliere tale archivio alla città di Napoli non rappresenta solo uno scippo senza alcuna motivazione ma anche un autentico paradosso, tanto più che il Comune di Napoli dichiara di non essere mai stato informato di questo trasferimento, di essere contrariato e sorpreso anche perché esisteva il progetto di sistemarlo nella Casina Pompeiana nella Villa Comunale»;

contro la scelta del trasferimento a Milano si sta sollevando un'onda di protesta soprattutto da parte del ricco tessuto artistico e culturale locale, che ritiene di avere pieno titolo e diritto a conservare sul territorio cittadino un pezzo della sua memoria musicale:

si chiede di sapere:

se la Presidenza della Rai non ritenga paradossale e sbagliata la scelta di spostare l'Archivio storico della canzone napoletana da Napoli a Milano;

se non ritenga di intervenire per impedire tale dannosa scelta.

(364/1838)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

Va innanzitutto considerato che l'archivio della canzone napoletana è una banca dati digitale che, in quanto tale, non può essere trasferita e alla quale si può dunque accedere in contemporanea da più terminali; peraltro il collegamento con Milano è attivo già da anni così come è attivo quello con il Centro di Produzione TV di Napoli.

L'archivio è attualmente consultabile e attivo all'interno del Centro di Produzione TV di Napoli e si sta valutando, assieme al Comune di Napoli, un luogo più centrale rispetto all'area di Fuorigrotta per renderlo più fruibile sia alla cittadinanza che ai turisti; sono già in corso le opportune valutazioni di carattere tecnico per la Casina pompeiana all'interno della Villa comunale di proprietà del Comune.

In conclusione, la notizia del trasferimento appare priva di qualsiasi fondamento.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 24 novembre 2015

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle 20.*

**Audizione del Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, Nicola Gratteri**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Prima di dare la parola al Dott. Gratteri ricorda la figura di Lea Garofalo della cui morte ricorre oggi il sesto anniversario.

Introduce quindi l'audizione di Nicola Gratteri, Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, accompagnato dalla prof.ssa Roberta APRATI, dal dott. Pietro GAETA, dall'avv. Ambra GIOVENE, dal dott. Alberto MACCHIA, dalla dott.ssa Maria Luisa MIRANDA e dal dott. Alfredo VIOLA, componenti della medesima Commissione.

Nicola GRATTERI, *Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono altresì per fornire ulteriori contributi l'avv. Ambra GIOVENE, il dott. Alberto MACCHIA, la prof.ssa Roberta APRATI, la dott.ssa Maria Luisa MIRANDA e dott. Pietro GAETA.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Giuseppe LUMIA (*PD*), i deputati Riccardo NUTI (*M5S*), Davide MATTIELLO (*PD*), Andrea VECCHIO (*SCpI*), Giulia SARTI (*M5S*), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Nicola Gratteri per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Ricorda, infine, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è convocato per domani mercoledì 25 novembre alle ore 16 a Palazzo Montecitorio, a margine delle votazioni per l'elezione dei giudici costituzionali, presso l'ex aula del Comitato per la legislazione, al IV piano del palazzo.

*La seduta termina alle ore 22.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 24 novembre 2015

### Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente*  
Sandra ZAMPA

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

##### **Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia**

**Audizione del Presidente del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS), padre Giovanni Mengoli**

(Svolgimento e conclusione)

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Padre Giovanni MENGOLI, *Presidente del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Padre Luca ZOTTOLI, *socio volontario del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS)*, integra l'intervento svolto fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Donella MATTESINI (*PD*), Venera PADUA (*PD*) e le deputate Loredana LUPO (*M5S*) e Sandra ZAMPA, *presidente*.

Replicano ai quesiti posti Padre Giovanni MENGOLI, *Presidente del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS)* e Padre Luca ZOTTOLI, socio volontario del Gruppo Consorzio cooperative sociali (CeIS).

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna audizione, dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 24 novembre 2015

**Plenaria**

**156<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza**

Il relatore, senatore MARTON (*M5S*), riferisce sul documento in titolo. Prendono quindi la parola il senatore ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e l'onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DEL COMITATO*

In merito alla programmazione dei lavori intervengono i senatori CASSON (*PD*) ed ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*), l'onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*) ed, infine, il PRESIDENTE.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 24 novembre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,50.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto:

- di incaricare il RIS dei carabinieri di Roma di effettuare alcuni accertamenti tecnici su undici audiocassette sequestrate il 1° ottobre 1978 nel covo di via Monte Nevoso e recentemente acquisite dalla Commissione;
- di procedere ad alcune attività istruttorie, proposte dal senatore Gotor con nota pervenuta il 19 novembre;
- di affidare alla dottoressa Tintisona lo svolgimento di alcuni accertamenti riguardanti la Fiat 128 utilizzata dai brigatisti per allontanarsi da via Fani e rinvenuta in via Licinio Calvo;
- di procedere all'escussione di alcune persone informate sui fatti, affidando il relativo incarico al dottor Donadio e al dottor Siddi, con la collaborazione del tenente colonnello Giraud e del luogotenente Boschieri;

- di trasmettere alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria copia di un documento segreto (prot. n 1396 del 23 novembre 2015);
- di autorizzare il dottor Allegrini allo svolgimento di una missione a Venezia della durata di un giorno;
- di svolgere un approfondimento sull'ipotizzato coinvolgimento nel caso Moro di un appartenente alla criminalità organizzata.

Comunica, altresì, che:

- il 23 novembre è stata depositata la relazione riservata sulla missione svoltasi a Berna;
- il generale Scriccia ha trasmesso, rispettivamente il 19 e il 24 novembre, due note riservate concernenti l'esecuzione di incarichi ricevuti;
- il dottor Donadio ha depositato, il 19 novembre, la versione aggiornata del documento riservato «Materiali per la relazione intermedia»;
- con tre note pervenute il 19 novembre, lo SCICO della Guardia di finanza ha trasmesso altrettante relazioni riservate concernenti gli esiti di accertamenti delegati dalla Commissione;
- la direttrice di RAI Teche, dottoressa Maria Pia Ammirati, ha trasmesso, con nota di libera consultazione pervenuta il 19 novembre, cinque DVD contenenti materiale audio e video relativo ai fatti oggetto dell'inchiesta;
- il direttore del Servizio centrale antiterrorismo della Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, dottor Lamberto Giannini, ha trasmesso, il 23 novembre scorso, due note riservate e una comunicazione – di libera consultazione – riguardante l'avvio degli accertamenti tecnici delegati con riferimento alla Renault 4 nella quale fu rinvenuto il cadavere di Aldo Moro.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie**  
**professionali, con particolare riguardo al sistema della**  
**tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 24 novembre 2015

**Plenaria**  
**29ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottor Domenico Della Porta, dottoressa Marzia Bonacci, signora Lara Martino e il Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo.*

*Intervengono il signor Pietro Bello, il dottor Rosario Cantelmo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il dottor Elia Taddeo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e la dottoressa Grazia Memmolo, responsabile del Dipartimento Territoriale INAIL di Avellino.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE sottopone alla Commissione la proposta di segretare l'audizione del signor Bello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno.

Conviene la Commissione su tale proposta.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del signor Pietro Bello in merito alla morte della bracciante agricola, signora Paola Clemente, avvenuta il 13 luglio 2015 ad Andria**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE comunica che l'audizione si svolgerà secondo la procedura della libera audizione parlamentare, senza quindi l'attivazione dei moduli procedurali previsti dal Codice di procedura penale, richiamati nell'articolo 16, comma 2 del Regolamento interno.

La Commissione prende atto.

La Commissione procede – in seduta segreta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno – all'audizione del signor Pietro BELLO, in ordine alle tematiche oggetto dell'audizione. Intervengono formulando domande e richieste di chiarimenti la PRESIDENTE ed i senatori BAROZZINO (*Misto-SEL*), D'ADDA (*PD*), BORIOLI (*PD*) e SERAFINI (*FI-PdL XVII*).

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Intervengono sull'ordine dei lavori i senatori PAGLINI (*M5S*), BAROZZINO (*Misto-SEL*) e BORIOLI (*PD*).

La PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE avverte che dell'audizione del dottor Cantelmo verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori potrà essere assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Fa presente inoltre al dottor Cantelmo che ha la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la chiusura della trasmissione audio-video, nonché la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del dottor Rosario Cantelmo, Procuratore della Repubblica di Avellino, in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto, inerenti all'ex Isochimica di Avellino**

(Audizione svolta)

Il dottor Rosario CANTELMO interviene, richiedendo la segretazione di parte dell'audizione.

La Commissione dispone quindi la segretazione di parte dell'audizione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE e i senatori ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), FUCKSIA (*M5S*) e BAROZZINO (*Misto-SEL*).

Il dottor Elia TADDEO e il dottor Rosario CANTELMO rispondono alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La Commissione dispone la segretazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno, delle parti dell'audizione della dottoressa Memmolo il cui contenuto risulta connesso a quello inerente alle parti già segretate in occasione dell'audizione del Procuratore di Avellino, dottor Rosario Cantelmo.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione della dottoressa Grazia Memmolo, responsabile del Dipartimento Territoriale INAIL di Avellino, in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto, inerenti all'ex Isochimica di Avellino**

(Audizione svolta)

La dottoressa Grazia MEMMOLO interviene sulle tematiche oggetto dell'odierna procedura informativa.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE e la senatrice FUCKSIA (*M5S*).

La dottoressa MEMMOLO risponde alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice FAVERO (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, ai dottori Giovanni Lattanzi, Antonio Pepe e Nunzio Raimondi è stato conferito l'incarico, a titolo gratuito, di consulenti della Commissione infortuni, in base all'intesa raggiunta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 10 novembre 2015.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



